



Rivista di  
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della  
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

*World Society of Victimology (WSV)  
Affiliated Journal*

Anno XI

N° 1

Gennaio-Aprile 2017

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

**Redazione e amministrazione:** Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

**Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:**

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

*Editore e Direttore:*

**Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

## COMITATO EDITORIALE

*Coordinatore:*

**Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Fabio BRAVO (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Maria Pia GIUFFRIDA (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

## COMITATO SCIENTIFICO

*Coordinatore:*

**Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÏTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena)

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

ISSN 1971-033X  
Anno XI, Numero 1

## INDICE

Gennaio-Aprile 2017

**Ricordo di Renzo Canestrari (1924-2017), Maestro della psicologia italiana**  
di *Augusto Balloni* pag. 5

**Fraude douanière. Réflexion à travers le cas du District d'Abidjan**  
**Customs fraud. Consideration based on the Abidjan District case**  
par *Ladji Bamba, Blaise Djato Kouassi, Seydou Bamba* pag. 7  
doi: 10.14664/rcvs/712

**Violenza domestica: quali competenze e conoscenze dell'infermiere in emergenza?**  
**Domestic violence: what skills and knowledge a nurse of the Emergency Service should have?**  
di *Valeria Cremonini, Debora Menghi, Katia Mattarozzi, Ivan Rubbi* pag. 24  
doi: 10.14664/rcvs/711

**Il recepimento italiano della Direttiva 2004/80/CE. Brevi note di carattere pratico relative all'indennizzo delle vittime di reato**  
**The incorporation of Directive no. 2004/80/CE into the Italian legal system. Brief outline about compensation to crime victims**  
di *Mauro Bardi, Elisa Corbari* pag. 35  
doi: 10.14664/rcvs/713

**Identicators: uno strumento per migliorare la resa testimoniale nelle indagini per omissioni di soccorso stradale**  
**Identicators system: a tool for improving the quality of witness in the investigations on hit-and-run driving accidents**  
di *Manuela Griggi, Edoardo Riva, Jessica Motta* pag. 55  
doi: 10.14664/rcvs/714

**Vittime di 'ndrangheta nel territorio cosentino**  
**'Ndrangheta victims on the territory of Cosenza**  
di *Eva Ritacca* pag. 81  
doi: 10.14664/rcvs/715

**Focus giurisprudenziale**  
**Case-law Focus**  
a cura di *Lorenzo Maria Corvucci* pag. 94

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

---

ISSN 1971-033X  
Anno XI, Numero 1

INDICE

Gennaio-Aprile 2017

## Recensioni Book Reviews

Cerisoli M., Cimino L., Vasapollo D., *La violenza e le sue vittime. Problematiche cliniche e medico-legali*, Società Editrice Universo, Roma, 2016

Recensione di *Roberta Bisi* pag. 102

Rosati M., Santambrogio A. (a cura di), *Durkheim contributi per una rilettura critica*, Meltemi, Roma, 2002

Recensione di *Adriano Russo* pag. 104


---

# Ricordo di Renzo Canestrari (1924-2017), Maestro della psicologia italiana

*Augusto Balloni\**

Il vivo desiderio di ricordare Renzo Canestrari su questa Rivista si scontrava con la preoccupazione di rendere un adeguato onore alla figura del Maestro in modo significativo e personale, per cui ho faticato a redigere queste note tenendo conto del mio

rapporto con il Maestro della psicologia italiana e così sono giunto alla determinazione di rendere pubblico un attestato da lui redatto nei miei riguardi in occasione di uno dei miei tanti concorsi.



Questo attestato mi consente di ricordare quanto Renzo Canestrari abbia contribuito alla mia formazione, alla mia carriera e alla concreta possibilità di far nascere la criminologia a Bologna. In effetti, dopo aver conseguito le specializzazioni in "Clinica delle malattie nervose e mentali" e in

"Medicina legale e delle assicurazioni" e dopo diversi anni di attività come assistente presso l'Ospedale Psichiatrico provinciale di Verona, Renzo Canestrari mi ha offerto la concreta possibilità di ritornare a Bologna e di inserirmi nell'Istituto da lui diretto attraverso il Centro

\* già Professore ordinario di criminologia all'Università di Bologna, è Presidente della Società Italiana di Vittimologia.

Medico Sociale di Psicologia Applicata, dove ho avuto l'opportunità di svolgere una proficua attività clinica e applicativa.

E' stato soprattutto l'aiuto e il sostegno nel propormi come consulente psichiatra-psicologo presso l'Istituto rieducativo maschile e l'Ufficio di Servizio Sociale di Bologna e il Riformatorio giudiziario di Forlì che ha influito sui miei studi indirizzandoli verso la devianza e la criminologia. In queste strutture le mie attività si concretizzavano, oltre che nell'esame diagnostico dei minori così detti "disadattati", anche nell'organizzazione del servizio specialistico psicologico del Distretto dell'Emilia-Romagna del Ministero della Giustizia. In questi ambiti professionali e di studio ho sempre sentito vicino Renzo Canestrari, al quale chiedevo consigli soprattutto per il trattamento di giovani in particolari momenti di difficoltà della loro esistenza: molti casi sono stati risolti proprio con il suo l'aiuto, caratterizzato da interventi discreti ma dotati di una profonda umanità e di una grande conoscenza delle dinamiche dell'antisocialità minorile<sup>1</sup>.

Renzo Canestrari mi è stato accanto soprattutto nel mio ruolo di perito psichiatra verso il quale ha sempre stimolato i miei interessi: infatti, alcuni casi di particolare rilievo li ho discussi con lui in vista soprattutto di approfondimenti scientifici<sup>2</sup>.

In tutte queste attività Renzo Canestrari mi ha sempre affettuosamente spinto allo studio per ricavare dalla prassi possibilità di riflessioni teoriche e di nuove ricerche. Infatti, sulla scorta degli studi compiuti e delle pubblicazioni realizzate mi ha avviato al conseguimento della Libera Docenza in Antropologia Criminale (Sessione 1968). Questo

traguardo ha rappresentato una svolta significativa perché da lì si è sviluppata la concreta possibilità di far nascere l'insegnamento e la cattedra di Criminologia. Perciò, pur nell'autoreferenzialità di questo discorso, devo dire con gratitudine che senza la presenza e la costante sollecitudine di Renzo Canestrari non sarei diventato professore di criminologia né la criminologia si sarebbe sviluppata nell'Università di Bologna.

In tutto questo percorso si sono via via formati, nei riguardi di Renzo Canestrari, sentimenti di autentica stima, di sincera gratitudine e di profonda amicizia per cui queste note devono essere lette unicamente come tributo ad un grande Maestro anche per quanto concerne la criminologia e come esempio di uomo di fede attiva che ha trasmesso e che continuerà a trasmettere nobili principi<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Canestrari R., Battacchi M. W., *Strutture e dinamiche della personalità nell'antisocialità minorile*, Malipiero, Ozzano Emilia, 1963.

---

<sup>2</sup> Canestrari R., "Presentazione", Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patron, Bologna, 1976.

<sup>3</sup> Muzzarelli A., *Il guaritore ferito. La vita e il magistero di Renzo Canestrari*, Armando Editore, Roma, 2014.

## Fraude douanière. Réflexion à travers le cas du District d'Abidjan

### Customs fraud. Consideration based on the Abidjan District case

*Ladji Bamba, Blaise Djato Kouassi, Seydou Bamba\**

#### **Riassunto**

Gli autori di questo articolo ritengono che l'apparizione della frode doganale ad Abidjan sia causata da operatori economici loschi, situazione che è alla base dell'insicurezza economica, politica e sociale all'interno di uno stato di giovane costituzione come la Costa d'Avorio. Le dogane hanno il compito di applicare, grazie alla loro presenza alle frontiere, al loro coinvolgimento nelle operazioni di importazione e di esportazione, alla riscossione dei dazi, le norme tecniche ed i diritti di protezione intellettuale. Esse gestiscono i movimenti di fondi e la legislazione sulle medicine, ecc.; hanno l'incarico di attuare attività di sorveglianza su tutto il territorio (nei confronti delle merci pericolose per la salute, la sicurezza o la moralità pubblica, delle merci contraffatte, delle merci proibite sulla base di accordi internazionali, delle merci oggetto di frodi internazionali). Alcune merci considerate sensibili appartengono alla categoria di merci fortemente tassate all'ingresso (articolo 7), individuate per decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e sottoposte a tutte i diritti di dogana, prelievi e tasse diverse applicabili all'importazione, fino ad un ammontare di più del 20% del loro valore, oppure alla categoria di merci proibite (articolo 38). In tal senso, l'obiettivo del presente articolo è quello di descrivere la frode doganale così come viene effettuata attualmente ad Abidjan. Mostreremo che i frodatori si adattano alle strutture esistenti e, pertanto, appare interessante capire il loro modus operandi e le loro strategie di adattamento.

#### **Résumé**

Cet article soutient la thèse selon laquelle l'apparition de la fraude douanière à Abidjan est générée par des opérateurs économiques véreux. Ce qui est à la base d'insécurité économique, politique et sociale au sein de jeune État comme la Côte D'Ivoire. Les douanes sont chargées d'appliquer du fait de leur présence aux frontières, de leur implication dans les opérations d'importation et d'exportation, de dédouanement, les normes techniques et les droits de protection intellectuelle. Les douanes gèrent les mouvements de fond et la législation des médicaments, etc. Elles assument des missions de surveillance qu'elles assurent sur l'ensemble du territoire (les marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publique, les marchandises contrefaites, les marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux, les marchandises faisant l'objet de courants de fraude internationale). Certaines des marchandises dites sensibles relèvent de la catégorie des marchandises fortement taxées à l'entrée (article 7) désignées par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances comme étant celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prélèvements et taxes diverses applicables à l'importation représente plus de 20 % de leur valeur, ou de la catégorie des marchandises prohibées (article 38). Ainsi cet article a pour objectif de décrire la fraude douanière telle qu'elle s'effectue présentement à Abidjan. Nous allons montrer le fait que les fraudeurs s'adaptent aux structures en place, il est donc intéressant de comprendre le modus operandi des fraudeurs et leurs stratégies d'adaptation.

#### **Abstract**

This article supports the argument that the appearance of customs fraud in Abidjan is generated by unethical traders. What is the basis of economic insecurity, and social policy in the young state like Côte d'Ivoire? Customs are responsible for enforcing the fact of their presence at the borders of their involvement in the import and export operations, customs clearance, technical standards and intellectual rights protection. Customs manage the flow of funds and the legislation of drugs, etc. They assume supervisory tasks, they provide on the whole territory, (dangerous goods for the health, safety or morals, counterfeit goods, prohibited goods under international commitments, the goods being subject of international fraud trends). Some of these so-called sensitive goods under the category of highly taxed goods at entry (Article 7) designated by order of the Minister of Economy and Finance as those for which all customs duties, levies and charges various applicable to imports represent more than 20% of their value, or category of prohibited goods (Article 38). So this article aims to describe customs fraud as it is conducting in Abidjan. We will show, that fraudsters adapt existing structures, so it is interesting to understand the modus operandi of the fraudsters and their coping strategies.

**Key words:** customs fraud; Abidjan; rogue traders; insecurity; political and socio-economic aspects.

\* Ufr Criminologie, Université Felix Houphouet Boigny, Côte d'Ivoire.

## 1. Introduction.

Maurice Lauré (1) définit une fraude fiscale comme tout moyen de donner délibérément une fausse représentation de la vérité afin d'échapper à l'impôt. Le fraudeur procède, la plupart du temps, par la dissimulation matérielle, par les écritures comptables trompeuses ou encore par la dissimulation juridique. La contrebande constitue une bonne illustration de ce qu'est la dissimulation matérielle ; elle permet de ne pas payer les droits de douane qui sur certains produits peuvent être très élevés. Les écritures comptables pour leur part permettent la double tenue de livres, l'une pour le fisc l'autre pour les gestionnaires où sont consignés les activités et les résultats réels de l'entreprise. En plus de faciliter l'amalgame des dépenses personnelles et des frais généraux, cette pratique ouvre la voie à l'abus d'amortissements, à la vente sans facture et inversement à la facturation sans vente. La double tenue de livres, dans la mesure où on parvient à la détecter, fournit aussi des informations pertinentes sur l'importance du travail au noir, appelé aussi économie souterraine. Peu de secteurs industriels et commerciaux échappent à ces procédés frauduleux, certains étant cependant des terrains plus marécageux que d'autres. La construction domiciliaire par exemple. Quant à la dissimulation juridique, elle consiste pour reprendre les termes de Gaudemet et Molinier (2) à « maquiller une situation de fait derrière une situation juridique apparente moins exposée ». C'est notamment le cas lorsque les revenus tirés de la participation aux bénéfices d'une compagnie sont encaissés sous forme de salaire, ou encore lorsqu'on fait passer pour une vente ce qui est en fait une simple donation. Cela ne constitue qu'un petit échantillon des pratiques des fraudes fiscales. On ne les connaît pas toutes, malheureusement pour le fisc. Le

contribuable agit d'une manière tout à fait correcte ou triche. Dans l'un et l'autre cas, soit il est sincère, soit il se fait des illusions sur son honnêteté. On associe généralement conformité et légalité, délinquance et illégalité. Pourtant, prudence et nuance et de dire que légitimité et légalité ne sont pas synonymes et que les abus des contribuables sont parfois hors d'atteinte des sanctions légales. En effet, bien des moyens légaux d'alléger le fardeau fiscal ouvrent la porte à des exagérations de toutes sortes. Quant à l'évasion fiscale, c'est abusé de la bienveillance du législateur, c'est agi à la limite du légal et du légitime, en utilisant à leur profit personnel davantage la lettre de la loi que son esprit. Le fraudeur volontaire, au contraire, est bien conscient de l'illégalité de son geste et sait pertinemment qu'il encourt des sanctions s'il est repéré et condamné. Il y a donc fraude et fraude. Celle que l'on reconnaît et celle que l'on feint d'ignorer. Si l'intention délibérée est la première caractéristique de la fraude envers le fisc, il faut aussi s'interroger sur l'ampleur de la pratique. D'un point de vue juridique, toute manœuvre non autorisée par la loi, aussi bénigne soit-elle, qui vise à soustraire au fisc une partie de la matière imposable doit être considérée comme une fraude. Fort bien ! En revanche, l'impôt étant par définition un prélèvement forcé, sans contrepartie obligée en matière des services publics, la dissimulation occasionnelle et circonscrite à des objets peu significatifs agit comme une soupape de sécurité qui empêche la marmite d'exploser. Bien sûr, l'accumulation de ces brouilles peut constituer, en bout de piste, un gros et couteux problème. Mais la question derrière : ces petits gestes anodins peuvent-ils être totalement enrayés ? Nous ne le croyons pas, car l'État n'est pas encore une entité totalitaire qui assigne en permanence un policier à

chaque citoyen. Alors nous disons donc que la fraude est aussi une question de tolérance de la part des autorités fiscales et qu'elle est fonction de l'échelle de la pratique individuelle. La fraude fiscale procède d'une intention délibérée et se manifeste par des gestes fréquents, portant sur des objets d'une importance significative pour le contribuable concerné. Cette définition nous en convenons, est en opposition à la loi et à la morale. Ceci signifie que la contribution fiscale sous toutes ses formes est un déplaisir qui s'accommode mal du désir humain, et à l'exception des masochistes et mystiques de chasser la douleur et la privation.

## **2. Méthodologie.**

Géographiquement, les marchés du Black market et Roxy à Adjamé, les casses d'Abobo-Adjamé, de Koumassi sont les points de rencontre des contrebandiers de cigarettes, des pièces détachées de véhicules ou toutes autres marchandises de contrebande à Abidjan. Quant à l'alcool, l'axe Abidjan-Grand-Bassam-Aboisso ; les différentes côtes lagunaires, maritimes (Vridi canal, Abobo Doumé, le quai de poissons à l'ancien débarcadère à Treichville) sont là, les endroits de la capitale économique ivoirienne où la contrebande de diverses marchandises a lieu (exemple : alcool, tabac, gasoil, boîtes de conserve, pile, huile alimentaire, etc.). Cette présentation géographique justifie notre terrain d'étude dans cet article. L'activité de fraude douanière a lieu habituellement de nuit à l'abri des regards indiscrets. Les nationalités les plus rencontrées sont les Maliens, les Guinéens pour les cigarettes et Ghanéens pour l'alcool. Sans prétendre atteindre le niveau zéro, la fraude douanière ne peut qu'être réduite marginalement dans le but de la rendre digeste pour l'économie ivoirienne.

L'enquête a donc porté sur des récidivistes fraudeurs déjà connus du fichier des forces de l'ordre et des douanes à Abidjan. Les données chiffrées constituaient en quelque sorte un instrument de validation des récits des acteurs sur leur modus operandi. En ce sens, les données issues des histoires personnelles apportaient un éclairage « objectif » qui complétait les données provenant des entretiens. L'analyse du questionnaire retrace les conditions personnelles d'entrée de l'acteur dans l'activité. Cette systématisme visait bien sûr à assurer la validité des résultats. Les questionnaires retraçant l'histoire de la participation de l'acteur au phénomène étant essentiellement des instruments de mise en valeur professionnelle dans un but d'acquisition de ressources matérielles et/ou symboliques (promotion sociale, gain facile d'argent, intégration dans une sous-culture délinquante où l'activité principale sera la fraude douanière de toute sorte, etc.)

Le classement fait par les acteurs de leurs productions criminelles ne répondait pas toujours à notre exigence de systématisme. Certains intervenants classent, par exemple, parmi les conduites de fraude douanière, des actes de corruption qui s'apparentent davantage à de l'escroquerie qu'à une activité de fraude. D'autres inscrivent la fraude douanière dans des activités de commerce normal qui, en fait, ne répond pas au point de vue juridique à cette réalité. Il est parfois difficile, par ailleurs, de distinguer les actes de fraude présentée de la criminalité des cols blancs, destinée à des auditoires privilégiés et intellectuellement au point. Les entretiens visaient à aller au-delà de l'observation factuelle des tendances mises en lumière par les données chiffrées issues de l'analyse retraçant les motifs qui semblent expliquer la participation des acteurs à l'activité illicite de

fraude douanière, et à saisir les logiques sociales à l'œuvre dans la construction et la transformation de la dynamique de production d'activités criminelles. Elles permettaient d'actualiser les données chiffrées en mettant à jour les rapports de force entre les acteurs et ainsi éviter les inférences abusives auxquelles auraient pu donner lieu des interprétations fondées sur la seule comptabilité des productions délinquantes. Étant donné que les entrevues exploraient le « rationnel » sous-tendant les choix des acteurs en matière de production délinquante, elles pouvaient revêtir pour certains un caractère d'« auto-analyse » (3). En d'autres termes, on a eu l'impression, dans le cadre de certaines entrevues, que la personne interrogée profitait de l'occasion qui lui était donnée de s'interroger sur elle-même sur de la licitation ou de la sollicitation que lui assuraient nos questions ou nos suggestions. Certains intervenants, au terme de l'entrevue, déclaraient eux-mêmes que celle-ci avait été une occasion de faire le point sur leur carrière et/ou de réfléchir sur les motifs de certains choix qu'ils avaient faits au cours de leur vie liée à leur activité illicite de fraude douanière. La recherche de rentabilité économique à tous les prix et à brève échéance conduit certains groupes de personnes regroupés très souvent en réseaux à passer à l'acte de la fraude douanière et ceux-ci sont disséminés dans les différents corridors routiers du district d'Abidjan.

### **3. Résultats.**

#### **3.1 Le cas ivoirien.**

La fraude transfrontalière trouve sa justification dans l'hétérogénéité de l'environnement économique, fiscal et monétaire dans lequel se meut la Côte d'Ivoire. En effet, elle partage ses frontières avec la Guinée et le Liberia à l'Ouest, le Mali et le

Burkina Faso au Nord et le Ghana à l'est. Ces pays fondent leur économie sur une politique de réexportation de produits importés sur le marché mondial à des prix dérisoires vers la Côte d'Ivoire. Ceci explique un différentiel de prix énorme entre les marchandises produites par la Côte d'Ivoire et ceux frauduleusement importés.

Le phénomène de la fraude douanière est aussi long que controversée, il est probablement apparu le jour même où la première taxe a été créée dans les régions frontalières ou sur les côtes. La fraude est à certaines périodes de l'histoire un élément économiquement structurant, au point d'être un élément motivant des interventions étrangères, par des puissances visant à mieux contrôler les flux des marchandises et des taxes. Selon la définition généralement admise par le petit Larousse, « la fraude douanière est l'introduction ou la sortie et la vente clandestine de marchandises prohibées ou soumises à des droits dont on fraude les autorités locales ». En ce qui concerne l'article présent : la fraude douanière est un phénomène à doubles sens, qui joue aussi bien à l'importation comme à l'exportation, la fraude douanière est le résultat de deux grands types de contraintes auxquelles certaines personnes cherchent à échapper soit : à des contraintes de rentabilité économique et à des contraintes nées de l'existence de lois, des règlements et de quotas divers. Pour apprécier au mieux ce concept, on présente ce qui est la criminalité : elle peut se définir comme « un ensemble d'actes criminels et délictueux commis dans un milieu donné par un groupe donné à un moment donné ». Or, un acte criminel et délictueux est une infraction qui porte atteinte au bien-être d'autrui ou de la société et qui déroge significativement des normes socioculturelles qui dictent la conduite normale d'une personne. Ainsi,

on distingue plusieurs types d'activités criminelles. On a, par exemple, la criminalité financière qui désigne les activités financières illégales, échappant aux lois des différents pays. On parle à ce propos de « criminalité en cols blancs ». On a aussi la « cybercriminalité » qui renvoie à tous types de délits perpétrés sur les systèmes et les réseaux informatiques. Ces différents crimes sont, le plus souvent, mis en œuvre par des groupes criminels et s'opèrent à différentes échelles spatiales. En effet, selon l'échelle, on peut par exemple parler de criminalité transnationale ou de criminalité transfrontalière. Ainsi, la criminalité transnationale concerne des bandes criminelles organisées assez stables et d'envergure internationale, dont les acteurs sont de diverses nationalités et les délits perpétrés dans un État donné ont des répercussions dans un ou des États contigus à l'État attaqué. La fraude douanière est considérée comme un phénomène regroupant un ensemble d'actes délictueux dont les auteurs et les répercussions vont au-delà des frontières d'États contigus. Parmi les types d'activités de fraude identifiées dans la sous-région d'Afrique occidentale, il y a la contrebande de marchandises. Cette forme de trafic est particulièrement marquée entre les différents pays de la sous-région ouest africaine. En somme, on entend par fraude douanière, « le transport illégal de marchandises ou de personnes, en particulier au travers de frontières, ceci aux fins d'éviter de payer les taxes ou de faire entrer des produits interdits dans un pays ou, inversement, d'en faire sortir malgré l'interdit. La contrebande comporte plusieurs étapes: la fourniture, la vente, le conditionnement, le transport, l'achat et la distribution ». Il faut dire que la fraude douanière est un phénomène très ancien fondé sur des échanges commerciaux longtemps pratiqués par les populations des États voisins de la

côte d'Ivoire qui ont toujours ignoré les frontières coloniales. Puisqu'étant liées par les mêmes origines historiques et familiales. Quant à la fraude structurée, elle a évolué avec des trafiquants professionnels et organisés disposant de moyens financiers et matériels très importants. Habités des rouages de l'administration, ils usent des imperfections du système de contrôle douanier pour faire entrer irrégulièrement des marchandises sur le territoire ivoirien en général et du district d'Abidjan en particulier. Aussi, détiennent-ils de nombreux circuits de commercialisation de leurs produits à travers tout le pays et toute la région des Lagunes découpage administrative qui couvre Abidjan. C'est la raison pour laquelle, le législateur ivoirien a défini un cadre de répression de cette forme de concurrence déloyale. Enfreins ainsi la loi, celui qui s'adonne à cette forme d'activité. L'exercice de cette pratique illégale est puni par les dispositions de loi depuis 1964. Il a été établi par la loi n° 64-291 du 1er août 1964 (JO. 64, page 1103) portant code des douanes. La sévérité de la répression varie en fonction de la pratique à laquelle s'est adonné le contrevenant. Ces dispositions vont dans le sens d'une meilleure protection de la production nationale. Dans le cas de la Côte d'Ivoire et du district d'Abidjan, les territoires ont subi de façon directe les méfaits liés à cette pratique. Une analyse des ventes en Côte d'Ivoire durant la période de monopole et après la libéralisation intervenue dans le secteur des industries a permis d'apprécier l'acuité de la question de la fraude sur le marché national de marchandises d'une part et du district d'Abidjan d'autre part. Relativement à ce dernier, il faut dire que son cadre juridique a eu à subir de profondes mutations en raison des multiples transformations de l'environnement économique national et international. Du monopole, on est passé à la

libéralisation complète, mais encadrée. Cependant, pour mieux encadrer ce processus, le district d'Abidjan a dans le cadre de la politique d'intégration économique et monétaire mise en place par l'UEMOA adhéré au dispositif tarifaire commun à la sous-région ouest-africaine : cependant, cela n'a pas totalement endigué la poussée grandissante de la fraude douanière qui met en péril la survie de l'industrie ivoirienne d'une part et locale du district d'Abidjan d'autre part. L'histoire de la fraude douanière en Côte d'Ivoire et, malheureusement, dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, n'est pas une histoire que l'on trouve généralement dans un manuel économique ou dans les rapports produits par la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, dans lesquels les droits de douane sont tout simplement l'addition de tarifs extérieurs communs allant de 0 à 20 pour cent (le tarif extérieur commun de la Cedeo est de 0 à 35 pour cent) et la TVA (le taux est 18 pour cent en Côte d'Ivoire). Ceci est, cependant, la réalité en Côte d'Ivoire, où un opérateur économique doit payer 10 fois le coût initial de sa marchandise, hors frais de transport. Ces frais ont deux conséquences énormément négatives pour le pays. La plus évidente est que les importations ou exportations deviennent beaucoup plus chères, y compris de nombreux produits de première nécessité, ce qui augmente par conséquent le coût de la vie. Ces politiques agissent également comme une barrière à l'entrée, protégeant des industries locales, mais décourageant les gains d'efficacité pour les clients. La deuxième conséquence est que, avec de tels coûts d'entrée ou de sortie disproportionnés, la corruption se développe, parce qu'un commerçant sera prêt à payer un fonctionnaire des douanes pour contourner le système, tant que le pot-de-vin sera inférieur au

total des droits de douane. Pour l'inspecteur, la tentation est également grande parce que son salaire est relativement bas par rapport à la corruption potentielle. Pour ces raisons, ce type de processus de « négociation » se produit tous les jours. La fraude douanière peut être considérée comme la réponse logique à un échec du gouvernement, comme l'a souligné Samuel Huntington (4). Elle peut également être considérée comme positive, car elle réduit le coût des importations ou des exportations avec des avantages pour les commerçants et, en fin de compte, pour les clients. Pourtant, la fraude douanière est injuste, car elle n'est pas transparente et dépend largement du pouvoir de négociation de chaque individu. Elle est également consommatrice de temps, ce qui explique les longs délais dans les procédures d'importation ou d'exportation dans la plupart des pays africains. Selon le dernier rapport, 2016 du Doing Business, il faut en moyenne plus de 9 jours (soit 215 heures) pour terminer toutes les procédures d'importation ou d'exportation en Côte d'Ivoire. Le pays est classé 142e sur 189 en 2016. En fin de compte, la réponse politique est simple : réduire les droits d'importation ou d'exportation, simplifier toutes les procédures, et promouvoir la responsabilisation grâce à un accès facile à l'information et aux données. En outre, des contrôles et des audits efficaces, ainsi que la publication des noms des tricheurs (à la fois des secteurs public et privé) ou celle de plaintes sur les médias sociaux peuvent renforcer la crainte de sanctions.

En effet, qu'elle soit transfrontalière ou structurée, la fraude douanière constitue de façon indéniable une menace grave et permanente pour l'industrie ivoirienne notamment celle du district d'Abidjan. Elle a des répercussions graves dans tous les domaines de la vie économique, sociale et politique

de notre pays et du district. Et deviner quoi ? Dans le pays, le niveau de fraude douanière est faible (voir le classement dans les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale, 2016). Et les recettes douanières ont augmenté au fil du temps.

### 3.2 Les diverses raisons de la fraude fiscale.

Elles sont multifactorielles on n'y va de l'accumulation de motifs et de frustrations ressenties ou appréhendées. Elles sont aussi les résultats de malaises profonds difficilement discernables. Selon Lucien Mehl et Merre Beltrame, le comportement du contribuable dépend de multiples facteurs, entre autres, dans son milieu social et professionnel et des conditions d'assujettissement à l'impôt. Pour eux à la source des comportements frauduleux se trouve un appauvrissement marqué du sens du devoir fiscal. C'est un problème de valeur et un problème de société. Comme un problème de société peut avoir plusieurs facettes, nous disons que les chercheurs ont cru que les raisons incitatrices à la fraude du fisc étaient essentiellement économiques. Cependant, leur étude mettait au second plan les motifs d'ordre politique, moral, psychologique, voire technique.

- Les motifs économiques.

Les contribuables se livrent à des analyses coûts-bénéfices avant d'adopter un comportement délinquant ou de choisir au contraire de se conformer aux lois de l'impôt. On dit que la fraude procure à celui qui la commet un gain proportionnel au fardeau fiscal qu'il supporte. Le contribuable se risquerait à tricher que s'il est certain que cela lui rapportera une somme substantielle et que les pénalités encourues seront plutôt légères. Par ailleurs, l'incitatif économique au gain frauduleux dépend, dans certaines mesures, de la conjoncture

économique. En période d'austérité, on peut penser que le contribuable à défaut d'accroître son pouvoir d'achat, va chercher à le maintenir. La fraude lui fournit un moyen rapidement accessible et relativement efficace d'y parvenir. Ce besoin n'est pas aussi pressant dans un contexte de croissance économique, puisque le poids des impôts et l'augmentation du fardeau fiscal peuvent être compensés par la majoration du revenu. Dans ce contexte, le comportement illicite est moins attrayant : on en voit mieux les conséquences fâcheuses, alors qu'on n'est pas obnubilé par la perspective de la perte de revenu. L'attrait de l'argent facile peut, malgré tout, demeurer peu séduisant aux yeux du citoyen dont le système de valeurs personnelles l'amène davantage à préférer une réputation sans tache à une richesse au demeurant aléatoire et parfois éphémère. Cependant, d'autres contribuables n'ont pas pour motifs la quête effrénée à la recherche de l'argent. C'est ce qui a pu exprimer Massimo Bordignon (5), en disant que le niveau de délinquance s'élève avec la hausse du taux de taxation. Il prédit un modèle qui présente qu'une partie des contribuables ne frauderont pas, même si leur intérêt économique immédiat leur commanderait de la faire. L'évaluation donc par le contribuable de la performance générale des dépenses publiques influence le niveau de conformité fiscale dans la population. Ce qui transpire de ce modèle, c'est que le contribuable établit un rapport qualité/prix en ce qui concerne les dépenses publiques. Les motifs économiques ne peuvent pas rendre compte seuls du phénomène.

- Les motifs techniques.

Ceux-ci sont basés sur la faiblesse du système fiscal même. Système confronté à des contribuables ou

fiscalistes très habiles qui le contournent ou encore contourne les dispositions de la loi. André Margainaz et Roger Merkli (6), ont parlé des motifs techniques du fraudeur, ils ont révélé que les lacunes de la loi fiscale, la formation déficiente des agents du fisc et l'action des conseillers fiscaux peu scrupuleux à l'égard du fisc sont d'autres facteurs d'ordre technique qui peuvent stimuler l'évitement. Les raisons techniques de frauder l'impôt appartiennent à la conjoncture qui affecte le contribuable et, en ce sens, elles sont, comme l'état de l'économie, des accélérateurs ou des freins aux comportements délictueux. Ceci est différent de l'appât du gain, qui nous semble plutôt être un motif lié à la personnalité du contribuable. En cela, il s'apparente aux raisons morales et psychologiques de la fraude fiscale, motifs qui à notre avis offrent de meilleures pistes d'analyse, l'individu entretenant avec les impôts et les taxes des rapports fortement émotifs.

- Les motifs psychologiques.

Les contribuables sont influencés par les questions de justice et d'équité, leur comportement et attitude en sont fortement influencés. On peut lorsqu'on donne une parcelle de pouvoir à un individu ou un groupe d'individus même à une entreprise cela risque de passer pour du favoritisme et peut constituer de ce fait un déni de justice envers les autres contribuables. Or la loi doit être impersonnelle, universelle, impartiale dans son application. Aucune loi fiscale ne s'applique réellement de manière universelle et de manière impartiale, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de personnaliser les impôts, ou non, justement, de la justice et de l'équité entre les contribuables. Cette difficulté de concilier la justice d'imposition (le choix des objets imposables et de ceux qui doivent

contribuer) et l'équité (l'effort fiscal demandé à un contribuable) cause chez les individus un problème moral. Devant ce qu'il considère, à tort ou à raison, comme une injustice, le contribuable doit-il se soumettre comme le stipule la loi ou doit-il se révolter comme l'exigerait le « bon droit » ? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Mehl et Beltrane soutiennent que l'impôt constitue une obligation sociale, dont la nature et l'étendue dépendent des conceptions de la société considérée, et notamment l'idée qu'elle se fait du devoir et de la justice ? Le comportement du contribuable se déterminerait en fonction du rapport qu'il établit entre les obligations du devoir fiscal du citoyen et son évaluation de la justice du système des impôts. Cela suppose qu'un fort sentiment d'injustice fiscale incite le contribuable à poser des gestes à l'égard du fisc dans le but de refaire l'équilibre entre le devoir et la justice. Le danger est que l'individu confond son intérêt personnel avec sa perception des imperfections du système. Tout ce qui entrave la progression de son enrichissement est vite assimilé à l'abus de la part de l'État. Jean-Claude Martinez (7) voit dans les décisions politiques fiscales, une juste cause pour la fraude fiscale. Du sentiment d'injustice et d'oppression, en effet, il n'y a qu'un pas qu'un bon nombre de personnes s'empressent de franchir. Cela s'explique dans la mesure où le fardeau fiscal comporte en lui-même un seuil de tolérance que l'on croit toujours infranchissable. Il y a une limite psychologique à l'imposition qui est différente de celle de la capacité économique de contribution aux finances publiques tout comme elle est différente de la limite morale de la taxation. Pour l'individu, l'impôt, avant de se transformer éventuellement en une prestation de services publics individuels et collectifs, est une privation de ses propres ressources. L'impôt est une privation subie

individuellement et plus ou moins bien tolérée selon les circonstances. La personnalité de l'individu ainsi que le niveau de taxation en vigueur sont des facteurs qui se conjuguent pour créer un climat favorable aux actes frauduleux. Parlons des motifs politiques.

- Les motifs politiques.

La fraude fiscale serait dans son sens politique l'expression d'un mécontentement, voire une frustration non exprimée. Guy Peters (8) dit que là où s'active un mouvement de protestation contre la fiscalité, le taux de fraude est faible, les citoyens ayant à leur disposition un outil ou une tribune pour exprimer leur mécontentement. À l'inverse, là où il n'existe pas d'organisation de cette nature, la délinquance fiscale serait une voie pour se faire entendre. Devant de nouvelles exigences découlant des activités économiques du commerce international, aux missions initiales de surveillance des frontières fiscales et financières, se sont ajoutées d'autres missions notamment économiques de collaboration avec d'autres administrations de coopération de formation aux techniques modernes de gestion des activités douanières et récemment de sécurité. Ce qui a pour conséquence sur le plan juridique l'adaptation de la législation à ce nouvel environnement. Parmi les axes de cette adaptation figure la simplification des formalités liées au dédouanement, la création des procédures permettant de rapprocher les opérateurs économiques de l'Administration douanière telle que le dédouanement à domicile. L'octroi des régimes suspensifs dits « économiques » susceptibles de les placer dans des conditions favorables pour affronter la compétition internationale, l'harmonisation et l'uniformisation au plus haut degré des régimes douaniers, la conception et la

vulgarisation d'un langage commun du commerce international et d'une éthique douanière. Malgré cet effort, l'image que la Douane suscite auprès du public en général et des Ivoiriens en particulier est négative. Les services douaniers font de la tracasserie, ils sont qualifiés parfois de voleurs de fraudeurs et de terroristes fiscaux pour ne citer que ces quelques caractéristiques saillantes. C'est un réquisitoire sévère à l'image des collecteurs cupides d'impôt évoqués dans la Bible chrétienne. Comme écrivait Kabongolo Lukumu « la fraude douanière est mythologique, quand on bouche une issue, c'est automatiquement qu'une autre se crée ». En nous engageant dans cette difficile voie intellectuelle, nous avons conscience qu'il sera utile de nous armer de ténacité, pourvu que nous atteignons notre objectif qui est : proposer aux gouvernants ivoiriens une gestion plus efficace du dispositif de surveillance aux différentes entrées douanières d'Abidjan. Surtout mettre à l'abri les opérateurs économiques honnêtes de toutes les dérives liées à une surestimation des taxes et droits de douane. Arriver en définitive, à veiller à la saine application des sanctions adéquates aux infracteurs. Pour réussir ce challenge, il faut une approche éthique, donc de moralisation de la vie publique. Bruno Mupinganayi (9) nous donne la quintessence sous deux aspects que voici : celle-ci se décline comme la fidélité absolue à un idéal qu'il faut honorer, quelles que soit les conséquences matérielles, c'est cela que cette éthique justifie, la devise des esprits chevaleresques selon laquelle « faire ce que l'on doit, adienne que pourra ». À cette litote, ajoutons cette autre pensée de Gilbert Hottois (10) : « l'éthique de conviction réclame la pureté absolue des moyens et s'accommode de l'indifférence à l'égard des conséquences. Ce n'est donc pas l'efficacité qui prime, c'est-à-dire le triomphe matériel d'une valeur,

mais son respect par celui qui agit et tout au long de son action ». Concernant l'Éthique de responsabilité, Max Weber (11) pense que cette forme d'éthique est extravertie au sens où elle s'inquiète des conséquences concrètes de l'action sur les autres. Son attribution essentielle est sa force de prédiction quant aux effets des actions entreprises et des moyens utilisés. Weber dit que l'éthique de responsabilité est celle qui guide tout responsable politico-administratif dans le sens de la rationalisation croissante de l'activité sociale. C'est une nécessité, ainsi que le pense le professeur Bongeli (12) « aucune réflexion commune n'est entreprise pour juguler la crise ».

La Côte D'Ivoire en fonctionnant sans recherche scientifique, sans structure de réflexion nationale sur la fraude en général et sans appui des efforts intellectuels rationnels, aussi sans maîtriser la fraude douanière spécifiquement ne pourra amorcer un développement économique et social soutenu et stable. La fraude douanière est un phénomène ancien de par ses causes et ses manifestations et revêt aujourd'hui des formes multiples. Elle entraîne des conséquences dommageables inestimables pour les industries locales africaines. L'exemple de l'industrie textile confrontée à la fraude sur le pagne en est une illustration convaincante. Concernant les formes actuelles de fraude douanière, on pourrait distinguer entre la fraude transfrontalière, pratiquée par les populations de localités riveraines en Afrique sur les différents corridors routiers et des entrées routières par exemple d'une part, et la fraude structurée pratiquée par des commerçants de l'informel disposant d'une bonne assise financière et matérielle, d'autre part.

### 3.3 Stratégies concrètes et efficaces de lutte.

C'est la raison pour laquelle, il a fallu définir des stratégies concrètes et efficaces de lutte contre ce phénomène qui a pris de nouvelles dimensions inquiétantes : il s'agit de sa criminalisation et de sa professionnalisation par les NTIC. Selon le bureau des douanes chargé des enquêtes financières à la direction générale des douanes, la difficulté à éradiquer la contrefaçon et la contrebande est imputable à la limitation de l'action douanière comme prévu par les textes en vigueur, mais aussi au manque d'expertise et de formation pour distinguer un produit contrefait du produit authentique. La douane ivoirienne n'est pas toujours outillée pour faire la différenciation entre le plagiat, une imitation, une reproduction illégale, une copie illicite, le faux et le vrai, l'original et l'authentique. Cela ne donne pas raison aux acteurs économiques de croiser les bras pour observer l'évolution galopante du fléau. C'est pourquoi, des actions visant à réduire ce phénomène dans notre pays doit être menées non seulement par l'État. Les opérateurs économiques, mais aussi par les distributeurs et les consommateurs. Quant aux distributeurs et consommateurs, ils doivent être sensibilisés sur les méfaits de ce fléau. La lutte contre la fraude douanière doit être celle de chaque Ivoirien. Un seul geste pour le faire : exiger toujours le produit original et refuser celui de la contrefaçon ou de contrebande qui tue. Il faut faire une pédagogie approfondie autour de ce fléau afin de modifier sensiblement les habitudes et les comportements des populations. Les campagnes médiatiques d'envergure pourraient accompagner des tournées de sensibilisation à l'échelle nationale, sans oublier l'outil précieux que représente l'école dans la formation des habitudes des futurs citoyens. Il faut aussi de plus en plus que les fonctionnaires

d'état tendent vers une conscience professionnelle (problème d'éthique). Malgré la présence de loi à savoir : l'article 319 du Code pénal qui stipule que « sont punies d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou encore de 3 mois à 3 ans toutes sortes de contrebande et de contrefaçon ». Des entrepreneurs ou des individus ont décidé de prospérer dans ce commerce illicite de produits de contrebande à travers des réseaux bien ficelés. Ils s'approvisionnent dans certains pays de la sous-région et écoulent leurs marchandises par des détaillants disséminés à travers tout le territoire d'Abidjan et même le reste du pays. La floraison du commerce illicite de cigarettes et d'alcool ou toute autre marchandise constitue une menace pour les consommateurs eux-mêmes, les entreprises locales, l'état et la société toute entière. En ce qui concerne la coopération internationale la douane ivoirienne doit prendre les mesures suivantes : développer les échanges d'information et de renseignement entre les administrations des douanes des pays étrangers notamment celles des pays de l'Union Economique et monétaires Ouest-Africains (UEMOA). Bénéficier des opportunités d'assistance technique tant bilatérale que multilatérale. Suivre l'évolution des instruments et des techniques internationaux et tirer profit des expériences des autres administrations douanières dans le domaine de la lutte contre la fraude. Aux gouvernements et pouvoirs publics, la valorisation des ressources humaines et de la formation, les ressources humaines représentent un facteur très important dans la lutte contre la contrebande. De ce fait, la composante humaine doit être qualifiée pour mieux accomplir ces tâches, cela ne peut avoir lieu que par : l'accroissement du nombre des effectifs au niveau des services chargés de la lutte contre la contrebande notamment dans les brigades mobiles

qui assurent cette mission au niveau des frontières du sud, ainsi que l'utilisation de la gestion des carrières pour mettre les bons fonctionnaires dans les postes qui leur sont adéquats. L'amélioration des conditions de vie des agents de douanes en matière de restauration, d'hébergement et d'hygiène. La motivation des agents de douanes au moyen de l'octroi des rémunérations pour les encourager à exercer leurs missions dans les postes frontaliers. Le développement, la formation, le recyclage et le perfectionnement périodiques des agents de douanes notamment sur le plan pratique, pour permettre à ces derniers d'avoir une meilleure connaissance du terrain, une bonne maîtrise de la géographie et des reliefs des régions frontalières, et une meilleure utilisation des moyens de transports et de télécommunication. Le recrutement des chauffeurs-guides pour les opérations de poursuite sur terrain. L'organisation des séminaires et des journées d'étude dans le domaine de la répression de la contrebande. Cette situation qui menace gravement la survie de l'économie nationale nécessite l'adoption et la mise en œuvre de mesures vigoureuses ayant pour objectifs d'une part de redonner confiance au secteur privé et de limiter les conséquences sociales de la crise d'autre part. De restaurer l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur notamment sa position de leader dans la sous-région. En ce qui concerne les moyens organisationnels dans ce cadre, il y a lieu de mentionner que la mission de lutte contre la fraude douanière au niveau des frontières terrestres ne peut être assurée uniquement par les brigades mobiles. De ce fait, il est nécessaire de procéder au renforcement de la collaboration interservices, et d'enlever l'ambiguïté sur le rôle du bureau de la lutte contre la fraude dans les régions des lagunes ainsi que de procéder à l'élaboration d'une banque

de données qui permettra l'échange rapide et facile des informations entre les services des différentes régions. Dans le cadre de la lutte contre ces fléaux, l'État en collaboration avec le district d'Abidjan a pris des mesures avec la création d'un établissement public dénommé Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI). Cet établissement est chargé d'administrer le système de la propriété intellectuelle notamment de protéger tous les titres de propriété intellectuelle tels que définis par l'accord de Bangui et de combattre en synergie avec les services compétents que sont la douane, la police économique et la gendarmerie, toute fraude douanière, toute contrefaçon dans ce domaine. Une lutte efficace contre ces phénomènes suppose avant tout l'enregistrement des actifs de propriété industrielle notamment les marques, noms commerciaux, indications géographiques, dessins ou modèles industriels, etc. Ce qui confère au titulaire le monopole d'exploitation de ses actifs. C'est la raison pour laquelle la preuve de la protection est le préalable à toute action en justice contre la contrebande ou la contrefaçon d'où l'intérêt pour les opérateurs économiques de s'adresser à l'OIPI. La sensibilisation des consommateurs est également un facteur important de lutte. Elle relève beaucoup plus de la stratégie marketing des entreprises. Elles doivent communiquer avec les consommateurs sur l'originalité de leurs produits afin de distinguer le produit original du produit de mauvaise qualité.

Toutefois, les pouvoirs publics et les autorités locales du district d'Abidjan peuvent accompagner les entreprises à travers des insertions dans la presse et des affichages. La police économique, la douane et la gendarmerie sont compétentes en matière de répression. Ces forces de l'ordre agissent sur plaintes de victimes ou instructions du juge. Pour le terrain, les véhicules tout terrain sont

incontournables pour les poursuites et les embuscades. La haute technologie : les talkiewalkies, les GPS, les satellitaires.

#### 3.4. Les autorités d'Abidjan ne restent pas les bras croisés en face du phénomène.

On constate que tout cet effort est limité dans le temps, car chaque année qui passe voit les fraudeurs dynamisés leur mode opératoire soit par la route, les airs ou au niveau maritime et fluvial, pour arriver à contourner les règlements et les portes d'entrée douanière. Les saisies en sont l'illustration. Et cette situation est rendue plus palpable à travers les réactions des enquêtés ainsi, ceux-ci conviennent dans leur majorité que plus les dispositifs de surveillance sont moins efficaces, plus les frontières sont poreuses, plus la fraude douanière atteint des pics. Les infracteurs ne croisant pas de résistances ne se font pas prier pour étaler leurs tentacules à travers tous les secteurs d'activités sinistrantes petit à petit tout le corps économique local puis national. Une illustration du sinistre concerne les dispositifs mis en place par les autorités qui sont moins efficaces soit 57,57 %. La réponse qu'il y a à retenir c'est que la nature des dispositifs de surveillance mis en œuvre aux différents corridors ou aux frontières par les autorités détermine le niveau du passage à l'acte de la fraude douanière. Ainsi, plus les dispositifs présentent des faiblesses, plus elle est élevée la fraude douanière. Plus les dispositifs de surveillance aux frontières se montrent efficaces, moins sont les fraudes aux droits et taxes des douanes. Pour faciliter les dédouanements, les autorités douanières ont mis en place un guichet unique qui regroupe tous les processus de dédouanement afin de rendre plus rapide ce processus et éviter les surplus ou surestimation des droits et taxes de douane. Mais la TVA est de 18 %

en Côte d'Ivoire ce qui semble toujours être encore supporté comme un fardeau pour certains opérateurs économiques ou groupes d'individus en réseaux qui cherchent toujours à contourner les paiements aux différentes portes douanières. Les enquêtés l'illustrent bien, pour plus de 56 % de quand il y a surestimation des droits et taxes, les opérateurs économiques passent à la fraude douanière. En somme ce qui ressort de ce constat en cas de surestimation des droits et taxes de douane, une majorité de personnes conviennent que le passage à l'acte de fraude est très tentant. Les résultats ont montré qu'en matière de fraude douanière on est plus aux civiles qu'au pénal en d'autres termes on transige plus qu'on pénalise. Cette caractéristique administrative fait qu'il est souvent difficile, les applications des sanctions aux fraudeurs douaniers.

Quand il y a des applications médiocres ou passables des sanctions aux infracteurs rien ne peut arrêter la récidive à la fraude douanière, il faut bonifier les applications de sanctions, si l'on veut réduire dans un seuil tolérable les fraudes douanières à l'économie, une bonne application des sanctions ne change pas les pratiques des gens, qu'on applique les sanctions les plus draconiennes, ou pas des personnes véreuses continueront de frauder.

#### **4. Discussion.**

##### 4.1 Hypothèses pouvant expliquer les fraudes douanières à Abidjan.

Au vu de tout ce qui précède, nous avons retenu que, où il y a des activités économiques, des échanges, des hommes et des histoires où on fait des recettes, des recouvrements de sommes d'argent, certains opérateurs ou personnes regroupés en groupe criminel, ne se feront pas prier

pour trouver les mécanismes ou modes opératoires efficaces. Ils camoufleront leurs activités, floueront l'autorité, chercheront des complicités dans toute l'administration en soudoyant tout le monde du bas jusqu'au sommet.

L'utilisation de l'analyse des réseaux sociaux pour cibler les réseaux criminels et l'ajout de coefficients de pondération des attributs et des liens aux ensembles de données des réseaux sociaux relatifs aux réseaux criminels peuvent signaler quels membres du réseau sont les plus intéressants à cibler par responsables de l'application de la loi. L'analyse des réseaux sociaux offre aux responsables de l'application de la loi un outil potentiellement puissant pour schématiser les rapports entre chacun des fraudeurs à l'intérieur du même marché ou de la même organisation criminelle ainsi qu'entre des organisations criminelles distinctes. Ces schématisations, ou sociogrammes, comme on les appelle dans le domaine de l'analyse des réseaux sociaux, procurent à la fois une représentation visuelle des rapports sociaux ainsi qu'une possibilité pour les analystes de déterminer mathématiquement qui sont les principaux protagonistes au sein d'un réseau. L'analyse des réseaux sociaux est axée principalement sur les propriétés structurales des groupes et la combinaison des données des réseaux sociaux, comme les types de rapports (p. ex. les liens de communication, les liens d'obéissance). La combinaison des données statistiques sur les groupes ou les individus liés à l'intérieur du réseau peut nous permettre de déterminer non seulement qui est important au sein d'un réseau donné, mais pourquoi ces personnes sont importantes. Et quelle importance ont-elles dans le fonctionnement du réseau? Une telle combinaison de techniques permet une analyse plus détaillée des réseaux criminels. Pour combiner ces deux types de données

Schwartz et Rousselle (13) proposent un modèle de pondération des réseaux binaires : « matrice des menaces Sleipnir ». Lorsqu'on combine cette approche, comme le proposent les auteurs, avec d'autres mesures des réseaux sociaux récemment mises au point, cela permet à l'analyste de déterminer les principaux protagonistes au sein du réseau (p. ex. les mesures du degré de fragmentation et de portée de Borgatti (14)), nous obtenons un outil pouvant servir au repérage des acteurs optimaux à cibler au sein d'un réseau criminel, approche qui s'avère souvent nécessaire pour mieux diriger les efforts d'application de la loi sur les secteurs où ils auront le plus d'efficacité. Contrairement aux simples mesures de la fragmentation, une approche pondérée nous permet toutefois de tenir compte des facteurs propres à chacun des membres du réseau. Une faiblesse possible du modèle signalé par les auteurs est le calcul des coefficients de pondération du partage des ressources.

Vu l'absence de recherches antérieures dans ce domaine, les auteurs proposent une combinaison d'une approche itérative à la détermination de tels coefficients s'appuyant sur l'opinion d'expert des enquêteurs et des analystes du renseignement. Même si une telle approche est certainement utile en l'absence de méthodes et de données plus rigoureuses, les auteurs affirment que des recherches plus poussées dans ce domaine, plus précisément sur le volume de réciprocité et de partage des ressources au sein des réseaux criminels, pourraient infiniment contribuer à l'exactitude et à la fiabilité du modèle. Et comme a dit Victor Hugo (15) : « ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent ».

#### 4.2 L'État l'initiateur du contrôle de nos corridors et frontières.

L'État au premier chef doit être l'initiateur du contrôle de nos corridors et frontières, il doit sensibiliser chacun de nous aux bonnes attitudes citoyennes. Mais nous disons que la fraude douanière à Abidjan fonctionne comme une pieuvre. Selon Gérard Verna (16) la fraude douanière a des têtes pensantes et des tentacules qui disséminent les marchandises de la fraude sur les marchés. Les règles de la bonne gouvernance ne sont plus observées. Les états ont d'autres priorités et préoccupations que de s'intéresser au bien-être des gouvernés en d'autres termes leur souci ne concerne plus le bien-être des populations, mais plutôt leur propre survie.

« Coalitions en évolution » : Adoption du modèle de réseau. À Abidjan, on assiste à des réseaux peu structurés et peu étendus de fraudeurs en douane qui réagissent aux fluctuations des environnements économique, politique et juridique (17).

#### 4.3 Proposition d'un cadre d'évaluation du risque pour le crime organisé.

En vertu des anciens modèles, nous ne nous concentrons pas que sur les acteurs criminels. Avec le modèle hybride, on met l'accent à la fois sur les fraudeurs douaniers et sur leur environnement opérationnel (les secteurs économiques licites et illicites. Proposition d'un modèle hybride axé sur les réseaux, le marché et l'entreprise : adoption d'un modèle hybride axé sur une combinaison des modèles de réseau, de marché et d'entreprise. Halstead (18) affirme que l'adoption des modèles économiques axés sur le marché et l'entreprise ou la ligne de l'inter connectivité et l'interdépendance des marchés licites et illicites décrivent les réseaux criminels comme étant rationnels et axés sur le

profit. Smith pense que ces modèles sont axés sur la dynamique et l'interdépendance des marchés. Il parle de l'application des théories du comportement des entreprises aux réseaux criminels. Pour lui, ce sont des zones grises entre comportement licite et illicite.

Le crime organisé est essentiellement symbiotique plutôt que parasitaire. Ce sont des échanges sur le libre marché de nombreux biens et services.

### **5. Conclusion générale.**

La recherche de rentabilité économique à tous les prix et à brève échéance conduit certains groupes de personnes regroupés très souvent en réseaux à passer à l'acte de la fraude douanière et ceux-ci sont disséminés dans les différents secteurs d'activités du district d'Abidjan. « Coalitions en évolution » : Adoption du modèle de réseau. Ceci signifie que la contribution fiscale sous toutes ses formes est un déplaisir qui s'accommode mal du désir humain, et à l'exception des masochistes et mystiques de chasser la douleur et la privation. À Abidjan, on assiste à des réseaux peu structurés et peu étendus de fraudeurs en douane qui réagissent aux fluctuations des environnements économique, politique et juridique. En effet, qu'elle soit transfrontalière ou structurée, la fraude douanière constitue de façon indéniable une menace grave et permanente pour l'industrie ivoirienne notamment celle du district d'Abidjan. Elle a des répercussions graves dans tous les domaines de la vie économique, sociale et politique de notre pays et du district. La Côte D'Ivoire en fonctionnant sans recherche scientifique, sans structure de réflexion nationale sur la fraude en général et sans appui des efforts intellectuels rationnels, aussi sans maîtriser la fraude douanière spécifiquement ne pourra amorcer un développement économique et social soutenu et

stable. Vu l'absence de recherches antérieures dans ce domaine, les auteurs proposent une combinaison d'une approche itérative à la détermination de tels coefficients s'appuyant sur l'opinion d'expert des enquêteurs et des analystes du renseignement. Même si une telle approche est certainement utile en l'absence de méthodes et de données plus rigoureuses, les auteurs affirment que des recherches plus poussées dans ce domaine, plus précisément sur le volume de réciprocité et de partage des ressources au sein des réseaux criminels, pourraient infiniment contribuer à l'exactitude et à la fiabilité du modèle. Et comme a dit Victor Hugo : « ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent ». Le crime organisé est essentiellement symbiotique plutôt que parasitaire. Ce sont des échanges sur le libre marché de nombreux biens et services. Quand il y a des applications médiocres ou passables des sanctions aux infracteurs, rien ne peut arrêter la récidive à la fraude douanière, il faut bonifier les applications de sanctions, si l'on veut réduire dans un seuil tolérable les fraudes douanières à l'économie, une bonne application des sanctions ne change pas les pratiques des gens, qu'on applique les sanctions les plus draconiennes, ou pas des personnes véreuses continueront de frauder. Toutefois, les pouvoirs publics et les autorités locales du district d'Abidjan peuvent accompagner les entreprises à travers des insertions dans la presse et des affichages. La police économique, la douane et la gendarmerie sont compétentes en matière de répression. Ces forces de l'ordre agissent sur plaintes de victimes ou instructions du juge. Pour le terrain, les véhicules tout terrain sont incontournables pour les poursuites et les embuscades. La haute technologie : les talkiewalkies, les GPS, les satellitaires. L'administration des douanes a le mérite de faire des efforts énormes pour lutter contre la fraude, ce qui

fait d'elle un moteur essentiel de l'économie ivoirienne, il reste cependant qu'elle est astreinte à respecter les règles du contentieux douanier. La soumission de l'administration des douanes aux règles du droit douanier constitue un gage de sécurité pour les opérateurs économiques qui ont besoin d'être rassurés sur le fait que le pays dans lequel ils investissent est un État de droit respectueux des lois dont il s'est doté. L'administration des douanes ivoiriennes doit donc faire cet effort d'appliquer de manière stricte les règles du contentieux douanier afin de mieux relever les défis financiers qui lui sont assignés.

#### Notes.

- (1). Lauré M., *Traité de politique fiscale. compte rendu*, PUF, Paris, 1956.
- (2). Gaudemet P-M., Molinier J., *Finances publiques*, Montchrestien, Paris, 1997.
- (3). Bourdieu P., *La misère du monde*, édition Seuil, Paris, 1993.
- (4). Huntington S., *Éléments d'analyse pour une économie de la corruption*, Persée, Paris, 1968 ; Huntington S., *Political order in changing societies*, Yale University Press, New Haven, 1968.
- (5). Bordignon M., « A fairness approach to income tax evasion », *Journal of Public Economics*, vol. 52, n. 3, 1993.
- (6). Margairaz A., Merkli R., *La fuite devant l'impôt et les contrôles du fisc*, Librairie Marguerat, France, 1985.
- (7). Martinez J-C., *La fraude fiscale*, PUF, Paris, 1984.
- (8). Guy Peters B., *The Politics of Taxation: A Comparative Perspective*, Blackwell, 1991.
- (9). Mupinganayi B., « Éthique et déontologie professionnelle », cours séminaire DEA, UNIKIN, UNESCO, Kinshasa, 2004.
- (10). Hottois G. et al., « Éthiques du vivant », UNESCO, Paris, 1998.
- (11). Weber M., *Le savant et le politique*, Plon, Paris, 1995.
- (12). Bongeli E., *Sociologie et sociologues Africains : pour une recherche sociale citoyenne au Congo Kinshasa*, l'Harmattan, Paris, 2002.
- (13). Schwartz D., Rousselle T., « Using social network analysis to target criminal networks », *Trends in Organized Crime*, vol. 12, n. 2, 2009, pp. 188-207.
- (14). Borgatti S.P., Martin G.E., Jeffrey C. J., *Analyzing social networks*, Sage, 2013.
- (15). Hugo V., *Les châtements* (édition tronquée), Bruxelles, 1853.
- (16). Verna G., *La grande triche. Éthique, corruption et affaires internationales*, La Découverte, Paris, 1994.

- (17). Mastrofski S., Potter G., « Controlling Organized Crime: A Critique of Law Enforcement Policy », *Criminal Justice Policy Review*, vol. 2, n. 3, 1987.
- (18). Halstead B., « The Use of Models in the Analysis of Organized Crime and Development of Policy », *Transnational Organized Crime*, vol. 4, n. 1, 1998, pp. 1-24.

#### Bibliographie.

- Abia Bile V., « Contentieux douaniers et les pratiques de l'administration des douanes ivoiriennes », Côte d'Ivoire, 7 novembre 2007.
- Afoto Elenga-Di-Okanga J., *Lutte contre la fraude douanière en RD Congo*, l'Harmattan, Paris, 2010.
- Bamba L., *La contrebande de cigarettes et d'alcools à Abidjan*, Éditions universitaires européennes, Allemagne, 2016.
- Banque Mondiale, *Les indicateurs de la gouvernance*, 2016.
- Bongeli E., *Sociologie et sociologues Africains : pour une recherche sociale citoyenne au Congo Kinshasa*, l'Harmattan, Paris, 2002.
- Bordignon M., « A fairness approach to income tax evasion », *Journal of Public Economics*, vol. 52, n. 3, 1993.
- Borgatti S.P., Martin G.E., Jeffrey C. J., *Analyzing social networks*, Sage, 2013.
- Bourdieu P., *La misère du monde*, édition Seuil, Paris, 1993.
- Gaudemet P-M., Molinier J., *Finances publiques*, Montchrestien, Paris, 1997.
- Guy Peters B., *The Politics of Taxation: A Comparative Perspective*, Blackwell, 1991.
- Halstead B., « The Use of Models in the Analysis of Organized Crime and Development of Policy », *Transnational Organized Crime*, vol. 4, n. 1, 1998, pp. 1-24.
- Hottois G. et al., « Éthiques du vivant », UNESCO, Paris, 1998.
- Hugo V., *Les châtements* (édition tronquée), Bruxelles, 1853.
- Huntington S., *Éléments d'analyse pour une économie de la corruption*, Persée, Paris, 1968.
- Huntington S., *Political order in changing societies*, Yale University Press, New Haven, 1968.
- Lauré M., *Traité de politique fiscale. compte rendu*, PUF, Paris, 1956.
- Margairaz A., Merkli R., *La fuite devant l'impôt et les contrôles du fisc*, Librairie Marguerat, France, 1985.
- Martinez J-C., *La fraude fiscale*, PUF, Paris, 1984.
- Mastrofski S., Potter G., « Controlling Organized Crime: A Critique of Law

Enforcement Policy», *Criminal Justice Policy Review*, vol. 2, n. 3, 1987.

- Mupinganayi B., « *Éthique et déontologie professionnelle* », cours séminaire DEA, UNIKIN, UNESCO, Kinshasa, 2004.
- Schwartz D., Rousselle T., « Using social network analysis to target criminal networks »,

*Trends in Organized Crime*, vol. 12, n. 2, 2009, pp. 188-207.

- Verna G., *La grande triche. Éthique, corruption et affaires internationales*, La Découverte, Paris, 1994.
- Weber M., *Le savant et le politique*, Plon, Paris, 1995.

## **Violenza domestica: quali competenze e conoscenze dell'infermiere in emergenza?**

### **Violence conjugale : quelles qualifications et connaissances les infirmiers du service d'urgence devraient-ils avoir?**

### **Domestic violence: what skills and knowledge a nurse of the Emergency Service should have?**

*Valeria Cremonini, Debora Menghi, Katia Mattarozzi, Ivan Rubbi\**

#### **Riassunto**

Il fenomeno della violenza domestica e le condotte di approccio a questo problema assumono una particolare rilevanza sia sociale che sanitaria. Lo scopo della ricerca è quello di misurare le conoscenze e le competenze degli infermieri che prestano servizio nelle realtà operative di ED (Emergenza Dipartimento) rispetto alla gestione in urgenza della donna che ha subito violenza domestica. E' stato effettuato uno studio osservazionale trasversale che ha coinvolto gli infermieri del servizio di emergenza intraospedaliera (EDI) e Extraospedaliera (EDE) in tre ambiti territoriali afferenti ad una Azienda Sanitaria del nord Italia. Il campione è di tipo non probabilistico. Il questionario scelto è stato Help- Knowledge and Attitudes of Gender - Based Violence. Si evidenzia un risultato con un range di risposte corrette che vanno dal 72,6% al 99%.

La comparazione fra gli infermieri dell'EDE e quelli dell'EDI ha evidenziato una maggiore comprensione del fenomeno dell'IPV (Intimate Partner Violence) da parte di questi ultimi; ciò con molta probabilità può essere dovuto, da un lato, al fatto che i secondi possiedono più strumenti e tempo per riconoscere i segni di maltrattamento, mentre la donna, dall'altro, ha la possibilità di ricercare maggiore empatia, un sostegno psicologico e una guida ai servizi che possano aiutare la propria famiglia. Le correlazioni provano, inoltre, una notevole sensibilità che il personale di ED ha sulle diverse tipologie di maltrattamenti, non solo fisiche, ma anche psicologiche, economiche e sessuali. Con molta probabilità tali conoscenze sono legate all'esperienza sul campo in quanto il 56,6% (n=56) del campione ha un'anzianità di servizio che va dagli 11 ai 30 anni.

#### **Résumé**

Le phénomène de la violence conjugale et les différentes approches à ce problème sont particulièrement importants sur les plans social et sanitaire. Le but de cette recherche est d'évaluer les compétences et les connaissances des infirmiers travaillant aux services d'urgence (ED) et qui assurent la prise en charge des femmes victimes de violence conjugale. Une étude par observation a été menée impliquant les infirmiers des services d'urgence intrahospitaliers (EDI) et extrahospitaliers (EDE) de trois territoires liés à une unité de soins du nord de l'Italie. Il s'agissait d'un échantillon non probabiliste et le questionnaire choisi était le Help-Knowledge and Attitudes of Gender-Based Violence.

Le résultat a été globalement positif et les réponses correctes allaient de 72,6 % à 99 % selon les questions. La comparaison entre infirmiers de l'EDE et de l'EDI a montré que ces derniers ont une meilleure connaissance du phénomène de la violence d'un partenaire intime (IPV - Intimate Partner Violence) par rapport aux premiers. Cela est peut-être dû au fait que, d'un côté, les infirmiers EDI ont davantage d'outils et de temps pour reconnaître les signes d'abus, tandis que la femme, de l'autre, a la possibilité de recevoir davantage d'empathie, un soutien psychologique et un guide aux services du territoire pour aider sa famille.

En outre, les corrélations démontrent que le personnel ED est très conscient des différentes formes de maltraitance, qui ne concernent pas seulement le cadre physique, mais aussi les domaines psychologiques, économiques et sexuels. Il est fort probable que ces connaissances soient liées à leur expérience car 56,6 % des personnes interrogées travaillent dans ce secteur depuis au moins 11 ans.

#### **Abstract**

The phenomenon of domestic violence and the different approaches to this are especially important both from a social and health point of view. The aim of the survey is to measure the skills and knowledge of the nurses who work in Emergency

\* Valeria Cremonini, Dottore di ricerca, Corso di Laurea in "Infermieristica" - Università di Bologna - AUSL Romagna Ravenna; Debora Menghi, Infermiera, Dipartimento cure primarie - AUSL Romagna Ravenna; Katia Mattarozzi, Ricercatore - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - Università di Bologna; Ivan Rubbi, Dottore di ricerca, Corso di Laurea in "Infermieristica" - Università di Bologna - AUSL Romagna Ravenna.

Departments providing medical care to women who are victims of domestic violence. An observational study was implemented involving the nurses of the Intra-hospital Emergency Services (EDI) and of the Extra-hospital Emergency Services (EDE) of three territories linked to a Northern Italian healthcare unit. The sample is a non-probabilistic one. The title of the administered questionnaire is Help-Knowledge and Attitudes of Gender-Based Violence.

There was a positive result overall with a range of correct answers ranging from 72.6% to 99% depending on the question. The comparison between EDE and EDI nurses showed a better understanding of the IPV phenomenon (Intimate Partner Violence) amongst the latter. This may be due to the fact, on the one hand, that EDI nurses have more tools and time in order to recognize the signs of abuse, while women, using the other services, have the possibility to get more empathy and psychological support along with information about assistance provided by territorial services available for families. Correlations demonstrate, moreover, that EDI staff have a strong awareness of the various kinds of abuse, not only physical but also psychological, economical and sexual ones. This particular knowledge is most likely linked to their experience because 56.6% of respondents have been working in this field for 11 to 30 years.

**Key words:** intimate partner violence; assessment; emergency department; nursing.

## 1. Background.

La violenza domestica costituisce purtroppo un fenomeno molto diffuso che si pone di frequente al centro del dibattito quotidiano, mediatico e politico, a livello mondiale. Non esiste una definizione universalmente accettata della violenza domestica; l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la prima volta ne fornisce una definizione dichiarando che si tratta di "ogni forma di violenza fisica psicologica o sessuale e riguarda tanto a soggetti che hanno, hanno avuto, o si propongono di avere una relazione intima di coppia, quanto a soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo" (1). Nella letteratura anglosassone alla terminologia *domestic violence* si preferisce quella di *Intimate Partner Violence* (IPV) che rappresenta il concetto della violenza agita nei confronti del partner intimo (2).

La violenza domestica è la forma più diffusa di violenza di genere. La violenza di genere viene intesa come violenza perpetrata contro donne e minori. Più specificatamente si intendono gli atti di violenza rivolti verso le donne e che hanno come obiettivo quello di mantenere o aumentare la sottomissione della donna al potere egemonico maschile (3).

La violenza domestica include "la violenza fisica, psicologica, economica e in molti casi la violenza sessuale" (4). Uno studio recente (5) realizzato dall'Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione Europea derivante da interviste su un vasto campione di donne (42 mila donne, circa 1.500 per ognuno dei 28 Stati membri, di età compresa tra 18 e 74 anni) ha messo in evidenza che in Europa il 33 per cento della popolazione femminile (sessantadue milioni di donne) ha subito una qualche forma di violenza domestica. Nei due terzi dei casi l'aggressore è proprio il partner. Inoltre, i due terzi delle donne non hanno denunciato l'aggressione. Gli abusi sembrano essere più frequenti in quei paesi dove i tassi di occupazione femminile risultano più elevati come Danimarca, Finlandia, Svezia e Olanda. Su questo dato occorre, inoltre, fare una riflessione sulla maggiore propensione alla denuncia anche in virtù dei supporti che le donne possono ottenere.

Per quanto riguarda l'Italia, questo studio ha evidenziato un tasso di violenza al di sotto della media europea, con un 27% di vittime (l'ultima indagine Istat condotta nel 2006 "Violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia" rilevava il 32%). Il dato si allinea a stati come la Bulgaria, Ungheria,

Irlanda e Grecia, dove le donne sono meno coinvolte nella vita produttiva del proprio paese.

Il 1° agosto 2014 è entrata ufficialmente in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla "prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica", meglio nota come "Convenzione di Istanbul" realizzata l'11 maggio 2011 (6). L'Italia aveva già aderito alla Convenzione con la Legge n. 77 del 27 giugno 2013 (7).

Dalla letteratura emerge che le vittime di violenza domestica spesso provano vergogna a rivelare la loro situazione e sono riluttanti nel chiedere aiuto, vi è la paura di essere ridicolizzate e ignorate (8).

Le donne vittime di maltrattamenti che si presentano in Pronto Soccorso (d'ora in poi PS) dimostrano una significativa sofferenza fisica ed emotiva. Risultano scarsamente capaci di narrare in modo coerente e comprensibile l'accaduto e tendono a nascondere molti particolari. L'atteggiamento omertoso è soprattutto legato al timore che eventuali veritiere dichiarazioni portino ad una maggior intrusione dei servizi sanitari e sociali all'interno della propria vita privata, limitandone la privacy (9).

La prima figura sanitaria che accoglie la donna in PS è l'infermiere e come tale assume un ruolo chiave nel determinare il comportamento della donna e l'espressione della sua sofferenza (10). Leppäkoski e collaboratori (11) hanno evidenziato che le donne oggetto di *Intimate Partner Violence* (IPV) cercano negli operatori sanitari adibiti all'*Emergency Department* (ED) non soltanto un'adeguata cura delle lesioni, ma soprattutto un buon sostegno psicologico e un chiaro orientamento sui servizi che possono aiutare le dinamiche del nucleo familiare. I risultati di questo studio trovano conferma nelle ricerche di Reisenhofer e Seibold (12) condotte in Australia, in cui si sottolinea che le donne che

hanno subito esperienze di IPV hanno bisogno di sostegno empatico più che di trattamenti legati alle lesioni fisiche. Gli infermieri dell'ED, pur mostrando una comprensione nei confronti delle donne oggetto di violenza e non giustificando l'IPV, non sanno come aiutare la vittima (13). Uno studio piuttosto recente di Beyon (14) ha dimostrato che le principali barriere che impediscono ad infermieri e medici di intervenire efficacemente sull'IPV sono la mancanza di tempo, il disagio personale nei confronti della problematica, la mancanza di formazione e l'assenza di strumenti e linee guida, la presenza del partner, l'atteggiamento scarsamente collaborativo della donna e la possibile presenza di barriere culturali o linguistiche (15). Gli infermieri che lavorano nell'ED, al fine di prestare un soccorso ottimale e approcciarsi al meglio alla donna che ha subito IPV, hanno bisogno di una formazione specifica sul riconoscimento dei segni di violenza fisica, sessuale o psicologica, così come ha recentemente sottolineato Gibbons (16). Diversi studi (17) hanno infatti evidenziato che i professionisti che hanno la possibilità di seguire linee guida riguardo la gestione della violenza domestica sono in grado di supportare con maggiore efficacia le donne vittime di violenza. Tuttavia, tali linee guida devono essere integrate con una rete organizzativa che favorisca un efficace scambio di informazioni e una forte cooperazione fra gli operatori. L'obiettivo del presente studio è quindi quello di misurare quali siano le conoscenze e le competenze degli infermieri che prestano servizio nelle realtà operative di ED di tre ambiti territoriali afferenti ad un'Azienda Sanitaria del nord Italia in merito alla gestione in urgenza della donna che ha subito violenza.

## 2. Materiali e metodi.

Come anticipato in precedenza, si tratta di uno studio osservazionale trasversale che ha coinvolto gli infermieri del servizio di emergenza intraospedaliera (EDI) e Extraospedaliera (EDE) in tre ambiti territoriali afferenti ad un'Azienda Sanitaria del nord Italia.

Prima della somministrazione del questionario il campione è stato informato in merito alle motivazioni e alle modalità di conduzione dello studio. Alle persone coinvolte è stata data la possibilità di leggere con attenzione le domande e di rispondere senza vincolo di tempo.

I questionari cartacei sono stati somministrati in ciascuna Unità Operativa (U.O.) rispettivamente secondo il seguente ordine: territorio A, B e C, nell'arco temporale dal 03-06-2014 sino al 18-07-2014, periodo di tempo entro il quale gli infermieri hanno provveduto personalmente alla compilazione del questionario.

Lo studio è stato proposto a tutti gli infermieri operanti nelle ED coinvolte.

Agli intervistati è stato garantito l'anonimato, attribuendo ad ogni scheda un semplice codice numerico per garantire la tracciabilità dei dati dopo l'articolazione del database.

Allo scopo di indagare il grado di conoscenza dell'infermiere in merito alla violenza domestica e l'atteggiamento nei confronti delle donne vittime di violenza, ai partecipanti è stato somministrato il questionario *Help-Knowledge and Attitudes of Gender-Based Violence*, estrapolato da uno studio di Vieira (18). Il questionario è stato tradotto da un docente madrelingua dall'inglese all'italiano, successivamente è stato sottoposto nuovamente a traduzione in inglese per confrontarne l'equivalenza concettuale. Si compone di 11 domande: 5 esplorano la conoscenza della definizione di violenza, 4 indagano

la conoscenza sulla epidemiologia legata alla violenza contro le donne e 2 di sintesi legate alla necessità per il personale infermieristico di ricorrere a percorsi formativi ad hoc sulla violenza. Le risposte ad ogni domanda sono dicotomiche, vero o falso. Per quanto riguarda l'anagrafica, è stato indicato sullo strumento il genere e le classi di età così suddivise: 1° classe dai 20 ai 30 anni, 2° classe dai 31 ai 40 anni, 3° classe dai 41 ai 50 anni, 4° classe dai 51 ai 60 anni e 5° classe > 60 anni. Le classi hanno anche riguardato gli anni di servizio: 1° classe < 5 anni, 2° classe dai 6 ai 10 anni, 3° classe dagli 11 ai 20 anni, 4° classe dai 21 ai 30 anni e 5° classe > dei 30 anni di esperienza professionale.

Sono state elaborate statistiche descrittive (ad esempio, tavole di contingenza); eventuali differenze negli *scoring* del questionario tra infermieri di sesso maschile e femminile, classi di età, o tra infermieri operanti in sedi diverse, sono state indagate applicando il test del Chi quadrato. Le correlazioni fra le domande dello strumento sono state calcolate attraverso il test di Pearson.

## 3. Risultati.

Complessivamente sono stati compilati 97 questionari, 47 (48,5%) afferenti all'EDE e 50 (51,5%) all'EDI su tutti gli ambiti territoriali dell'Azienda Sanitaria.

Gli infermieri intervistati risultano essere 39 (40,6%) maschi e 57 (59,4%) femmine (un intervistato non ha dichiarato il genere). Per quanto riguarda le classi di età, la popolazione intervistata dichiara la propria età per un 97,9% (n=95) così suddivisa: dai 20 ai 30 anni sono un 14,7% (n=14), dai 31 ai 40 anni sono un 23,2% (n=22), dai 41 ai 50 sono un 49,5% (n=47) e dai 51 ai 60 anni sono un 12,6% (n=12). Nessun intervistato riferisce un'età superiore ai 60 anni.

Per quanto riguarda gli anni di servizio, 94 infermieri hanno dichiarato la propria anzianità sul lavoro. Il 7,5% (n=7) appartengono alla 1° classe, il 22,3% (n=21) sono della 2° classe, il 24,5% (n=23) sono della 3° classe, il 35,1% (n=33) sono della 4° classe e il 10,6% (n=10) appartengono alla 5° classe. L'intero campione non ha risposto a tutte le domande, infatti il 7,22% (n=7) non ha risposto alla domanda 8, il 2,06% (n=2) ha omesso di fornire una risposta al quesito 10 e l'1,03% (n=1) non ha risposto alle domande 5, 7 e 11.

Le variabili demografiche contenute nella tabella 1 non evidenziano sostanziali differenze nella qualità delle risposte. L'unica significatività viene registrata nella domanda 8 dato che il 20% delle donne che si rivolge al consultorio hanno subito violenza; in questo caso le persone appartenenti alla fascia di età fra i 41 e 60 anni hanno risposto positivamente per una percentuale  $\geq 90$  ( $X^2=11.9$ ,  $P=.008$ ).

Il grado di competenza e conoscenza degli infermieri sulle tematiche relative alla violenza sulla donna risultano essere buone. La tabella 2 però evidenzia alla domanda 7 ("solo occasionalmente ci sono lesioni corporali quando una donna viene picchiata") una risposta complessivamente corretta per il 28,1%, valore nettamente inferiore rispetto alle restanti risposte che registrano un *range* dal 72,6% al 99%. Tale *outcome* viene confermato sia nelle classi degli anni di servizio ( $p=.530$ ) che dall'U.O. di appartenenza ( $p=.182$ ).

Nello specifico, le domande alle quali il personale ha risposto evidenziando una maggiore preparazione (*cut off* > 95%) sono:

- la domanda 2 in cui il 99% (n=96) degli intervistati concorda sul fatto che sminuire, umiliare, offendere costantemente o intimidire una donna da parte di un partner sono

comportamenti che possono essere considerati come forme di violenza contro la donna;

- la domanda 4, in cui il 96,9% (n=94) degli infermieri ritiene vero che essere costretti a rapporti sessuali da parte del partner può essere considerata violenza domestica;
- la domanda 9, in cui il 95,9% (n=93) dei professionisti trova falsa l'affermazione secondo cui "la maggior parte delle donne che subisce violenza domestica fa denuncia al personale sanitario";
- la domanda 11, in cui il personale ritiene per il 95,8% (n=92) "indispensabile l'aggiornamento professionale per possedere le competenze specifiche nel gestire i casi di violenza".

Il quesito a cui gli infermieri hanno risposto correttamente "Falso" per un 72,6% (n=69) è quello tramite cui viene chiesto se essi "ritengono sufficiente la formazione di base per comprendere, conoscere e acquisire competenze per riconoscere la violenza domestica".

Per quanto riguarda le sedi di lavoro, i dati provano alcune differenze significative. Contrariamente ai servizi EDE, i professionisti dell'EDI hanno risposto tutti correttamente alla domanda 6 ("nella maggior parte dei casi la violenza contro le donne è perpetrata da sconosciuti" -  $p=.018$ ), alla domanda 9 ("la maggior parte delle donne che subisce violenza domestica fa denuncia al personale sanitario" -  $p=.035$ ) e alla domanda 11 ("l'aggiornamento professionale è necessario per garantire che l'infermiere possieda competenze specifiche nel gestire casi di violenza domestica" -  $p=.033$ ). L'unico quesito al quale gli infermieri di EDE, per un 90,7%, superano i colleghi di EDI, con un 72,3% nel rispondere correttamente, è il numero 8 ( $p = .026$ ).

La correlazione dei dati (tabella 3) ha dimostrato che:

- gli infermieri che ritengono come forma di violenza sminuire, umiliare, offendere e intimidire una donna da parte del partner; vedono anche come forma di violenza i comportamenti che implicano l'appropriazione, la sottrazione, la distruzione di oggetti, strumenti di lavoro, beni e denaro/valori ( $\rho=.397$ ); i professionisti inoltre correlano la domanda 2 al fatto che la maggior parte delle donne che subisce violenza domestica non fa denuncia al personale sanitario ( $\rho=.492$ );
- spintoni e schiaffi anche occasionali da parte del partner; sono forme di violenze domestiche sulle donne esattamente come l'essere costretti dal proprio compagno a subire dei rapporti sessuali indesiderati ( $\rho=.228$ ). Infatti su queste due tematiche esiste una relazione diretta basata sul fatto che il personale sanitario ritiene che sia falso pensare che la maggior parte dei casi di violenza sulla donna sia praticata da sconosciuti ( $\rho=.367$ ) e che la vittima incontra notevoli difficoltà nel denunciare i fatti al personale sanitario ( $\rho=.421$ ).
- le donne che hanno subito violenza essendo state a subire rapporti sessuali con il proprio partner, secondo gli infermieri di ED, sono quel 20% di pazienti che si rivolgono al consultorio familiare ( $\rho=.227$ ).
- i professionisti intervistati trovano la formazione di base insufficiente per far fronte al problema della violenza sulle donne, soprattutto quando si vuole indirizzare la vittima presso consultori o altri organi preposti ( $\rho=.301$ ).
- la correlazione diretta fra la necessità di un

aggiornamento professionale per aumentare le competenze degli infermieri di ED nei confronti della violenza domestica e l'invitare la donna a riferire al personale sanitario quanto le è accaduto all'interno delle mura di casa è particolarmente sentita ( $\rho=.217$ ).

#### 4. Discussione.

Lo studio complessivamente ha evidenziato una buona conoscenza del personale infermieristico in merito alla violenza domestica, tuttavia esiste ancora fra il personale di ED la convinzione che la donna picchiata presenti solo occasionalmente lesioni corporali. Gli operatori quindi sono ancora in buona parte (71,9%) legati al concetto che le percosse sono sempre visibili sul corpo della vittima. La comparazione fra gli infermieri dell'EDE e quelli dell'EDI ha evidenziato una maggiore comprensione del fenomeno dell'IPV da parte di questi ultimi. In letteratura ci sono molti studi che indicano che ciò può essere dovuto alla tipologia di servizio prestato alla donna. Nell'EDI a differenza dell'emergenza territoriale, il professionista, da una parte, ha più strumenti e tempo per riconoscere i segni di maltrattamento, mentre la donna, dall'altra, ha la possibilità di ricercare maggiore empatia, un sostegno psicologico e una guida ai servizi che possano aiutare la propria famiglia; all'opposto, nei servizi EDE, purtroppo, il modello organizzativo ed assistenziale porta gli infermieri a focalizzarsi principalmente sui problemi di salute fisica e meno su quella emotiva (19) in quanto la mancanza di tempo (20) e la difficoltà di aiutare la donna a livello emotivo e mentale porta la stessa, il più delle volte, a raccontare storie improbabili di lesioni non correlate ad atti di violenza (21). Infatti, in Italia il servizio EDE, dopo le prime cure e la stabilizzazione clinica del paziente, termina con il

trasporto della vittima presso una struttura EDI. Lo studio mette in evidenza una omogenea consapevolezza del problema fra gli infermieri di genere maschile e femminile, senza significative differenze, come anche per le classi di età nelle quali la classe 3° e 4° mostra una maggiore sensibilità sull'importanza del servizio che il consultorio offre alla donna che ha subito violenze domestiche. Le correlazioni provano una notevole sensibilità che il personale di ED ha nei confronti delle diverse tipologie di maltrattamenti; non solo fisiche, ma anche psicologiche, economiche e sessuali (22). Con molta probabilità tali conoscenze sono legate all'esperienza sul campo in quanto il 56,6% (n=56) del campione ha un'anzianità di servizio che va dagli 11 ai 30 anni. Ciò nonostante gli infermieri ritengono che la formazione di base sia insufficiente per acquisire le conoscenze e le competenze utili a riconoscere la violenza domestica e in alcuni casi per poter indirizzare la donna presso i consultori. L'aggiornamento professionale e l'uso di linee guida per migliorare la gestione della vittima vengono auspicati dal campione degli infermieri esaminati; quest'affermazione è in linea con studi precedenti (23). In Italia e nel mondo, come forma più diffusa di violenza, quella domestica continua a colpire le donne. "La maggior parte delle manifestazioni di violenza sono sotto-denunciate nel contesto di una società patriarcale dove la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime in gran parte dipendono economicamente dagli autori della violenza, e persiste la percezione che le risposte dello Stato non saranno appropriate o utili" (24). Per aiutare a sconfiggere questo fenomeno l'infermiere deve esser parte attiva, consapevole e preparata all'interno di un sistema a rete nato per tutelare la donna in difficoltà (25). I risultati positivi alle domande 11 e 12, in merito alla formazione

permanente degli infermieri dell'ED sulla gestione delle vittime di maltrattamento domestico, porterebbero a pensare alla necessità dell'introduzione di appositi strumenti di valutazione della pratica professionale tesi a migliorare l'identificazione e la gestione delle donne soggette a IPV (26). Questo studio presenta alcuni limiti: in primo luogo il campione potrebbe risultare limitato, il periodo di somministrazione è relativamente breve e concomitante con il periodo lavorativo estivo; un altro limite potrebbe essere rappresentato anche dalla validità dello strumento formulato in lingua italiana. Ulteriori studi sono raccomandati in Italia per accertare la validità dello strumento con campioni più rappresentativi; auspicabile sarebbe estendere la ricerca ad una più ampia popolazione di infermieri che, oltre a lavorare in ED, si trovino ad esercitare anche nei servizi territoriali nonché ad altre professioni come quelle dei medici.

## 5. Conclusioni.

Alla luce dei dati raccolti, appare evidente la necessità di rendere omogenea l'assistenza alle donne vittime di violenza e di violenza domestica, sviluppando servizi in grado di accogliere questa tipologia di pazienti.

EDI rappresenta un *setting* privilegiato per la costruzione di percorsi interdisciplinari che focalizzino l'attenzione sulle pazienti vittime di abusi e di violenze.

Questo fenomeno a genesi multifattoriale; costituisce la base di diverse forme di violenza che si manifestano nella società verso le fasce deboli. Le prestazioni assistenziali erogate a questa utenza, che accede ai servizi ED, sono in aumento e purtroppo hanno un forte impatto sulla salute delle donne vittime di violenza.

Inoltre, il mancato riconoscimento delle ripercussioni degli atti violenti è uno dei fattori che favorisce l'incidenza delle problematiche a distanza e la cronicità di molte patologie. Il numero di vittime che si rivolgono ai servizi di emergenza è nettamente superiore rispetto a quello delle donne che chiedono aiuto alle forze dell'ordine, ai consultori e ai servizi sociali.

L'EDI può essere individuato come il luogo nel quale, oltre all'intervento sanitario urgente legato alla violenza, è possibile fare emergere altri aspetti problematici di violenza domestica.

Occorre quindi avviare una risposta globale, anche sul piano psicosociale, costruendo la rete con il territorio, i consultori ed i Centri antiviolenza; operare su vari fronti per attuare una valida risposta sanitaria, predisponendo dei piani formativi al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali al riconoscimento e ad un'adeguata accoglienza delle vittime, indurre una minore tolleranza nei confronti di questo tipo di crimine e un atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime.

Altra iniziativa efficace potrebbe essere l'apertura, nei grandi EDI, di sportelli in cui siano presenti operatori (infermieri o ostetriche) dedicati alla presa in carico delle vittime di violenza, in stretto collegamento con la rete territoriale e che ne costituiscano il punto di riferimento nell'emergenza come i Centri antiviolenza.

Risulta inoltre fondamentale lo sviluppo di strumenti infermieristici volti ad analizzare gli episodi di violenza.

Un altro elemento il cui sviluppo è essenziale è la formazione degli operatori.

Ogni Regione dovrebbe organizzare corsi di aggiornamento obbligatori per tutto il personale sanitario, in particolare per chi opera all'interno degli ED, avvalendosi di operatori provenienti dalle realtà istituzionali (sanitarie, giudiziarie, sociali) e dai Centri antiviolenza. I programmi di formazione dovrebbero presentare requisiti minimi tra cui: definizione della violenza domestica e tipologie di maltrattamenti, cause scatenanti la violenza, i profili di vittime e abusanti, i principi fondamentali per migliorare la risposta delle strutture sanitarie, le modalità di screening per l'identificazione delle vittime della violenza, le implicazioni medico-legali e l'utilizzo della documentazione infermieristica.

Ogni Regione dovrebbe inoltre garantire una raccolta dati informatizzata in contatto con le realtà istituzionali e non istituzionali che operano in questo settore: l'obiettivo sarà quello di rendere più efficace l'identificazione del problema e di attuare misure preventive.

	Risposta corretta	GENERE		X <sup>2</sup>	P	CLASSI DI ETÀ'				X <sup>2</sup>	P
		Maschi	Femmine			20-30	31-40	41-50	51-60		
		n(%)				n(%)					
1) Secondo lei la violenza domestica è una qualsiasi violenza perpetrata da individui legati da legami di parentela, naturali o coniugali?	V	30(76,9)	50(87,7)	1,943	.163	11(78,6)	19(86,4)	41(87,2)	12(66,7)	3,259	.353
2) A suo parere sminuire, umiliare, offendere costantemente o intimidire una donna da parte di un partner possono essere considerati una forma di violenza contro la donna?	V	39(100)	56(98,2)	0,691	.406	14(100)	22(100)	47(100)	11(91,7)	6,99	.072
3) Spintoni e schiaffi occasionali da parte del partner possono essere considerati atti di violenza domestica	V	38(97,4)	54(94,7)	0,422	.516	14(100)	20(90,9)	45(95,7)	11(91,7)	1,747	.627
4) Essere costretti a rapporti sessuali da parte del partner può essere considerato violenza domestica	V	39(100)	54(94,7)	2,119	.145	14(100)	20(90,9)	46(97,9)	12(100)	3,543	.315
5) Qualsiasi comportamento che implica l'appropriazione, sottrazione, distruzione di oggetti, strumenti di lavoro, beni e denaro/valori, è considerato violenza psicologica	V	35(92,1)	54(94,7)	0,267	.605	14(100)	20(90,9)	44(93,6)	10(90,9)	1,36	.715
6) Nella maggior parte dei casi la violenza contro le donne è perpetrata da sconosciuti	F	38(97,4)	53(93)	0,93	.335	13(92,9)	20(90,9)	45(95,7)	12(100)	1,508	.680
7) Solo occasionalmente ci sono lesioni corporali quando una donna viene picchiata	V	9(23,1)	17(30,4)	0,613	.434	7(53,9)	4(18,2)	13(27,7)	2(16,7)	6,168	.104
8) Il 20% delle donne che si rivolge al consultorio ha subito abusi	V	31(91,2)	41(74,5)	3,761	.052	10(71,4)	13(59,1)	39(92,9)	9(90)	11,9	.008**
9) La maggior parte delle donne che subisce violenza domestica fa denuncia al personale sanitario	F	39(100)	54(94,7)	2,119	.145	14(100)	21(95,5)	46(97,9)	10(90,9)	5,743	.125
10) La formazione di base dell'infermiere comprende l'acquisizione delle conoscenze/competenze per riconoscere una violenza domestica	F	28(75,7)	40(70,2)	0,339	.560	9(64,3)	14(63,6)	37(82,2)	8(66,7)	3,714	.294
11) L'aggiornamento professionale è necessario per garantire che l'infermiere possieda competenze specifiche nel gestire casi di violenza domestica	V	37(97,4)	54(94,7)	0,391	.532	14(100)	22(100)	43(93,5)	11(91,7)	2,67	.445

\*\* P=<.01; V=Vero; F=Falso

**Tabella 1:** Risposte corrette al questionario in ordine demografico

ANNI DI SERVIZIO						SEDE LAVORATIVA			Totale			
	<5	6 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30	Inf. EDE	Inf. EDI	P				
						n(%)	n(%)			X <sup>2</sup>		
Domanda 1	6(85,7)	18(58,7)	20(87)	29(87,9)	5(50)	8,667	.070	39(83)	42(84)	0,018	.892	81(83,5)
Domanda 2	7(100)	21(100)	23(100)	33(100)	10(100)			46(97,9)	50(100)	1,075	.300	96(99)
Domanda 3	7(100)	21(100)	21(91,3)	31(93,9)	9(90)	2,565	.633	43(91,5)	49(98)	2,101	.147	92(94,8)
Domanda 4	7(100)	20(95,2)	21(91,3)	33(100)	10(100)	4,071	.396	45(95,7)	49(98)	0,411	.521	94(96,9)
Domanda 5	7(100)	19(90,5)	22(95,7)	31(93,9)	9(100)	1,697	.791	44(93,6)	46(93,9)	0,003	.958	90(93,8)
Domanda 6	7(100)	21(100)	20(87)	32(97)	9(90)	5,076	.280	42(89,4)	50(100)	5,608	.018*	92(94,8)
Domanda 7	4(57,1)	6(28,6)	6(26,1)	8(24,2)	3(30)	3,171	.530	10(21,7)	17(34)	1,782	.182	27(28,1)
Domanda 8	4(57,1)	14(70)	17(77,3)	27(90)	8(100)	7,634	.106	39(90,7)	34(72,3)	4,939	.026*	73(81,1)
Domanda 9	7(100)	21(100)	22(95,7)	32(97)	9(90)	2,526	.640	43(91,5)	50(100)	4,438	.035*	93(95,9)
Domanda 10	5(71,4)	14(70)	15(65,2)	26(81,3)	8(80)	2,169	.705	33(70,2)	36(75)	0,274	.601	69(72,6)
Domanda 11	7(100)	21(100)	23(100)	30(93,8)	8(80)	8,575	.073	42(91,3)	50	4,537	.033*	92(95,8)

\* P=<.05

**Tabella 2:** Risposte corrette al questionario in ordine agli anni di servizio e l'U.O. di appartenenza

	DOMANDA 4	DOMANDA 5	DOMANDA 6	DOMANDA 8	DOMANDA 9	DOMANDA 10	DOMANDA 11
DOMANDA 2		,397**			,492**		
DOMANDA 3	,228*		,367**		,421**		
DOMANDA 4			,228*	,227*			
DOMANDA 8						,301**	
DOMANDA 9							,217*

\* P=<.05 (2-code), \*\* P=<.01 (2-code)

**Tabella 3:** Matrice delle correlazioni

**Note.**

(1). Organizzazione Mondiale Sanità, *Rapporto Mondiale su violenza e salute*, 2002.

(2). Sprague S., Madden K., Simunovic N., Godin K., Phan N.K., Bandharri M., Goslings J.C., “Barriers to screening for Intimate Partner Violence”, *Women and Health*, vol. 52, n. 6, August 2012, pp. 587-605.

(3). Conferenza Mondiale sui Diritti Umani - Dichiarazione di Vienna, 1993.

(4). Marchueta G, “Le relazioni pericolose: il danno della violenza maschile sulle donne”, *Corriere della Sera*, 2 settembre 2010.

(5). European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2014.

(6). Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 2011.

(7). Legge n. 77 del 27 giugno 2013 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011” (GU Serie Generale n. 152 del 1-7-2013).

(8). Vincente L.M, Viera E.M, “Knowledge about gender violence among medical students and residents”, *Revista Brasileira de Educação Médica*, vol. 33, n. 1, 2009, pp. 63-71.

(9). Loke AY., Wan ML., Hayter M., “The lived experience of women victims of intimate partner violence”, *Journal of Clinical Nursing*, vol. 21, nn. 15-16, 2012, pp. 2336-2246.

(10). Djikanovic B., Celik H., Simic S., Matejic B., Cucic V., “Health professionals’ perceptions of intimate partner violence against women in Serbia: Opportunities and barriers for response improvement”, *Patient Education and Counseling*, vol. 80, n. 1, 2010, pp. 88–93.

(11). Leppäkoski T., Paavilainen E., Astedt-Kurki P., “Experiences of emergency care by the women exposed to acute physical intimate partner violence from the

Finnish perspective”, *International Emergency Nursing*, vol. 19, n. 1, 2011, pp. 27-36.

(12). Reisenhofer S., Seibold C., “Emergency healthcare experiences of women living with intimate partner violence”, *Journal of Clinical Nursing*, vol. 22, nn. 15-16, 2013, pp. 2253-2263.

(13). *Ibidem*.

(14). Beynon CE., Gutmanis IA., Tutty LM., Wathen CN., MacMillan HL., “Why physicians and nurses ask (or don’t) about partner violence: a qualitative analysis”, *BMC Public Health*, 12, 2012, pag. 473.

(15). Al-Natour A., Gillespie GL., Felblinger D., Wang LL., “Jordanian nurses’ barriers to screening for intimate partner violence”, *Violence Against Women*, vol. 20, n. 12, 2014, pp. 1473-1488.

(16). Gibbons L., “Dealing with the effects of domestic violence”, *Emergency Nurse*, vol. 19, n. 4, 2011, pp. 12-16.

(17). Svavarsdottir EK., Orlygsdottir B., “Identifying abuse among women: use of guidelines by nurses and midwives”, *Journal of Advanced Nursing*, vol. 65, n. 4, 2009, pp. 779-788; Leppakoski T., Paavilainen E., “Interventions for women exposed to acute intimate partner violence: emergency professionals’ perspective”, *Journal of Clinical Nursing*, vol. 22, nn. 15-16, 2013, pp. 2273-2285.

(18). Vieira EM., Dos Santos MA., Ford NJ., “Seizing an Opportunity to Help-Knowledge and Attitudes of Doctors and Nurses Toward Women Victimized by Intimate Partner Violence in Brazil”, *Health Care for Women International*, 33, 2012, pp. 228–249.

(19). Catallo C., Jack SM., Ciliska D., Macmillan HL., “Minimizing the risk of intrusion: a grounded theory of intimate partner violence disclosure in emergency departments”, *Journal of Advances Nursing*, vol. 69, n. 6, 2012, pp. 1366–1376.

(20). *Ibidem*.

(21). *Ibidem*.

- (22). *Ibidem*.  
 (23). *Ibidem*.  
 (24). Manjoo R., “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences”, *UN General Assembly*, UN Doc. A/67/227, 2012.  
 (25). *Ibidem*.  
 (26). Ritchie M., Nelson Wills, R. Jones, “Does training and documentation improve emergency department assessments of domestic violence victims?”, *Journal of Family Violence*, 28, 2013, pp. 471-477.

## Bibliografia.

- Al-Natour A., Gillespie GL., Felblinger D., Wang LL., “Jordanian nurses' barriers to screening for intimate partner violence”, *Violence Against Women*, vol. 20, n. 12, 2014, pp. 1473-1488.
- Beynon CE., Gutmanis IA., Tutty LM., Wathen CN., MacMillan HL., “Why physicians and nurses ask (or don't) about partner violence: a qualitative analysis”, *BMC Public Health*, 12, 2012.
- Catalo C., Jack SM., Ciliska D., Macmillan HL., “Minimizing the risk of intrusion: a grounded theory of intimate partner violence disclosure in emergency departments”, *Journal of Advances Nursing*, vol. 69, n. 6, 2012, pp. 1366-1376.
- Djikanovic B., Celik H., Simic S., Matejic B., Cucic V., “Health professionals' perceptions of intimate partner violence against women in Serbia: Opportunities and barriers for response improvement”, *Patient Education and Counseling*, vol. 80, n. 1, 2010, pp. 88-93.
- Gibbons L., “Dealing with the effects of domestic violence”, *Emergency Nurse*, vol. 19, n. 4, 2011, pp. 12-16.
- Leppäkoski T., Paavilainen E., Astedt-Kurki P., “Experiences of emergency care by the women exposed to acute physical intimate partner violence from the Finnish perspective”, *International Emergency Nursing*, vol. 19, n. 1, 2011, pp. 27-36.
- Leppakoski T., Paavilainen E., “Interventions for women exposed to acute intimate partner violence: emergency professionals' perspective”, *Journal of Clinical Nursing*, vol. 22, nn. 15-16, 2013, pp. 2273-2285.
- Loke AY., Wan ML., Hayter M., “The lived experience of women victims of intimate partner violence”, *Journal of Clinical Nursing*, vol. 21, nn. 15-16, 2012, pp. 2336-2246.
- Manjoo R., “Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences”, *UN General Assembly*, UN Doc. A/67/227, 2012.
- Organizzazione Mondiale Sanità, *Rapporto Mondiale su violenza e salute*, 2002.
- Reisenhofer S., Seibold C., “Emergency healthcare experiences of women living with intimate partner violence”, *Journal of Clinical Nursing*, vol. 22, nn. 15-16, 2013, pp. 2253-2263.
- Ritchie M., Nelson Wills, R. Jones, “Does training and documentation improve emergency department assessments of domestic violence victims?”, *Journal of Family Violence*, 28, 2013, pp. 471-477.
- Sprague S., Madden K., Simunovic N., Godin K., Phan N.K., Bandharri M., Goslings J.C., “Barriers to screening for Intimate Partner Violence”, *Women and Health*, vol. 52, n. 6, August 2012, pp. 587-605.
- Svavarsdottir EK., Orlygsdottir B., “Identifying abuse among women: use of guidelines by nurses and midwives”, *Journal of Advanced Nursing*, vol. 65, n. 4, 2009, pp. 779-788.
- Vieira EM., Dos Santos MA., Ford NJ., “Seizing an Opportunity to Help-Knowledge and Attitudes of Doctors and Nurses Toward Women Victimized by Intimate Partner Violence in Brazil”, *Health Care for Women International*, 33, 2012, pp. 228-249.
- Vincente L.M, Viera E.M, “Knowledge about gender violence among medical students and residents”, *Revista Brasileira de Educação Médica*, vol. 33, n. 1, 2009, pp. 63-71.

**Il recepimento italiano della Direttiva 2004/80/CE.  
Brevi note di carattere pratico relative all'indennizzo delle vittime di reato**

**L'intégration de la Directive n°2004/80/CE dans le système légal  
italien. Brefs aperçus sur l'indemnisations des victimes de délits**

**The incorporation of Directive no. 2004/80/CE into the Italian legal system.  
Brief outline about compensation to crime victims**

*Mauro Bardi, Elisa Corbari\**

**Riassunto**

La Direttiva 2004/80/CE stabilisce che gli Stati membri dell'Unione Europea mettano in atto sistemi normativi volti a prevedere forme di indennizzo a favore delle vittime di reati violenti e dolosi, quando l'autore del fatto criminale sia sconosciuto o insolvente. Il presente articolo pone l'attenzione sul recepimento nell'ordinamento italiano della norma europea, operato con la Legge n. 122 del 6 luglio 2016, evidenziando gli aspetti critici e le problematiche sollevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Appare, infatti, concorde la dottrina nel ritenere che tale norma rappresenta una lettura riduzionistica della disciplina europea. I punti critici della legge italiana sono sintetizzabili in particolare: nella generale restrizione del concetto di indennizzo (inteso prevalentemente come rimborso spese), nella limitazione dei reati per i quali è prevista la possibilità di ottenere un ristoro e nelle condizioni previste in capo alla vittima per accedere al beneficio.

**Résumé**

La Directive n°2004/80/CE prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour indemniser les victimes de délits violents et intentionnels lorsque le contrevenant ne peut pas être identifié ou est insolvable.

Cet article porte sur l'intégration de cette Directive dans le système légal italien, par la Loi n°122 du 6 juillet 2016, mettant en relief les aspects les plus critiques et les problèmes envisagés par la littérature et la jurisprudence.

La littérature sur le sujet semble, en effet, indiquer que cette loi est réductionniste en comparaison avec la Directive européenne. Les points critiques de la loi italienne peuvent être résumés comme suit : la restriction du concept d'indemnisation (dans la loi italienne il ne couvre que les dépenses) ; le nombre restreint de délits pour lesquels l'indemnisation est prévue ; les caractéristiques de la victime nécessaires à l'obtention de l'indemnisation.

**Abstract**

The Directive no. 2004/80/CE stipulates that Member States shall bring into force the laws about compensation to violent and intentional crime victims where the offender cannot be identified or is insolvent.

This article focuses on the incorporation of this Directive into the Italian legal system, through the law no. 122 of 6 July 2016, highlighting the most critical aspects and the problems unveiled by literature and justice case-law. The literature seems to agree that such a law is reductionist in comparison with the European regulation. The critical points of the Italian law may be summarised as follows: the restriction of the concept of compensation (in the Italian law it is intended as a mere cover expenditure); the few number of crimes for which a compensation can be envisaged; the underlying conditions of the victims for asking for the compensation.

**Key words:** Directive no. 2004/80/CE; Italian law no. 122/2016; violent and intentional crime victims; compensation.

---

\* Mauro Bardi, Ph.D. - FDE Istituto di Criminologia di Mantova; Elisa Corbari - Centro di Supporto alle Vittime di Reato per la provincia di Mantova, Associazione Libra Onlus.

## 1. La Direttiva 2004/80 CE nell'ambito della vittimologia contemporanea.

Con la Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 il Consiglio dell'Unione Europea esprimeva la necessità che gli Stati membri dell'Unione predisponessero sistemi normativi che prevedessero forme di indennizzo a favore delle vittime di reati violenti e dolosi, nel caso in cui l'autore del fatto criminale fosse sconosciuto o insolvente.

Si tratta di un argomento indubbiamente interessante da un punto di vista vittimologico.

La vittimologia contemporanea (1) deve tenere conto di diversi filoni di indagine e studio: uno di carattere preventivo, volto alla individuazione dei fattori di rischio che possono condurre all'attuazione del crimine e della vittimizzazione (2); un altro che prende in considerazione la creazione di uno statuto giudiziario della vittima (3) ed infine un filone all'interno del quale si individuano la normativa e i programmi diretti al ristoro patrimoniale delle vittime.

L'ultimo approccio, che riceve formalizzazione con la Direttiva 2004/80, si concentra in modo particolare sul problema della riparazione, posta a carico dello Stato o di altri enti pubblici, del danno subito dalla vittima a seguito di illeciti penali posti in essere da soggetti che non hanno relazione con l'amministrazione pubblica ed hanno agito al di fuori delle funzioni pubbliche. Si tratta di una obbligazione compensativa che grava sull'Ente Statale ed è prevista a favore delle vittime di reati commessi nel territorio di competenza dello Stato (4), qualora il danneggiante risulti incapiente da un punto di vista patrimoniale.

I motivi che hanno spinto, in realtà da tempo, ad ipotizzare un sistema di compenso per le vittime di reato che viene erogato dallo Stato sono generalmente individuati in una responsabilità dello

Stato per la avvenuta vittimizzazione; oppure in una obbligazione autonoma a carico dello Stato nascente *ex lege* (5). La tesi che vede l'Ente statale come corresponsabile per l'atto criminale compiuto si fonda sul presupposto hobbesiano (6) in base al quale l'apparato pubblico si obbliga a garantire la sicurezza ed a prevenire la commissione di reati. Dall'inadempimento a questo dovere, trattandosi di violazione contrattuale, discende una responsabilità di carattere risarcitorio a favore della vittima. È una posizione che trova fondamento, appunto, in una concezione contrattualistica, che non tiene presente che le prestazioni di sicurezza e di prevenzione dovute dallo Stato rientrano eventualmente in una obbligazione di mezzi e non di risultato. Gli apparati di Polizia (e di controllo formale in genere) non devono solo combattere la criminalità e i danni conseguenti, ma anche applicare ed implementare le norme amministrative e penali.

L'altro filone ritiene che l'obbligo gravante sullo Stato, si basa su presupposti autonomi fondati *ex lege*, i quali possono essere ravvisati in ragioni di carattere assistenziale. Sul punto occorre intendere: per prestazione assistenziale non bisogna concepire un intervento di carattere caritatevole o compassionevole, ma un provvedimento di sostegno che si iscrive in una generale politica volta ad ottenere il benessere sociale (7). Il percorso che dalla vittimizzazione conduce alla assunzione dello *status* di vittima e termina con la frustrazione delle aspettative di riparazione è in grado di creare pregiudizi materiali e psicologici gravissimi in capo all'offeso (8). Ed i pregiudizi che si profilano in una situazione del genere si ripercuotono anche in ambito più vasto, con notevoli problemi e sofferenze anche per la cerchia sociale ed affettiva dell'offeso e le stesse istituzioni. Una vittima che non ha trovato soddisfazione, sia perché l'autore è

incapiente, sia perché è sfuggito alla identificazione, rappresenta indubbiamente una ferita per la collettività – specie quando quest’ultima non è in grado di erogare altre risorse complementari (sociali, emotive) a quelle patrimoniali. È, quindi, ravvisabile una impostazione che trova le proprie radici in un principio di solidarietà sociale organizzata; si può ragionevolmente sostenere che una minima parte del contributo dei cittadini alla spesa pubblica possa essere destinata all’indennizzo di coloro che hanno subito reati da parte di sconosciuti o incapienti da un punto di vista patrimoniale.

Il problema di una tutela compensativa a carico dei singoli Stati, a favore delle vittime di reati violenti ed intenzionali, è da tempo oggetto di confronto e discussione all’interno dello spazio giuridico internazionale ed europeo (9).

La costruzione e la creazione di uno sfondo normativo ‘uniforme’ riguardante la disciplina di un’assistenza compensativa da parte degli Stati nei confronti delle vittime di particolari crimini è avvenuta nel corso del tempo ed è passata attraverso una serie di atti normativi che hanno posto l’attenzione sul risarcimento delle vittime di violenza e di reato tra cui a titolo meramente esemplificativo vanno citate: la Risoluzione del Consiglio d’Europa, n. 77, del 28 settembre 1977, sul “Risarcimento delle vittime da reato”; la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 1981 in tema di “Resolution on Compensation for Victims of Acts of Violence” (10); la European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasburgo, 24 novembre 1983 (11); la Raccomandazione R. 85 del 28 giugno 1985 in materia di posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale; gli atti del Consiglio Europeo di Tampere, 15-16 ottobre 1999 (12); il Libro Verde sul “Risarcimento delle vittime dei reati” (13); la 2370<sup>a</sup>

Sessione del Consiglio Giustizia, Affari Interni e Protezione civile - Bruxelles, 27-28 settembre 2001 [Bruxelles, 28 settembre 2001 – COM 2001, 536] (14); infine, la Direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004.

## **2. La Direttiva 2004/80/CE ed il primo recepimento da parte dell’Italia**

L’art. 12 della norma comunitaria, al primo, comma stabilisce che: “Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l’accesso all’indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori”. Proseguendo, il secondo comma prevede che: “Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l’esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.

La prima parte della norma rappresenta l’esigenza di un sistema statale che provveda all’indennizzo in caso di crimine connotato dalla transfrontalierità: ossia un crimine commesso nel territorio di uno Stato dell’Unione la cui vittima sia un cittadino di un altro Stato UE. Il secondo comma, invece, estende il sistema indennitario anche a favore della vittima con cittadinanza dello Stato nel quale il fatto illecito sia stato commesso (15).

La Direttiva ha ricevuto un primo recepimento in Italia con il Decreto Legislativo del 6 novembre 2007 n. 204 (16).

## **3. La giurisprudenza italiana in materia.**

L’inadempimento dello Stato Italiano in relazione al recepimento della Direttiva (17) è stato rilevato dal Tribunale di Torino, sez. IV, 3 maggio 2010 e dalla

Corte d'Appello di Torino, sez. III, 23 gennaio 2012 (18). Nell'ambito di una vicenda dolorosa – relativa al caso di una donna vittima di violenza sessuale – il giudice di primo grado ha argomentato che, dall'inadempimento da parte dell'Italia, derivava un obbligo risarcitorio sussidiario che, nella fattispecie, grosso modo coincideva con la riparazione prevista dal secondo comma dell'art. 12 della norma europea. La Corte territoriale, pur mantenendosi rispetto all'*an* in linea con il Tribunale, rilevava la genericità del portato della norma unieuropea e sostituiva il risarcimento accordato in precedenza con un indennizzo determinato in via equitativa ex art. 2056 del c.c.

In seguito alle pronunce torinesi, in giurisprudenza non vi è mai stato un orientamento univoco rispetto al problema.

Il Tribunale di Firenze, sez. II, 20 febbraio 2013, nel rilevare l'ambiguità del dettato della normativa sovranazionale, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia (19), per conoscere se l'art. 12 della Direttiva sia limitato ai crimini con caratteristiche transfrontaliere o se, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, il sistema indennitario disciplinato possa essere esteso anche a tutti gli altri crimini (20). In seguito alla dichiarazione di incompetenza della Corte (21), il giudice fiorentino ha rigettato la domanda attorea ritenendo che la fattispecie in esame non fosse connotata dal requisito della transfrontalierità (22).

Il Tribunale di Roma, sez. II, in data 8 novembre 2013 (23), ha accolto l'impostazione torinese ed ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere ai familiari di una ragazza uccisa nel 2006 dall'amante nullatenente un indennizzo a titolo di riparazione.

Diversamente, il Tribunale di Trieste (24) ha rigettato la domanda della vittima di un crimine

violento proprio sulla considerazione che il fatto posto a base della istanza fosse carente della caratteristica della transfrontalierità; quindi, aderendo ad una interpretazione restrittiva ed incentrata sul primo comma dell'art. 12 della Direttiva.

Ancor più di recente, la sentenza del Tribunale di Milano, sez. I, del 26 agosto 2014, n. 10441 si è uniformata alla giurisprudenza torinese ed ha sancito che, per dare effettiva attuazione alla direttiva 2004/80/CE, è necessaria la predisposizione, da parte del legislatore italiano, di un sistema idoneo a garantire l'indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti nelle situazioni interne. Da tanto ne deriva che l'Italia risulta inadempiente alla attuazione del disposto dell'art. 12, comma II, della Direttiva 2004/80/CE, con conseguente diritto delle vittime al riconoscimento dell'indennizzo per il danno subito (25).

In data 16 ottobre 2014 la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (26) per il mancato recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva *self-executing*. Invero, il già citato Decreto Legislativo del 6 novembre 2007 n. 204 prevedeva un indennizzo soltanto per le vittime di un elenco tassativo di reati in esso contenuto (27).

#### **4. La Legge n.122 del 6 luglio 2016.**

Finalmente, nel 2016 il legislatore italiano ha licenziato la legge n. 122 del 6 luglio 2016 all'interno della quale, tra l'altro, viene operata una nuova recezione della Direttiva europea in materia di indennizzo alle vittime di reato. La ratio della norma è rinvenibile nella necessità, da un lato, di superare le ambivalenze e i dubbi interpretativi emersi in giurisprudenza e, d'altro, di colmare la lacuna

normativa evidenziata con la procedura di infrazione azionata innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (28).

Giova, comunque, precisare che la Corte di Giustizia ha, in data 11 ottobre 2016 (Causa C-601/14), condannato la Repubblica Italiana per non avere adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, venendo così meno all'obbligo sancito dell'art. 12, 2, della Direttiva 2004/80 (29).

### **5. L'indennizzo.**

L'art. 11 che disciplina il "Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE" (30) è strutturato fondamentalmente su due livelli.

Il primo livello (prima parte del c. I) contiene una esclusione che fa salva l'operatività delle "[...] provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli [...]". Il legislatore si riferisce a quelle norme da tempo previste per sostenere le vittime di specifici fenomeni criminali (31).

Il secondo livello riguarda, invece, il nucleo della normativa che fissa una obbligazione indennitaria a carico dello Stato e a favore della vittima di un reato doloso commesso con violenza; questo illecito deve essersi verificato all'interno del territorio nazionale e deve aver sortito un danno.

La norma prevede un indennizzo (peraltro in conformità al dettato della Direttiva): si tratta di una espressione il cui significato vuol rinviare ad una forma di compenso patrimoniale disposto in favore di colui che ha subito un pregiudizio, ma si tratta di un compenso che presenta caratteristiche non unitarie. Da un lato, infatti, sembra che con

indennizzo si faccia riferimento ad un compenso erogato per un danno realizzato a seguito di un'attività lecita, o di un'attività in sé illecita, ma nel caso di specie scriminata (32). D'altro canto, l'indennizzo potrebbe riguardare quella riparazione patrimoniale che grava su un soggetto diverso da colui che ha materialmente cagionato il danno: non si è di fronte ad una responsabilità vicaria (33), ma ad una vera e propria figura di surroga (e di sostituzione *ex lege*) del soggetto obbligato.

Quanto alle delimitazioni esterne si può affermare che una distinzione tra risarcimento e indennizzo appare abbastanza definita: il primo rappresenta una riparazione integrale e complessiva del danno, nella quale si possono distinguere diverse voci (34); il secondo è un compenso la cui quantificazione non ristora in modo integrale il danno che, quindi, è compensato sulla base di criteri anche di carattere equitativo (35).

### **6. La vittima.**

L'articolo 11 utilizza il termine vittima (36) che viene introdotto facendo riferimento a quel soggetto che il codice di procedura penale definisce come la persona offesa dal reato (artt. 90 ss. c.p.p.; o artt. 120 ss. c.p.).

La locuzione di vittima è maggiormente evocativa rispetto a quella di persona offesa: se la seconda è una qualifica dalla quale derivano diritti e facoltà di azione ed interazione processuale; la prima – la vittima – si presenta caratterizzata da fragilità e viene considerata meritevole non solo di diritti da esercitare, ma anche di assistenza da ottenere.

Le prospettive, anche di politica criminale e vittimologica, che derivano dall'utilizzo del termine vittima all'interno della Legge n. 122 sono indubbiamente più ampie rispetto a quelle che

possono essere tratte dalla mera definizione codicistica della stessa.

## 7. Il reato presupposto.

Il terzo elemento necessario richiesto per ottenere l'indennizzo è rappresentato dalla individuazione dell'evento dal quale scaturisce l'indennizzo, ovvero un reato doloso commesso con violenza alla persona.

Ad un primo esame del termine non emergono particolari problemi interpretativi: il reato doloso, infatti, è disciplinato dal I comma dell'art. 43 c.p.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dell'ambito della modalità di esecuzione violenta possono essere utilizzati alcuni criteri: a) un criterio negativo per il quale la modalità violenta si contrappone a quella fraudolenta con esclusione, quindi, di tutti quegli agiti disonesti e in malafede; b) un criterio positivo per il quale la modalità violenta è ogni intervento aggressivo nei confronti dell'altrui sfera giuridica; c) un criterio analogico per cui è legittimo chiedersi, poiché in diverse fattispecie il codice equipara la violenza e la minaccia, se per violenza debba intendersi solo quella *corpori illata* od anche quella *moralis*. Vi sono reati quali, ad esempio, la rapina o l'estorsione che, nonostante possano essere agiti anche solo con *vis moralis*, indubbiamente possono traumatizzare in modo grave la vittima.

Potrebbero sorgere difficoltà di carattere interpretativo in relazione a fattispecie di confine quali quella del dolo eventuale o della colpa cosciente. Su questo punto il problema dovrebbe essere risolto dalla qualifica giudiziaria conferita all'elemento psicologico del colpevole che, qualora rientrando nel modello disegnato dal n. 3) dell'art. 61 c.p., non attiverebbe la procedura di indennizzo in caso di danni. Appare necessario, poi, soffermare l'attenzione sulla previsione legislativa che richiede il

verificarsi di un reato doloso, lasciando aperta la possibilità che l'indennizzo possa essere riconosciuto anche per un danno prodotto da una contravvenzione non prevedendo espressamente che la fattispecie trovi applicazione esclusivamente in presenza di delitti dolosi. L'ipotesi sembra remota poiché il sistema contravvenzionale è impostato prevalentemente su reati di pericolo e non di danno; tuttavia non si può escludere che reati contravvenzionali siano in grado di provocare non solo rischio, ma anche danni individuali.

Dal novero dei reati dolosi violenti (categoria che si presenta abbastanza problematica e non definita in modo netto) che possono, in caso di danni subiti, portare all'indennizzo di Stato, sono escluse alcune fattispecie: quella prevista dall'art. 581 c.p. e dall'art. 582 c.p. La non rilevanza dei danni derivanti dalle percosse ha, in qualche modo, una sua giustificazione fondata sulla discrezionalità del legislatore e sul fatto che questo tipo di reato bagatellare trova, nella prassi giudiziaria, scarse occasioni di essere contestato generalmente perché non dà luogo a danni di rilievo. Meno comprensibile risulta l'esclusione della norma-base che punisce le lesioni volontarie; la non copertura dei danni che fanno seguito alla commissione del reato di cui all'art. 582 c.p. potrebbe dar luogo a problemi di disparità di trattamento rilevanti anche ai fini di una impugnativa in sede di legittimità costituzionale.

## 8. L'entità dell'indennizzo.

Con il II comma dell'articolo 11 il legislatore opera uno svuotamento del significato del termine indennizzo e lo limita alla rifusione delle spese mediche ed assistenziali affrontate dalla vittima per effetto del reato. Questo comma stride anche per un altro motivo di carattere semantico, rinvenibile nell'utilizzo del termine "L'indennizzo è elargito

[...]”. L’elargizione fa pensare non a un ristoro fondato su un diritto soggettivo, ma a una concessione discrezionale e compassionevole.

Con il termine indennizzo (37) si indica una riparazione che, pur non costituendo integrale risarcimento del danno patito, rappresenta un compenso tendenzialmente soddisfacente, erogato e liquidato in via equitativa. Ridurre l’indennizzo al rimborso delle sole spese mediche rappresenta: a) un inadempimento della Direttiva europea, che fa riferimento ad un indennizzo in senso proprio; b) un trucco lessicale che destituisce di significato il termine indennizzo e lo riduce ad un mero rimborso parziale. Infatti, il pregiudizio subito dalla vittima di un reato può concretarsi in: un danno patrimoniale costituito da danno emergente e lucro cessante (art. 1223 c.c.); un danno non patrimoniale quale danno biologico o danno *ex art.* 2059 c.c.(38).

Un indennizzo, naturalmente, potrà prendere in considerazione le componenti sopra trattate e le quantificherà in termini non rigorosi dando luogo ad una liquidazione di carattere equitativo (art. 1226 c.c. e art. 2056, II comma c.c.). Ridurre, ulteriormente, l’indennizzo limitandolo al solo rimborso delle spese mediche ed assistenziali costituisce sicuramente un inadempimento in relazione alla recezione della Direttiva unieuropea. Tanto più se si considera che la maggior parte di simili spese saranno sopportate dal S.S.N. mentre il danneggiato sosterrà l’esborso per i ticket per i trattamenti o per gli accertamenti medici ulteriori, oppure per le prestazioni mediche erogate in regime libero-professionale. Utilizzando un criterio di carattere estensivo potrebbero essere considerate, in quanto rientranti nelle categorie sanitarie assistenziali rimborsabili, anche le spese non strettamente mediche, quali quelle sostenute per

sedute di riabilitazione psicologica e per il servizio di O.S.S.

Il comma II dell’articolo 11 prevede una deroga nei confronti della limitazione dell’ammontare dell’indennizzo alle sole spese mediche ed assistenziali nel caso di violenza sessuale ed omicidio. Le definizioni dei due reati date dalla legge *de quo* sono generiche: quanto all’omicidio il problema potrebbe sorgere rispetto alle fattispecie dell’art. 584 c.p. (Omicidio preterintenzionale) e dell’art. 586 c.p. (Morte o lesioni come conseguenza di un altro delitto), nelle quali l’elemento soggettivo, inteso come dolo vero e proprio, può essere posto in dubbio (39).

Questo regime di eccezione per i due reati su menzionati crea un ulteriore problema. Da un lato, è apprezzabile il fatto che il legislatore abbia previsto per reati più gravi un regime indennitario vero e proprio, tuttavia occorre chiedersi che tipo di indennizzo potrebbe spettare alle vittime di quei reati. Prudentemente si potrebbe ipotizzare un compenso di carattere equitativo (indennitario appunto) che prenda in considerazione sia il danno emergente e il lucro cessante, che la perdita di *chance* oltre al danno biologico e quello morale. E’ da precisare inoltre che, in caso di omicidio, l’indennizzo sarà appannaggio degli eredi del defunto.

D’altro canto, questo regime differenziato dà luogo ad una discriminazione nei confronti delle vittime di altri reati egualmente gravi, violenti e dannosi. Si pensi al caso delle lesioni gravi, magari agite per motivi abietti o per crudeltà o disprezzo (*bate crimes*), che hanno cagionato un danno rilevante. Ebbene in queste ultime circostanze la vittima di tali reati odiosi, e reati che sono in grado di suscitare reazione sociale e sgomento al pari, ad esempio,

della violenza sessuale, può contare solo sul rimborso delle spese mediche e assistenziali.

Tale impasse può essere superata in due modi. In via giudiziale, portando all'attenzione del Giudicante la discrepanza tra la portata semantica del termine indennizzo come individuata nella Direttiva e l'approccio riduzionista del medesimo come contenuto e connotato nella Legge n. 122/16. Potrebbe, oltretutto, essere sollevata una questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento tra vittime "ordinarie" e "vittime privilegiate" da intendersi queste ultime quali vittime di violenza sessuale ed omicidio. Non potrebbe al riguardo, per giustificare una simile scelta, essere eccepita la discrezionalità riconosciuta al legislatore nel poter apprestare diversa tutela a situazioni differenti poiché occorre tenere in considerazione che trattandosi di direttiva *self-executing* non vi è grande spazio di azione per il legislatore che recepisce e, soprattutto, che la discrezionalità che dà luogo ad effetti discriminatori è ammissibile avendo riguardo a fattispecie diverse tra loro; e non in relazione a fattispecie che, come la violenza sessuale e la lesione personale grave o gravissima (agita per odio), presentano profili di similitudine quanto alla pericolosità degli autori ed alla gravità delle conseguenze, sia fisiche che psicologiche.

### **9. Le condizioni per l'accesso all'indennizzo.**

L'articolo successivo della norma, l'articolo 12, si occupa di fissare le condizioni per l'accesso all'indennizzo (40).

La prima è quella di carattere reddituale: la vittima può accedere al beneficio solo quando sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale, non superiore ad € 11.528,41; si tratta del medesimo requisito previsto per

l'accesso al gratuito patrocinio. Agganciare l'accesso ad una misura indennitaria a favore della vittima di un reato al livello reddituale per fruire della difesa legale si mostra sotto diversi aspetti discriminatorio. Se nel primo caso (la difesa gratuita per i non abbienti) si ha la ragionevole fissazione di una condizione di stato di indigenza per accedere ad un servizio messo a disposizione dallo Stato – al pari di altri servizi quali prestazioni sanitarie ed istruzione - nel caso che ci occupa possiamo affermare che l'individuazione di un requisito reddituale massimo per fruire di una prestazione compensativa sia una decisione completamente fuori squadra e non assimilabile, neppure per analogia, alla *ratio* del gratuito patrocinio. Se un flusso reddituale basso può legittimare e giustificare l'erogazione di un servizio (la difesa legale) che altrimenti non potrebbe essere fruito, non si comprende il motivo per il quale si sia deciso di limitare a coloro che godono di un reddito basso una provvidenza che non è un servizio, ma una misura di carattere compensativo. In questo modo oltretutto si viene a creare un'artificiosa gerarchia di danneggiati: prima quelli che fruiscono di un reddito annuo complessivo non superiore ad € 11.528,41 che, indipendentemente da ogni altro parametro sono considerati meritevoli di aiuto; poi quelli che godono di un reddito anche appena superiore, i quali vengono ritenuti capaci e dotati di capitale e risorse per poter far fronte da soli ai disagi derivanti dal danno.

Il secondo requisito per poter accedere all'indennizzo rinvia al testo della Direttiva che afferma: "Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall'autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al

risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito”.

Il legislatore interno, per operare l'adeguamento, ha fissato due punti in diritto che sono contenuti al punto b) del I comma dell'articolo 12.

Uno è quello che la vittima “abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto”.

Si tratta di un argomento da esaminare nelle sue conseguenze giuridiche.

Cosa si può intendere per infruttuoso esperimento della azione esecutiva? Il caso di scuola è quello rappresentato dall'esempio dell'Ufficiale Giudiziario che, a seguito di una richiesta di pignoramento presso il domicilio del debitore, rediga un verbale negativo per assenza di beni mobili da utilmente staggire. Vi è da ritenere che la prova della incapacità patrimoniale del debitore non si possa limitare al semplice scenario sopra configurato. Si può pensare che il giudizio di infruttuosità dell'esecuzione passi anche attraverso una indagine, con esito negativo, focalizzata sulla ricerca di cespiti immobiliari (anche eventualmente intestati fiduciariamente a terzi, o conferiti a un fondo patrimoniale), di crediti presso istituti bancari, di rapporti con società fiduciarie, con società finanziarie, con enti assicurativi. Bisogna considerare che l'esperimento infruttuoso della azione esecutiva non si limiti ad un pignoramento negativo, ma debba comprendere anche l'esame delle fasi successive della esecuzione forzata: quindi, valutare anche i risultati scaturiti dalla vendita all'incanto dei beni.

Nel caso in cui il debitore sia irrintracciabile, quindi non sottoponibile neppure ad indagini volte a far emergere consistenze patrimoniali, è da ritenere, rinviando anche a nozioni di diritto e pratica commerciale, che la sua assenza prolungata o la sua vacanza certificata possa equivalere ad incapacità patrimoniale. Si ritiene, oltremodo, che lo stato di latitanza dell'indagato o dell'imputato, o il caso in cui il condannato si sottragga all'ordine di esecuzione della pena, possa valere, unitamente ad altri indici di carattere reale e patrimoniale, ad uno stato di incapacità.

Il punto b) dell'articolo 12 contiene una seconda ipotesi di condizione di ammissibilità dell'indennizzo, alternativa a quella sopra esaminata, che si identifica nella circostanza che l'autore del reato sia rimasto ignoto. Bisogna osservare che in relazione a questo argomento si possono verificare dei casi in cui, nonostante il diretto e materiale colpevole dell'atto sia sconosciuto, la vittima può richiedere il risarcimento integrale nei confronti di soggetti “altri”, anche al di fuori di un processo penale. L'evoluzione del concetto di risarcimento, nell'ambito della normativa civilistica, ha da tempo condotto alla individuazione di figure responsabili diverse dall'autore materiale del fatto, ma in ogni caso coinvolte a diverso titolo (anche formale) nel medesimo fatto per responsabilità per rischio di impresa, responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, responsabilità per la detenzione di cose potenzialmente dannose o responsabilità di padroni e committenti. In questi casi, anche indipendentemente da un giudizio penale, il danneggiato può ottenere una riparazione nell'ambito di un giudizio civile, all'interno del quale il giudice può – in via meramente incidentale – accertare anche la verifica di un reato.

Qualora, invece, non vi siano responsabili vicari o surrogati, la dimostrazione del fatto che l'autore del reato sia ignoto si può ricollegare a due particolari circostanze.

La prima è quella rappresentata dal decreto di archiviazione della *notitia criminis* previsto dall'art. 415 c.p.p. ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari. La seconda si può ravvisare in una sentenza che scagiona l'imputato per non aver commesso il fatto e lascia senza identità l'autore del reato di cui al capo di imputazione.

La lettera c) del I comma dell'articolo 12 pone una ulteriore condizione per l'accesso all'indennizzo che racchiude alcune fattispecie vittimologicamente interessanti. La norma indica, per l'accesso all'indennizzo, che "la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale" ed apre un ampio ventaglio di ipotesi.

L'espressione utilizzata dal legislatore sembra rifarsi a quanto previsto dal n. 5) dell'articolo 62 c.p. che stabilisce un'attenuante a favore del colpevole quando sia "[...] concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa". Ma se la diminuzione del n. 5) si limita a disegnare una fattispecie in cui la dinamica del reato è stata determinata da un agito volontario della vittima (41), la disposizione di legge qualifica l'intervento della vittima anche come colposo, ovvero caratterizzato da un atteggiamento imprudente o negligente. Se si vuole leggere quanto previsto alla lettera c) in termini ampi, si possono considerare tutti quei casi in cui la vittima abbia, a diverso titolo favorito, facilitato, agevolato e provocato la causazione del reato. Si tratta di eventualità e circostanze dai contorni anche molto sfocati e indeterminati che

possono emergere non sempre in modo chiaro e definito dal percorso argomentativo delle motivazioni delle sentenze e possono costituire anche un pretesto per rilevare che, nel caso di specie, il danneggiato ha fornito un contributo alla causazione del fatto. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui il testo della sentenza riferisca di un concorso colposo della vittima che, magari, abbia solo facilitato o reso possibile (non causato) il compimento del reato o che abbia aggravato le conseguenze: ebbene in un tale frangente il danneggiato potrebbe rischiare di vedersi negare l'indennizzo. Sarebbe stato indubbiamente più equo limitare il rimborso a quella parte di danno che non può ricollegarsi all'intervento al comportamento del danneggiato. Una disposizione quale quella appena descritta, che nega completamente l'indennizzo in presenza di un concorso del danneggiato, si pone oltretutto in contrasto con l'art. 1227 c.c. (42), che è norma fondamentale e di necessaria applicazione.

La lettera c) prevede una ulteriore restrizione legata alla dinamica del reato ed alla partecipazione al medesimo della vittima: viene in rilievo il caso in cui la vittima abbia concorso (art. 110 c.p.) o cooperato (art. 113 c.p.) alla produzione del medesimo reato ed abbia riportato un pregiudizio. Il riferimento all'art. 12 del c.p.p. non rappresenta, invero, una novità in materia di regolamentazione per l'accesso a fondi pubblici e trova un suo precedente all'articolo 4 (Condizioni dell'elargizione) della Legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura): "1. L'elargizione è concessa a condizione che: b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale". Questa disposizione, relativa alla seconda parte della lettera c) e formulata

in modo non chiaro ed equivoco, è solo parzialmente sovrapponibile a quella della prima parte (che prevede il caso di una sorta di agevolazione colposa) e sembra riguardare la situazione in cui il soggetto abbia partecipato alla commissione di un fatto-reato e, per effetto di tale partecipazione, abbia subito una vittimizzazione.

La lettera d) dell'articolo 12 prevede un'altra serie di restrizioni per l'accesso alla liquidazione dell'indennizzo.

Si è evidenziato che le condizioni fissate per l'accesso alla liquidazione dell'indennizzo sino ad ora dalla legge potevano essere ordinate secondo due criteri:

- a) il criterio del reddito, in cui superata una soglia il danneggiato non può fruire della provvidenza;
- b) il criterio della partecipazione anche indiretta della vittima nella causazione del fatto dannoso.

Nella nuova formulazione, il legislatore ha introdotto un terzo criterio rappresentato dalla considerazione delle qualità personali della vittima che, se intende chiedere l'indennizzo, non deve aver riportato una condanna definitiva per determinati reati, ovvero non deve, al momento della presentazione della istanza per ottenere l'indennizzo, essere sottoposta a procedimento per gli stessi reati. Si è di fronte ad una disposizione altamente problematica per almeno quattro ordini di motivi.

Il primo motivo è quello della equiparazione tra l'aver riportato una condanna per certi reati e l'essere indagati o imputati per i medesimi reati: si tratta di due condizioni radicalmente distinte tra loro. E' evidente come questa assimilazione tra due situazioni diverse sia del tutto irragionevole poiché la prima riguarda una responsabilità penale accertata, mentre la seconda ha a che fare con la

possibilità che venga dichiarata una responsabilità penale.

Il secondo motivo concerne la messa in relazione tra uno status riferito ad un evento passato (consideriamo qui l'aver riportato condanne per alcuni reati) e la fruizione di un indennizzo da parte dello Stato per un danno subito, che non ha alcun rapporto con i reati commessi antecedentemente. Se può dirsi ammissibile una inabilitazione, intesa come sanzione accessoria e pronunciata e contenuta all'interno di una sentenza che dichiara la responsabilità penale, più problematica è l'astratta configurazione di incapacitazioni successive alla condanna e per fatti che non hanno relazione con le motivazioni della sentenza. Per la verità il legislatore non ha introdotto un'assoluta novità, poiché già l'articolo 4 della Legge 22 dicembre 1999 n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso), al suo III comma, esclude la obbligazione a carico del Fondo: "3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".

Il terzo motivo sembra ancor più irrazionale e consiste nel ricollegare l'essere sottoposti a procedimento penale per mere ipotesi di reati alla esclusione dalla possibilità di conseguire l'indennizzo previsto dalla legge; in questo modo si introduce una incapacitazione fondata non su una dichiarazione di responsabilità ed una colpevolezza, bensì solo su un'accusa per illeciti che non trovano relazione con il diritto alla prestazione di una provvidenza prevista da una legge.

Come quarto motivo criticabile – autonomo rispetto a quelli indicati in precedenza – vi è la scelta dei reati ai quali si ricollegano le incapacitazioni: si tratta di fattispecie tra loro del tutto eterogenee e tratte da una norma – l'articolo 407, II comma, a) c.p.p. – che elenca ipotesi di illeciti e li riunisce in una disposizione per scopi del tutto “altri” rispetto a quelli sottesi alla previsione della lettera d) dell'articolo 12 della legge che ora ci occupa (43). Tuttavia, la lettera d) non si accontenta di affastellare ipotesi di reato che ai fini della legge non hanno nulla in comune, aggiunge altri reati (commessi o indagati) che danno luogo ad una incapacitazione rispetto alla prestazione dell'indennizzo in caso di condanna riportata o di sottoposizione a procedimento. Si tratta di violazione delle norme in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, in altre parole: generici, illeciti penali di carattere tributario (44).

Pleonastico è il disposto del punto e): “che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati”. In realtà la disposizione in parola corrisponde ad un principio generale immanente al diritto civile in base al quale nessuno può arricchirsi oltre il dovuto.

## 10. L'istanza per accedere all'indennizzo.

L'articolo 13 si occupa di fissare le modalità operative per la presentazione della istanza volta ad ottenere l'indennizzo (45). Su questo argomento la Direttiva unieuropea è precisa nel definire i punti salienti dell'iter amministrativo che deve regolare l'accesso, da parte del danneggiato, all'indennizzo previsto. In particolare la medesima fissa:

- articolo 3, Autorità responsabili e procedure amministrative (46);
- articolo 4, Informazione dei potenziali richiedenti (47);
- articolo 5, Assistenza al richiedente (48);
- articolo 6, Trasmissione delle domande (49);
- articolo 7, Ricezione delle domande (50);
- articolo 8, Richiesta di informazioni supplementari (51);
- articolo 9, Audizione del richiedente (52);
- articolo 10, Comunicazione della decisione (53).

In verità si tratta di disposizioni procedurali relative all'ottenimento dell'indennizzo relativo a casi caratterizzati da transfrontalierità, ma che possono – vista la loro precisione – ritenersi anche applicabili alla riparazione prevista dal II comma dell'articolo 12 della Direttiva.

La norma interna, purtroppo, si mostra carente rispetto alla ricezione dello schema procedurale configurato e disegnato dalla Direttiva.

In particolare il legislatore italiano ha solo abbozzato alcune prescrizioni per quanto concerne la procedura relativa alla istanza per ottenere l'indennizzo; si tratta per la verità di regole che tratteggiano gli adempimenti posti in capo alla vittima che chiede l'indennizzo. La norma in parola, ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 13 prescrive che il richiedente debba allegare all'istanza di indennizzo

la documentazione che attesta la sussistenza e la verifica dei presupposti e delle condizioni richieste dagli artt. 11 e 12.

Si può innanzitutto prevedere che le produzioni documentali – specie quelle relative a notizie e dati di carattere giudiziario – dovranno essere depositate in copia autentica; e ciò nonostante vi sia una disposizione della Direttiva – il III comma dell’art. 11 – che fa un riferimento preciso: “I moduli di domanda e l’eventuale altra documentazione trasmessi ai sensi degli articoli da 6 a 10 sono esenti da autenticazione o qualsiasi formalità equivalente”. Oltretutto, la sentenza che dichiara la responsabilità dovrà essere accompagnata da una attestazione, rilasciata dalla cancelleria competente, del passaggio in giudicato.

La dimostrazione dell’infruttuoso esperimento dell’azione esecutiva deve avvenire in via documentale attraverso la produzione di tutte le fonti che contribuiscono a delineare le attività svolte invano dal danneggiato per recuperare il proprio credito.

L’assenza di circostanze incapacitanti, ai sensi del punto d) dell’articolo 12, dovrà essere attestata dal richiedente attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il punto d) dell’articolo 13 prescrive che l’istante debba depositare la certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie. La disposizione presenta una inesattezza: in particolare, se il II comma dell’articolo 11 fa riferimento alle spese mediche ed assistenziali, la norma che si occupa della fase probatoria rispetto alle spese sostenute esclude quelle assistenziali. Può essere un mero *lapsus calami* del legislatore che non impedisce la presentazione delle pezze giustificative relative agli esborsi non strettamente sanitari. Ma il

problema che suscita il tenore letterale del punto d) rinvia al riferimento operato in precedenza tra vittime di reati per i quali spetta il solo rimborso delle spese mediche e vittime di altri reati per i quali spetterebbe anche un indennizzo indipendentemente da esborsi per spese mediche. Nel primo caso la vittima istante dovrà limitarsi ad allegare le fatture e ricevute per spese mediche ed assistenziali; nel secondo, la vittima, ad esempio, di violenza sessuale, dovrà procedere – crediamo – ad una quantificazione del danno biologico su base tabellare e ad una liquidazione (sulla base delle prassi dei tribunali) per il danno morale o esistenziale.

In considerazione dell’articolo 9 della Direttiva unieuropea, il legislatore avrebbe dovuto prevedere una fase di contraddittorio con l’ente che esamina la domanda e decide sul riconoscimento dell’indennizzo. Il dato che l’articolo 13 non preveda un momento di confronto (anche orale) tra le parti, o una fase di deposito di memorie interlocutorie da parte del richiedente, potrebbe porre in ombra e trascurare circostanze di fatto rilevanti per l’accoglimento dell’istanza. E la mancanza di questa fase potrebbe dar luogo a decisioni affrettate di inammissibilità e rigetto.

Il termine di decadenza di sessanta giorni, previsto dal comma II dell’articolo 13, sembra atteggiarsi ad ulteriore restrizione dell’esercizio del diritto a richiedere ed ottenere l’indennizzo previsto dalla legge. Si tratta di una limitazione stringente che non compare nel testo della Direttiva e che concede un lasso di tempo troppo breve che, tra l’altro, trattandosi di decadenza non può essere interrotto e che decorre dalla verifica di due eventi: a) dalla notifica o conoscenza del provvedimento di archiviazione o dalla conoscenza della intervenuta irrevocabilità della sentenza che assolve l’imputato

per non aver commesso il fatto; b) dall'avvenuta conoscenza del compimento dell'ultimo atto di esecuzione infruttuosa: questo secondo caso presenta profili di criticità derivante dal fatto che la data di compimento degli atti esecutivi, molto spesso, è conosciuta dal creditore in tempi successivi; possiamo ad esempio segnatamente riferirci al caso in cui vi sia una discrasia tra il momento in cui l'Ufficiale Giudiziario procede a pignoramento e il momento della riconsegna del verbale negativo. Oppure vi possono essere casi in cui la conoscenza dello stato di incapacienza non venga necessariamente a coincidere con l'atto esecutivo dell'Ufficiale Giudiziario, ma possa essere differita ad un successivo momento, magari a seguito di un ricavo d'asta completamente inesistente o che sia in grado di ricoprire in modo solo parziale l'ammontare del credito. O addirittura la conoscenza dello stato di incapacienza non coincide necessariamente con un atto esecutivo, ma, ad esempio, con la scoperta che l'autore del reato si sia reso latitante od irreperibile.

## 11. Conclusioni.

Fornire una prima valutazione circa la Legge n. 122/2016 può condurre a risultati ambivalenti.

Da un certo punto di vista, la norma in esame appare complessivamente deludente. Il suo impianto e le sue articolazioni non sembra possano costituire, neppure lontanamente, un recepimento della Direttiva unieuropea.

Il regime stabilito dalla legge, com'è stato evidenziato, contiene troppe restrizioni a carico della vittima per poter accedere all'indennizzo statale anche di carattere oggettivo che svuotano di significato il termine "indennizzo" e non costituiscono un'adeguata protezione patrimoniale in caso di vittimizzazione.

Sotto un altro profilo – un profilo che può essere definire "esterno" – è da prevedere che la Legge n. 122/2016 condurrà con sé effetti e reazioni non trascurabili. Sulla base del filone giurisprudenziale aperto dai giudici torinesi (e poi seguito da altri giudici di merito) vi è da attendersi che le domande proposte da soggetti vittimizzati, sebbene non rientranti nelle strette limitazioni previste dalla stessa norma, potranno trovare accoglimento. E ciò sia sotto il profilo del superamento dell'angusta concezione di indennizzo che viene fornita dalla legge (limitato cioè, nella gran parte dei casi, al rimborso delle sole spese sanitarie), che sotto il profilo della limitazione dei reati presupposti, che anche – si ritiene – da un punto di vista della parziale eliminazione dei limiti reddituali fissati per accedere all'indennizzo.

Oltretutto è possibile ipotizzare che la Legge n. 122/2016, prevedendo ingiustificate disparità di trattamento tra le vittime (discriminate sulla base del reddito, sulla base del reato subito o sulla base di pure condizioni personali), potrà incorrere in censure di legittimità costituzionale specie sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.

## Note.

(1). Bandini T., "Vittimologia", *Enc. d. Dir.*, XLVI, Milano, 1993, pp. 1014-1015; Corra M.M., Martucci P., "La Vittimologia", in Giusti G. (diretto da), *Trattato di Medicina Legale e Scienze affini*, v. IV, II ed., CEDAM, Padova, 2009, pp. 473 ss.

(2). Su questo, tra gli altri: Hindelang M.J., Gottfredson M.R., Garofalo J., *Victims of Personal Crime: An Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization*, Ballinger Publishing Co, Cambridge, MA, 1978; Cohen S., Felson M., "Social change and crime rates trends. A routine activity approach", *American Sociological Review*, vol. 44, 1979, pp. 588-591; Gottfredson M., "On the Etiology of Criminal Victimization", *Journal of Criminal Law and Criminology*, 72, 1981, pp. 719 ss.

(3). Portigliatti Barbos M., "Vittimologia", in *Digesto Disc. Pen.*, v. XV, Torino, 1999, pag. 333.

(4). *Ibidem*.

(5). *Ibidem*, pag. 334.

(6). Petrucciani S., *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino, 2003, pp. 79 ss.

(7). Portigliatti Barbos M., *op. cit.*, pag. 334; Del Tufo M., "Vittima del reato", *Enc. d. Dir.*, v. XLVI, Milano, 1993.

(8). Sulla vittimizzazione cfr. Gulotta G., Vagaggini M., *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 49 ss.

(9). Del Tufo M., "Vittima del reato", *Enc. d. Dir.*, v. XLVI, Milano, 1993, pp. 996-998; Del Tufo M., "Vittima del reato", *Enc. d. Dir.*, v. XLVI, Milano, 1993, pag. 1014; Del Tufo M., "La tutela della vittima in una prospettiva europea", *Dir. pen. e proc.*, n. 7, 1999, pp. 889 ss.

(10). "Risoluzione sull'indennizzo delle vittime di atti di violenza 77 Parlamento europeo, — vista la proposta di risoluzione presentata dagli onn. Glinne, Sieglers Schmidt, Megahy, Weber, Pelikan, Seibel-Emmerling e Vayssade (doc. 1-679/79), — vista la risoluzione n. (77) 27 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sull'indennizzo delle vittime di illeciti penali, — vista la relazione della commissione giuridica (doc. 1-464/80).

1. richiama l'attenzione sullo stretto rapporto tra tutela sociale e libera circolazione all'interno della Comunità europea;

2. sottolinea la responsabilità di ogni collettività nel prestare aiuto alle vittime di atti lesivi perseguibili penalmente;

3. ricorda le disparità esistenti tra gli Stati membri della Comunità europea da un lato e tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa dall'altro per quanto riguarda l'indennizzo delle vittime di illeciti penali;

4. constata che, nei casi in cui all'interno della Comunità europea esistono disposizioni in materia, non tutti gli Stati membri adottano uno stesso regime di indennizzo per i propri cittadini e per gli stranieri;

5. invita la Commissione della Comunità europea a presentare al più presto una proposta di direttiva orientata verso

a) la determinazione di criteri di minima a livello comunitario per le prestazioni finanziarie a carico del Tesoro destinate alle vittime o ai superstiti delle vittime di atti di violenza contro l'incolumità fisica delle persone, sulla falsariga di quelli già approvati dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa,

b) l'obbligo per gli Stati membri di corrispondere le somme di indennizzo previste dal suddetto sistema indipendentemente dallo Stato membro di cui la vittima ha la cittadinanza,

(...) e) l'obbligo per gli Stati membri di facilitare l'esecuzione di sentenze volte a permettere a uno Stato l'azione di regresso nei confronti dell'autore del reato il quale non si trovi nello Stato che ha corrisposto l'indennizzo;

6. invita i ministri della giustizia degli Stati membri, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, a coordinare la propria azione al fine di sollecitare presso il Consiglio d'Europa la rapida attuazione della risoluzione del comitato dei ministri n. (77) 27 da parte di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa ;

7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione nonché la allegata relazione al Consiglio, alla Commissione della Comunità europea e ai ministri della giustizia degli Stati membri".

(11). Art. 2: "When compensation is not fully available from other sources the State shall contribute to compensate: a: those who have sustained serious bodily injury or impairment of health directly attributable to an intentional crime of violence; b: the dependants of persons who have died as a result of such crime. Compensation shall be awarded in the above cases even if the offender cannot be prosecuted or punished".

(12). "32. Tenendo presente la comunicazione della Commissione, dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela".

(13). Consultabile in: [cooperativadike.org/.../Libro\\_Verde\\_Risarcimento\\_Vittime\\_Reati.pdf](http://cooperativadike.org/.../Libro_Verde_Risarcimento_Vittime_Reati.pdf)

(14). "Assistenza alle vittime. Deve essere garantita alle vittime un'assistenza adeguata nei paesi dove lo sfruttamento è stato appurato anche nei paesi di origine. In un primo tempo, deve essere fornita un'assistenza all'interno di strutture di accoglienza e di accompagnamento, per ospitare dignitosamente le persone interessate ed averne cura. In un secondo tempo opportune misure dovranno facilitare la reintegrazione socioeconomica delle vittime nei loro paesi di origine. I programmi di finanziamento dell'Unione europea forniscono a tale riguardo un sostegno prezioso e saranno proseguiti".

(15). Per una indagine di diritto comparato circa i sistemi degli Stati europei volti alla assistenza patrimoniale alle vittime di reato cfr. [http://ec.europa.eu/justice\\_home/judicialatlascivil/html/index\\_it.htm?countrySession=14&](http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm?countrySession=14&)

(16). Art. 1. (Autorità di assistenza): "1. Allorché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorità di assistenza:

a) dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;

c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;

d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;

e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da

parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;  
f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.

2. Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorità di assistenza, predispone un conto necessario affinché l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.

3. A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima”.

(17). Sulla mancata recezione nell'ordinamento interno di una Direttiva europea, e sulla relativa responsabilità che ne deriva cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. III, 22 marzo, 2012, n. 4538: “In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antiggiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antiggiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno”. In particolare rispetto alla Direttiva 80, 2004, cfr. la complessiva ricostruzione di Lembo M.S., “L'inadempimento dell'Italia all'attuazione della Direttiva 2004/80/CE. La giurisprudenza successiva in materia di tutela risarcitoria-indennitaria delle vittime di reati intenzionali violenti”, in Casale A.M., De Pasquali P., Lembo M.S., *Vittime di crimini violenti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014, pp. 269 ss.

(18). Cfr. Bona M., “La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti e intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata attuazione della Direttiva 2004/80/CE”, *Resp. civile e previdenza*, 2009, pp. 662 ss.; Bravo F., “La tutela sussidiaria statale ‘risarcitoria’ o ‘indennitaria’ per le vittime di reati intenzionali violenti in Europa e in Italia”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VI, Gennaio-Aprile 2012, pp. 144 ss.; Poncibò C., “Se l'autore di un reato violento è latitante, paga lo Stato - App. Torino 10.02.2012”, disponibile sulla pagina web: <https://www.personaedanno.it/tutela-giurisdizionale/se-l-autore-di-un-reato-violento-e-latitante-paga-lo-stato-app-torino-10-02-2012>; Ferretti A., “Vittima di reato violento e intenzionale: lo Stato deve risarcire”, *Altalex*, 7 marzo 2012, disponibile sulla pagina web:

<http://www.altalex.com/documents/news/2012/04/02>

[/vittima-di-reato-violento-e-intenzionale-lo-stato-deve-risarcire](#); Ambrosio R., Commodo S., “Danni da reato violento risarciti dalla Stato”, disponibile alla pagina web: [ambrosioecommodo.it/in-evidenza/danni-da-reato-violento-risarciti](http://ambrosioecommodo.it/in-evidenza/danni-da-reato-violento-risarciti); Bona M., “Tutela risarcitoria statale delle vittime dei reati violenti e intenzionali: un'altra sentenza storica”, disponibile alla pagina web: <http://www.mbolaw.it/it/archivio-news/18-tutela-risarcitoria-statale-delle-vittime-di-reati-violenti-e-intenzionali-un-altra-sentenza-storica>

(19).

<http://www.europeanrights.eu/public/sentenze/Trib. Firenze.pdf>

(20). Conti R., “Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia che, forse, ha già deciso...”, *Il Corriere giuridico*, 11/2013, pp. 1389 ss. Ma anche Pisapia A., “Dialogo tra giudice nazionale e Corte Europea di Giustizia in un recente caso del Tribunale di Firenze”, disponibile sulla pagina web:

<http://www.questionegiustizia.it/stampa.php?id=111>

(21). La CGUE, in via incidentale ha evidenziato che “nell'ambito del procedimento principale, tuttavia, emerge dalla decisione di rinvio che la sig.ra C. è stata vittima di un reato intenzionale violento commesso nel territorio dello Stato membro in cui ella risiede, vale a dire la Repubblica italiana. Pertanto, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/80, bensì solo del diritto nazionale”. Conti R., “La Corte di Giustizia chiude le porte ai danni contro lo Stato per i reati intenzionali violenti”, disponibile alla pagina web:

<http://questionegiustizia.it/stampa.php?id=340>

(22). <http://dirittocivilecontemporaneo.com/wp-content/uploads/2014/09/Trib.-Firenze-8-settembre-20141.pdf>

(23). <http://www.giustiziami.it/gm/wp-content/uploads/2013/11/Giannone1.pdf>

(24).

[http://www.questionegiustizia.it/doc/Tribunale\\_Trieste\\_5\\_dicembre\\_2013.pdf](http://www.questionegiustizia.it/doc/Tribunale_Trieste_5_dicembre_2013.pdf)

(25). <http://www.dannoallapersona.it/vittime-reati-violenti-indennizzo-dovuto-per-stupro-territorio-nazionale/>

(26). [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-1146\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1146_it.htm): “[...] ha deciso oggi di deferire la Repubblica italiana alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per inadeguata attuazione delle norme dell'UE in materia di indennizzo delle vittime di reato ([direttiva 2004/80/CE](#)).

Ai sensi del diritto dell'UE tutti gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché il sistema di indennizzo nazionale garantisca un indennizzo equo e adeguato delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. La legislazione italiana contempla invece l'indennizzo delle vittime solo in relazione ad alcuni reati intenzionali violenti, quali il terrorismo e la criminalità organizzata, non a tutti. L'indennizzo dovrebbe essere possibile tanto nelle situazioni nazionali quanto in quelle transfrontaliere, a prescindere dal paese di residenza della vittima e indipendentemente dallo Stato membro in cui il reato è stato commesso”.

(27). Chiovini F., “Incompleta trasposizione della Direttiva sull’indennizzo delle vittime di reato: la responsabilità dello Stato Italiano all’attenzione dei tribunali nazionali e, ancora una volta, della Corte di Giustizia”, disponibile alla pagina web: <http://eurojus.it/incompleta-trasposizione-della-direttiva-sull'indennizzo-delle-vittime-di-reato-la-responsabilita-dello-stato-italiano-all'attenzione-dei-tribunali-nazionali-e-ancora-una-volta-dell/>

(28). Valerini F., “Nuove norme per l’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti”, disponibile alla pagina web: [http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000079823/Nuove\\_norme\\_per\\_l'indennizzo\\_in\\_favore\\_delle\\_vittime\\_di\\_reati\\_intenzionali\\_violenti.html](http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000079823/Nuove_norme_per_l'indennizzo_in_favore_delle_vittime_di_reati_intenzionali_violenti.html)

(29). CGUE, Grande Sez., sent., 11 ottobre 2016, causa C 601-14, consultabile in [www.foroitaliano.it/.../uploads/2016/10/corte-giust-C-601-14.pdf](http://www.foroitaliano.it/.../uploads/2016/10/corte-giust-C-601-14.pdf)

(30). “1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all’indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all’articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale.

2. L’indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto, l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell’indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio”.

(31). Appunto: “1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli [...]”. La normativa italiana in materia di indennizzo a carico dello Stato a favore delle vittime di reati è frammentaria e non organica: si tratta di leggi che prendono in considerazione specifici fenomeni criminali, diffusi, radicati e dannosi; o di notevole impatto e allarme sociale; o fenomeni criminali che attingono e vittimizzano soggetti appartenenti alla organizzazione dello Stato. Per i primi possiamo considerare le norme che stabiliscono provvidenze in caso di vittimizzazione derivante da reati associativi, di carattere mafioso e di matrice terroristica: Legge 20 ottobre 1990, n.302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; Decreto legge 31 dicembre 1991, n.419 – convertito dalla legge 18 febbraio 1992, n.172 di istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive; Legge 7 marzo 1996, n. 108: Disposizioni in materia di usura; Legge 23 novembre 1998, n. 407: Nuove norme in favore delle vittime del

terrorismo e della criminalità organizzata; Legge 23 febbraio 1999, n. 44 Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura; D.P.R. 28 luglio 1999 n. 510: Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; Legge 22 dicembre 1999, n. 512: Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; Decreto legge 4 febbraio 2003, n.13 – convertito con modificazioni dalla legge n.56/2003-recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; Legge 3 agosto 2004, n.206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Per i secondi possiamo considerare le norme che stabiliscono provvidenze in caso di vittimizzazione derivante da fatti che hanno scosso l’opinione pubblica: Legge 8 agosto 1995, n. 340: Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980; Legge 31 marzo 1998, n. 70: Benefici per le vittime della cosiddetta ‘Banda della Uno bianca’. Per gli ultimi possiamo considerare: Legge 13 agosto 1980, n.466, recante norme in ordine a speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche; Legge 23 dicembre 2005, n.266, finanziaria 2006, che all’articolo 1 commi 563, 564 e 565, detta disposizioni per la corresponsione di provvidenza alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati ed ai loro familiari.

(32). Art. 2045 c.c. (Stato di necessità): “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”.

(33). Art. 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei committenti): “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.

(34). In via esemplificativa e non esaustiva: danno da mancato guadagno; danno emergente; danno biologico; danno morale. Per una valutazione che tenga conto anche di una prospettiva medico-legale si rinvia Fornari U., *Trattato di psichiatria forense*, IV ed., UTET, Torino, 2008, pp. 765 ss.

(35). Su questo cfr. Ciccarello S., “Indennità (dir. Priv.)”, *Enc. d. Dir.*, XXI, Milano, 1971, pp. 99 ss.; Rescigno P., *Diritto privato italiano*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 755 ss.

(36). Del Tufo M., “Vittima del reato”, *Enc. d. Dir.*, v. XLVI, Milano, 1993, pp. 996 ss.

(37). Cfr. nota n. 35 *supra*.

(38). Su questo si veda Alpa G., Bessone M., *Obbligazioni e contratti*, in Rescigno P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. 14, t. VI, UTET, Torino, 1983, pp. 400 ss.

(39). Sul problema si veda ad esempio Canestrari S., Cornacchia L., De Simone G., *Manuale di diritto penale, parte generale*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 473 ss.; Palazzo F.C., *Corso di Diritto Penale. Parte Generale*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 356 ss.

(40). “1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni. a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto; c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati”.

(41). Sul punto cfr. Malinverni A., “Circostanze del reato”, *Enc. d. Dir.*, VII, Milano, 1960, pag. 90; più di recente Mantovani F., *Diritto penale, Parte generale*, VI ed., Cedam, Padova, 2009, pag. 412, il quale pone in evidenza come il “concorso volontario” della vittima, ai fini della configurazione della diminuzione di cui al n. 5), sia da intendersi quello in cui il comportamento della stessa vittima si sia atteggiato, a vario titolo, ad elemento costitutivo del reato.

(42). Art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

(43). “1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma (<sup>1</sup>), 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

(44). “...e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”.

(45). “1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato; b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato; c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e); d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato. 2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita”.

(46). “1. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi, in appresso denominate «autorità di assistenza», responsabili per l'applicazione dell'articolo 1”.

“2. Gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità o altri organismi incaricati di decidere sulle domande di indennizzo, in appresso denominate «autorità di decisione». 3. Gli Stati membri si impegnano a limitare le formalità amministrative necessarie per la domanda di indennizzo allo stretto indispensabile”.

(47). Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti l'indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un indennizzo”.

(48). “1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all'articolo 4 nonché i necessari moduli di

domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2. 2. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest'ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta. 3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda”.

(49). “1. L'autorità di assistenza trasmette con la massima rapidità all'autorità di decisione la domanda e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa. 2. L'autorità di assistenza trasmette la domanda avvalendosi del formulario tipo di cui all'articolo 14. 3. La lingua della domanda e dell'eventuale documentazione a sostegno è determinata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1”.

(50). “Alla ricezione di una domanda trasmessa ai sensi dell'articolo 6, l'autorità di decisione invia al più presto all'autorità di assistenza e al richiedente, le seguenti informazioni: a) la persona di contatto o l'ufficio competente per la gestione della pratica; b) un avviso di avvenuta ricezione; c) se possibile, l'indicazione approssimativa dei tempi in cui verrà presa una decisione sulla domanda”.

(51). “Se necessario, l'autorità di assistenza fornisce al richiedente un orientamento generale per soddisfare le richieste di informazioni supplementari formulate dall'autorità di decisione. Su domanda del richiedente, l'autorità di assistenza trasmette in seguito tali informazioni al più presto direttamente all'autorità di decisione, allegandovi, se del caso, un elenco dell'eventuale documentazione a sostegno trasmessa”.

(52). “1. Qualora l'autorità di decisione decida, in conformità con le leggi del proprio Stato membro, di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, quali un testimone o un esperto, può contattare l'autorità di assistenza affinché: a) gli interessati siano ascoltati direttamente dall'autorità di decisione, in conformità con le leggi dello Stato membro di quest'ultima, in particolare tramite conferenza telefonica o videoconferenza, oppure b) gli interessati siano ascoltati dall'autorità di assistenza, in conformità con le leggi del suo Stato membro. L'autorità di assistenza trasmetterà in seguito un verbale dell'audizione all'autorità di decisione. 2. L'audizione diretta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può aver luogo soltanto in cooperazione con l'autorità di assistenza e su base volontaria; è esclusa la possibilità per l'autorità di decisione di imporre misure coercitive”.

(53). “L'autorità di decisione, avvalendosi del formulario tipo di cui all'articolo 14, invia la decisione sulla domanda di indennizzo al richiedente ed all'autorità di assistenza, conformemente alla legislazione nazionale, al più presto dopo la sua adozione”.

## Bibliografia.

- Alpa G., Bessone M., *Obbligazioni e contratti*, in Rescigno P. (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. 14, t. VI, UTET, Torino, 1983.
- Ambrosio R., Commodo S., “Danni da reato violento risarciti dalla Stato”, disponibile alla pagina web: [ambrosioecommodo.it/in-evidenza/danni-da-reato-violento-risarciti](http://ambrosioecommodo.it/in-evidenza/danni-da-reato-violento-risarciti)
- Bandini T., “Vittimologia”, *Enc. d. Dir.*, XLVI, Milano, 1993.
- Bona M., “La tutela risarcitoria statale delle vittime di reati violenti e intenzionali: la responsabilità dell'Italia per la mancata

attuazione della Direttiva 2004/80/CE”, *Resp. civile e previdenza*, 2009.

- Bona M., “Tutela risarcitoria statale delle vittime dei reati violenti e intenzionali: un'altra sentenza storica”, disponibile alla pagina web: <http://www.mbolaw.it/it/archivio-news/18-tutela-risarcitoria-statale-delle-vittime-di-reati-violenti-e-intenzionali-un-altra-sentenza-storica>
- Bravo F., “La tutela sussidiaria statale ‘risarcitoria’ o ‘indennitaria’ per le vittime di reati intenzionali violenti in Europa e in Italia”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VI, Gennaio-Aprile 2012.
- Canestrari S., Cornacchia L., De Simone G., *Manuale di diritto penale, parte generale*, il Mulino, Bologna, 2008.
- Ciccarello S., “Indennità (dir. Priv.)”, *Enc. d. Dir.*, XXI, Milano, 1971.
- Chiovini F., “Incompleta trasposizione della Direttiva sull'indennizzo delle vittime di reato: la responsabilità dello Stato Italiano all'attenzione dei tribunali nazionali e, ancora una volta, della Corte di Giustizia”, disponibile alla pagina web: <http://eurojus.it/incompleta-trasposizione-della-direttiva-sull'indennizzo-delle-vittime-di-reato-la-responsabilita-dello-stato-italiano-all'attenzione-dei-tribunali-nazionali-e-ancora-una-volta-dell/>
- Cohen S., Felson M., “Social change and crime rates trends. A routine activity approach”, *American Sociological Review*, vol. 44, 1979.
- Conti R., “Sulle vittime di reato la parola passa alla Corte di giustizia che, forse, ha già deciso...”, *Il Corriere giuridico*, 11/2013.
- Conti R., “La Corte di Giustizia chiude le porte ai danni contro lo Stato per i reati intenzionali violenti”, disponibile alla pagina web: <http://questionegiustizia.it/stampa.php?id=340>
- Correrà M.M., Martucci P., “La Vittimologia”, in Giusti G. (diretto da), *Trattato di Medicina Legale e Scienze affini*, v. IV, II ed., CEDAM, Padova, 2009.
- Del Tufo M., “Vittima del reato”, *Enc. d. Dir.*, v. XLVI, Milano, 1993.
- Del Tufo M., “La tutela della vittima in una prospettiva europea”, *Dir. pen. e proc.*, n. 7, 1999.
- Ferretti A., “Vittima di reato violento e intenzionale: lo Stato deve risarcire”, *Altalex*, 7 marzo 2012, disponibile sulla pagina web: <http://www.altalex.com/documents/news/2012/04/02/vittima-di-reato-violento-e-intenzionale-lo-stato-deve-risarcire>
- Fornari U., *Trattato di psichiatria forense*, IV ed., UTET, Torino, 2008.

- Gottfredson M., “On the Etiology of Criminal Victimization”, *Journal of Criminal law and Criminology*, 72, 1981.
- Gulotta G., Vagaggini M., *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1990.
- Hindelang M.J., Gottfredson M.R., Garofalo J., *Victims of Personal Crime: An Empirical Foundation for a Theory of Personal Victimization*, Ballinger Publishing Co, Cambridge, MA, 1978.
- Lembo M.S., “L’inadempimento dell’Italia all’attuazione della Direttiva 2004/80/CE. La giurisprudenza successiva in materia di tutela risarcitoria-indennitaria delle vittime di reati intenzionali violenti”, in Casale A.M., De Pasquali P., Lembo M.S., *Vittime di crimini violenti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014.
- Malinverni A., “Circostanze del reato”, *Enc. d. Dir.*, VII, Milano, 1960.
- Mantovani F., *Diritto penale, Parte generale*, VI ed., Cedam, Padova, 2009.
- Palazzo F.C., *Corso di Diritto Penale. Parte Generale*, Giappichelli, Torino, 2011.
- Petrucciani S., *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino, 2003.
- Pisapia A., “Dialogo tra giudice nazionale e Corte Europea di Giustizia in un recente caso del Tribunale di Firenze”, disponibile sulla pagina web: <http://www.questionegiustizia.it/stampa.php?id=111>
- Poncibò C., “Se l’autore di un reato violento è latitante, paga lo Stato - App. Torino 10.02.2012”, disponibile sulla pagina web: <https://www.personaedanno.it/tutela-giurisdizionale/se-l-autore-di-un-reato-violento-e-latitante-paga-lo-stato-app-torino-10-02-2012>
- Portigliatti Barbos M., “Vittimologia”, in *Digesto Disc. Pen.*, v. XV, Torino, 1999.
- Rescigno P., *Diritto privato italiano*, Jovene, Napoli, 1990.
- Valerini F., “Nuove norme per l’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti”, disponibile alla pagina web: [http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000079823/Nuove\\_norme\\_per\\_l\\_indennizzo\\_in\\_favore\\_delle\\_vittime\\_di\\_reati\\_intenzionali\\_violenti.html](http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000079823/Nuove_norme_per_l_indennizzo_in_favore_delle_vittime_di_reati_intenzionali_violenti.html)

## **Identicars: uno strumento per migliorare la resa testimoniale nelle indagini per omissione di soccorso stradale**

### **Le système Identicars : un outil pour améliorer la qualité du témoignage dans les enquêtes pour le délit de fuite à la suite d'un accident de la circulation**

### **Identicars system: a tool for improving the quality of witness in the investigations on hit-and-run driving accidents**

*Manuela Griggi, Edoardo Riva, Jessica Motta\**

#### **Riassunto**

L'articolo descrive uno studio sperimentale volto a testare l'efficacia dello strumento Identicars, un catalogo di immagini di automobili e di parti di esse ideato per aiutare i testimoni di omissione di soccorso stradale nel compito di riconoscimento dell'auto fuggita senza prestare soccorso.

L'ipotesi di partenza dei ricercatori è quella per cui tale strumento dovrebbe aiutare i testimoni a fornire una descrizione più dettagliata e più accurata dell'auto che si è data alla fuga.

Nell'articolo verrà dimostrata la potenziale utilità dello strumento Identicars attraverso l'esposizione dei risultati di un esperimento condotto presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, i cui risultati mostrano un'accuratezza maggiore del resoconto testimoniale per i soggetti che hanno utilizzato Identicars rispetto ai soggetti che hanno fornito un resoconto testimoniale con il metodo tradizionale di assunzione delle informazioni.

#### **Résumé**

L'article décrit une étude pilote conçue pour vérifier l'efficacité du système Identicars. Cet outil est un catalogue d'images de voitures et de pièces de voiture créé pour aider les témoins de délits de fuite à reconnaître la voiture en question. L'hypothèse des chercheurs est que cet outil devrait effectivement aider les témoins à fournir des descriptions plus détaillées et précises.

Les auteurs veulent démontrer l'utilité potentielle du système Identicars par le biais des résultats obtenus par une expérience réalisée à l'Université de Bologne (Italie). Ces résultats montrent une plus grande qualité du témoignage de la part des personnes qui ont employé l'outil Identicars par rapport à celles qui ont témoigné en employant les méthodes traditionnelles pour obtenir les informations.

#### **Abstract**

The article describes a pilot study designed to test the effectiveness of the Identicars system. This tool is a catalogue of images of cars and car parts created to help the witnesses of hit-and-run driving accidents to recognise the car in question.

The researcher's initial concept is that such a tool should help witnesses to provide more detailed and accurate descriptions.

The authors will demonstrate the potential usefulness of the Identicars tool through the results achieved by an experiment carried out at the University of Bologna. These results show a greater accuracy of identification by those witnesses who used the Identicars tool in comparison to those who gave evidence using the traditional method for obtaining the information.

**Key words:** Identicars system; hit-and-run driving accident; witness.

#### **1. Introduzione.**

Quando ci si riferisce al fenomeno dell'omissione di soccorso stradale, è bene partire da una

considerazione di carattere squisitamente linguistico: in diverse lingue sono presenti più termini per indicare il fenomeno considerato. Per fare alcuni

\* Manuela Griggi ha conseguito la laurea magistrale in "Scienze Criminologiche per l'Investigazione e la Sicurezza" presso l'Università di Bologna; Edoardo Riva, laureato in "Scienze e tecniche psicologiche", fa parte della Polizia Locale di Milano dal 1997, ove ha fondato nel 2008 il Nucleo Investigazioni Scientifiche; Jessica Motta è laureata in "Scienze del comportamento e delle relazioni sociali".

esempi, in italiano possiamo parlare di “omissione di soccorso stradale”, ma anche di “pirateria della strada” o “fuga dopo un incidente”. Nel contesto anglosassone ci si può riferire al fenomeno con le espressioni *hit-and-run accident*, *getaway accident* o *runaway accident*.

Volendo dare una definizione di omissione di soccorso stradale, possiamo affermare che si tratta della “condotta messa in atto dal conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, il quale sceglie di fuggire senza fermarsi a prestare soccorso agli eventuali feriti e senza fornire informazioni alle autorità competenti” (1).

Piselli definisce la pirateria della strada come “l’azione volontaria di fuga e omissione di soccorso ai feriti eventualmente presenti tenuta da colui che abbia almeno concausato un sinistro stradale” (2).

Nonostante la pirateria della strada rappresenti una piccola percentuale del totale annuale degli incidenti stradali (1-2% dei circa 200.000 sinistri con feriti censiti annualmente dall’ISTAT), esso suscita nell’opinione pubblica una grande indignazione, maggiore di quella suscitata da altre forme di criminalità anche più diffuse. La spiegazione a questa particolare sensibilità nei confronti del reato in questione è legata al fatto che l’abbandono della vittima in condizioni di bisogno è considerato una gravissima mancanza, tanto dal punto di vista morale e culturale quanto da quello giuridico e normativo (3). Tale mancanza può procurare un ritardo nell’arrivo dei soccorsi che potrebbe far aggravare sensibilmente le condizioni della vittima o decretarne persino la morte.

In Italia, l’ordine di grandezza del fenomeno è difficilmente stimabile dal momento che non esistono statistiche ufficiali che lo monitorino. Tuttavia, a partire dal 2008 l’Associazione ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia

Stradale) ha predisposto uno speciale osservatorio (osservatorio “Il Centauro”) al fine di monitorare le omissioni di soccorso e fornire una valida stima della diffusione di tale comportamento (4).

L’osservatorio “Il Centauro” prende in considerazione ogni anno i casi di pirateria “maggior”, ovvero quelli riguardanti incidenti a cui sono seguite lesioni o morte delle persone e in base ai dati raccolti redige report con cadenza semestrale. Pur trattandosi di una stima ridotta rispetto alla reale diffusione del comportamento in questione, poiché i casi minori con soli danni ad oggetti non vengono considerati, essa permette di avere un’idea della diffusione del fenomeno e del suo andamento nel tempo (5).

I dati ASAPS mostrano che, a fronte di un aumento costante del fenomeno, si è verificata una riduzione dei casi risolti dalle Forze dell’Ordine (si veda il Grafico 1). La spiegazione per tale riduzione è abbastanza intuitiva se si considera che la reazione del sistema a una crescita molto veloce del fenomeno non può essere immediata: le risorse a disposizione per le indagini rimangono le stesse (se non addirittura ridotte a causa di tagli nei finanziamenti e nel personale), mentre i casi di omissione di soccorso crescono (6).

E’ necessario, dunque, implementare misure di contrasto del fenomeno che non siano afferenti al solo ambito normativo (si cita, come esempio, l’introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali con la legge n. 41 del 23 marzo 2016), ma anche a quello investigativo, mettendo a disposizione delle risorse che possano rappresentare una valida risposta alla crescita degli episodi di pirateria.

## 2. Lo strumento *Identicars*.

Uno degli aspetti decisivi nelle indagini per omissione di soccorso è sicuramente la descrizione dell'auto fuggita da parte dei testimoni oculari: tale testimonianza permette di orientare le indagini concentrando gli sforzi investigativi in una determinata direzione escludendone altre e apportando un grande vantaggio in termini di tempo e risorse.

Nonostante l'importanza che il riconoscimento di oggetti da parte del teste può avere in un procedimento legale, in letteratura è presente un esiguo numero di ricerche circa tale capacità e ancora minore è il numero di studi sulla capacità di riconoscere veicoli (7). Le poche ricerche presenti in letteratura mostrano una ridotta capacità delle persone di riconoscere automobili: lo studio di Villegas et al. del 2005, che costituisce il primo tentativo di valutare la capacità di identificazione di veicoli, evidenzia che solo il 23,81% del campione utilizzato ha conseguito una corretta identificazione. Appare dunque evidente la necessità di considerare con estrema cautela la testimonianza circa il riconoscimento di veicoli in giudizio e la necessità di sviluppare metodi che siano in grado di esaltare l'accuratezza del ricordo testimoniale.

Partendo proprio dalla constatazione della difficoltà esperita dai testimoni di omissione di soccorso nella rievocazione dell'auto fuggitiva, la Polizia Locale di Milano e, in particolare, il suo Nucleo Investigazioni Scientifiche, ha ideato uno strumento che potesse aiutare il testimone a fornire indicazioni più precise nella descrizione dell'auto pirata. A tal proposito, l'agente scelto di Polizia Locale Edoardo Riva, col supporto delle tirocinanti Manuela Griggi e Jessica Motta, ha avviato il progetto sperimentale *Identicars* per testare l'efficacia dello strumento in questione.

Lo strumento *Identicars* è un catalogo di immagini di automobili e di parti di esse, assemblato da Jessica Motta, nel quale ogni immagine è contrassegnata da una sigla identificativa. Il catalogo è suddiviso in diverse sezioni in base al punto di vista dal quale l'auto è osservata ed in base ai dettagli dell'auto: punto di vista frontale, punto di vista laterale anteriore, punto di vista laterale posteriore, punto di vista posteriore, specchietti esterni, fanali anteriori e colore dell'auto (si vedano le Immagini 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 come esempi di quelle mostrate nelle diverse sezioni del catalogo).

L'ipotesi dalla quale partono gli ideatori di tale progetto è quella per cui tale strumento dovrebbe aiutare i testimoni a fornire una descrizione più dettagliata e più accurata dell'auto che è fuggita senza prestare soccorso, apportando quindi un netto vantaggio nelle indagini per omissione di soccorso stradale svolte dalla Polizia Locale. Diversi studi mostrano che l'accuratezza dei testimoni è maggiore nel compito di riconoscimento rispetto a quello di rievocazione (8). Per chiarire la distinzione tra riconoscimento e rievocazione possiamo affermare che la rievocazione rappresenta il tentativo da parte del testimone di ricostruire mentalmente o verbalmente un evento, una situazione o l'aspetto di una persona o di una cosa. Un particolare tipo di rievocazione è la riproduzione, che si ha quando viene chiesto ad una persona di riprodurre graficamente ciò che le si chiede di ricordare. Diverso è il compito del testimone nel riconoscimento, poiché gli si chiede di riconoscere qualcuno o qualcosa tra diverse opzioni possibili. Durante le indagini per omissione di soccorso stradale, i testimoni vengono invitati a fornire una descrizione verbale del veicolo fuggitivo e, eventualmente, ad esprimersi anche attraverso rappresentazioni grafiche o schizzi. L'accuratezza

della sola descrizione o del solo disegno può quindi essere accresciuta se si utilizza anche una procedura di riconoscimento, che ovviamente dovrà avvenire dopo la descrizione libera e dopo l'eventuale rappresentazione grafica per evitare che queste siano influenzate da ciò che si è osservato in fase di riconoscimento.

### **3. Lo studio preliminare e il disegno di ricerca.**

Il progetto *Identcars* segue un disegno di ricerca quasi sperimentale, ovvero un disegno di ricerca che si avvicina a quello sperimentale poiché prevede l'utilizzo di un campione di controllo oltre a quello sperimentale, ma non prevede la generalizzabilità dei risultati all'intera popolazione di riferimento poiché i campioni non sono costruiti con una procedura di campionamento casuale, l'unica che garantisce la rappresentatività statistica (9).

La domanda di ricerca da cui muove l'intero studio riguarda la valutazione dell'utilità dello strumento *Identcars* nelle indagini per omissione di soccorso stradale: in particolare, ci si è chiesto se le interviste investigative svolte con l'ausilio di *Identcars* potessero essere più accurate e maggiormente dettagliate rispetto a quelle svolte in modo tradizionale dagli agenti di Polizia Locale.

L'idea di base del progetto consiste proprio nel paragonare i risultati di interviste investigative svolte tradizionalmente su un campione di controllo con quelli di interviste svolte con l'ausilio di *Identcars* su un campione sperimentale. Al fine di paragonare le due differenti tipologie di intervista, si è pensato ad un esperimento che consista nel mostrare ad alcuni soggetti il video di un'omissione di soccorso stradale e, successivamente, nel proporre le due tipologie di intervista a campioni simili per composizione.

Prima di dare inizio alla ricerca si è svolto uno studio preliminare finalizzato a comprendere meglio il fenomeno dell'omissione di soccorso stradale e le dinamiche implicate nella testimonianza: tali conoscenze sono state tenute in considerazione nello sviluppo delle successive fasi di ricerca. Inoltre, si è proceduto ad individuare eventuali progetti simili già esistenti: l'unico lavoro simile (anche se basato su un principio differente) è uno studio relativo ad uno strumento chiamato *MotorFit* e sviluppato in Inghilterra. Si tratta di un software sviluppato per facilitare l'identificazione di un veicolo coinvolto in un crimine. Il sistema, a partire dalle informazioni fornite dal testimone, effettua una ricerca in un database costituito da 2108 tipi di veicoli e seleziona quelli che corrispondono alle informazioni fornite. I veicoli selezionati dal programma vengono poi mostrati al testimone, il quale può eventualmente riconoscere il tipo di veicolo implicato nel crimine. Il *Metropolitan Police Service* di Londra ha testato lo strumento utilizzandolo nelle indagini relative a dodici reati gravi in un arco temporale di 10 mesi (da agosto 1992 ad aprile 1993): le valutazioni dei funzionari di polizia e dei testimoni che hanno utilizzato *MotorFit* hanno prodotto una misura della facilità di utilizzo dello strumento pari al 78% e una misura dell'utilità dello strumento pari all'88%. Dunque, potremmo affermare che i risultati forniti dalla valutazione di *MotorFit* hanno mostrato una certa efficienza dello strumento nell'identificazione di veicoli (10).

Ritornando al progetto *Identcars*, inizialmente si è proceduto ad una prima concettualizzazione della ricerca, considerando le fasi principali in cui essa avrebbe dovuto articolarsi, ovvero la scelta degli strumenti di rilevazione e la loro successiva costruzione, l'esecuzione di un pretest per verificare la bontà degli strumenti di rilevazione, le diverse

considerazioni sulle unità di analisi a disposizione e sulla suddivisione di esse nei due campioni (sperimentale e controllo), la pianificazione dell'esperimento e il suo successivo svolgimento, l'elaborazione e l'analisi dei dati raccolti, la verifica delle ipotesi, la formulazione delle conclusioni e, infine, la stesura del rapporto di ricerca e la restituzione dei risultati ai partecipanti.

Successivamente, l'agente scelto di Polizia Locale Edoardo Riva e la scrivente hanno sottoposto il progetto alla valutazione della prof.ssa Roberta Bisi dell'Università di Bologna, la quale ha acconsentito che il testo fosse sottoposto agli studenti frequentanti l'insegnamento di "Sociologia della devianza" del corso di laurea in "Sociologia" – Università di Bologna campus di Forlì.

E' importante sottolineare la natura esplorativa del presente studio in quanto esso rappresenta il primo tentativo di sperimentazione dello strumento *Identcars* e, come tale, il suo scopo è quello di fornire una prima e generica valutazione della sua efficacia, la quale sarà testata più dettagliatamente in futuro.

#### **4. La scelta degli strumenti di rilevazione e la loro costruzione.**

Inizialmente la scelta dello strumento di rilevazione era orientata all'intervista, poiché essa rappresenta il metodo col quale gli agenti di Polizia Locale svolgono il colloquio con i testimoni di omissione di soccorso stradale. Tuttavia, i limiti con i quali la ricerca ha dovuto confrontarsi (prevalentemente limiti di risorse e limiti temporali) hanno portato i ricercatori ad optare per la scelta del questionario autosomministrato a restituzione immediata. Infatti, avendo a disposizione solo due ore di tempo per l'esperimento e per la successiva rilevazione dei dati, si sarebbero potute realizzare solo 10-12 interviste,

un numero troppo esiguo anche per una ricerca esplorativa.

Sono stati costruiti due tipi di questionari: uno da somministrare al gruppo sperimentale e uno da somministrare al gruppo di controllo.

Prima di procedere ad illustrare la costruzione dei due questionari si deve premettere che, al fine di rendere i risultati comparabili, si è pensato di utilizzare due campioni aventi una composizione simile in termini di caratteristiche dei soggetti selezionati. Le evidenze fornite dalla letteratura mostrano che le due caratteristiche che più influiscono sulla capacità di riconoscimento dei veicoli sono il sesso dei soggetti e la loro conoscenza in ambito di veicoli. Nello studio di Dennett et al. (11) i maschi del campione analizzato hanno identificato correttamente in media l'80% dei veicoli mostrati, mentre le femmine hanno individuato correttamente in media il 70% dei veicoli. Lo stereotipo classico vede gli uomini più "intenditori" di macchine rispetto alle donne; nonostante ciò, i ricercatori dello studio appena citato hanno evidenziato l'esistenza di una relazione diretta tra sesso del soggetto e sua performance nel riconoscimento di auto: la relazione non sembra essere mediata da altre variabili intervenienti come l'esperienza in ambito di auto, la loro conoscenza o l'interesse per esse. In letteratura persistono ancora dubbi sull'origine di tale relazione; un'ipotesi che è stata avanzata è quella che prende in considerazione le migliori prestazioni dei maschi nell'attività di rotazione mentale, ovvero la capacità di ruotare mentalmente la rappresentazione visiva di oggetti bidimensionali e tridimensionali presente in memoria. Appurata la superiorità dei maschi in tale compito mentale, questi potrebbero dunque essere facilitati nell'identificazione di un veicolo rappresentato in una posizione diversa da quella in

cui è stato osservato originariamente. Anche nello studio sulla capacità di riconoscimento di veicoli di Allison et al. (12) i maschi del campione utilizzato hanno fornito risposte significativamente più accurate rispetto a quelle fornite dalle femmine in 8 domande su 14.

Per quanto riguarda la relazione tra conoscenza o esperienza in ambito di veicoli e performance di riconoscimento, lo studio di Dennett et al. precedentemente citato mostra una forte associazione tra questi due aspetti. La motivazione di questa relazione potrebbe risiedere nel fatto che gli esperti hanno maggiore familiarità con le caratteristiche delle auto che sono più decisive nel delineare marca e modello. Questo potrebbe avvantaggiare gli esperti in diversi modi: in primo luogo, durante la percezione dell'auto, essi potrebbero concentrarsi sugli aspetti più discriminanti e, in secondo luogo, essi potrebbero produrre una descrizione verbale più ricca e completa in grado di favorire un ricordo molto accurato (13). Anche nello studio di Allison et al. sopracitato è stata riscontrata una correlazione tra accuratezza ed esperienza di guida (la quale può essere considerata un indicatore di familiarità coi veicoli).

Alla luce di tali considerazioni, si è deciso di sviluppare un ulteriore strumento di rilevazione, ovvero un test di conoscenza delle auto da somministrare a diversi soggetti per selezionare tra essi due campioni con caratteristiche simili. Si è scelto di eseguire tale test e di non chiedere direttamente ai soggetti se fossero esperti di macchine o meno poiché in quest'ultimo modo si sarebbero potute apportare diverse distorsioni: per esempio, in letteratura, è segnalata una minore consapevolezza delle donne rispetto agli uomini

relativamente alla propria conoscenza in campo di auto (14).

Il test di conoscenza delle auto utilizzato per la selezione dei soggetti è composto da cinque quesiti: in ognuno di essi i soggetti devono annotare la marca e il modello dell'auto raffigurata. Per ogni quesito sono fornite due immagini dell'auto: una frontale e una laterale.

Passando ora ad illustrare i due questionari di rilevazione, con essi si è cercato di comprendere quale fosse la qualità del ricordo dell'auto nel video nelle due diverse condizioni di recupero del ricordo (con o senza il supporto del catalogo). A tale scopo, si è proceduto ad individuare le dimensioni del concetto "aspetto dell'auto" e le relative sottodimensioni. Ogni sottodimensione è stata operativizzata con diversi indicatori a seconda del tipo di questionario. Nella Tabella 9 sono riportate le diverse fasi della definizione operativa.

In entrambi i questionari, ad ogni risposta relativa all'aspetto dell'auto, si chiede di fornire anche la percentuale di sicurezza con la quale si risponde. Infatti, nelle indagini per omissione di soccorso stradale la Polizia Locale di Milano è solita chiedere il grado di sicurezza con cui il testimone riporta eventi e dettagli, anche se la letteratura definisce quest'ultima un indicatore non completamente affidabile dell'accuratezza di un ricordo.

Nelle due tipologie di questionari è stata inserita anche la domanda "Risposte giuste nel pretest" al fine di mantenere l'informazione circa la conoscenza di auto del rispondente: ai soggetti selezionati con il test di conoscenza delle auto è stato consegnato il questionario da compilare con l'informazione sulle risposte giuste già inserita, così da restituire al rispondente anche un feedback sulla sua performance nel test di conoscenza delle auto.

E' stata scelta una configurazione grafica semplice ed immediata al fine di facilitare i rispondenti nel loro compito. Inoltre, sempre allo stesso scopo, si sono inserite in diversi punti dei questionari delle spiegazioni dettagliate proprio per guidare il rispondente e per ovviare almeno in parte all'impossibilità di effettuare la rilevazione tramite intervista. L'interazione durante l'intervista è un aspetto molto importante dell'intervista investigativa: essa permette di costruire un rapporto di fiducia con il testimone e, se condotta nel modo corretto, permette di recuperare il ricordo nel modo più completo possibile. Le spiegazioni inserite all'interno del questionario permettono di introdurre una certa interattività tra rispondente e ricercatori, inserendo anche tecniche solitamente utilizzate nelle interviste, come quella di chiedere al testimone di ripensare all'evento e al suo contesto per migliorare il recupero del ricordo.

I questionari sono stati costruiti in modo tale da essere i più brevi possibile, ma allo stesso tempo capaci di indagare tutti gli aspetti d'interesse dei ricercatori: in tal modo è possibile acquisire tutti i dati necessari senza rischiare di sforare oltre i limiti temporali previsti e senza incorrere nella riduzione di concentrazione dei rispondenti a causa della lunghezza del questionario, la quale potrebbe portare a mancate risposte o a risposte non accurate. Inoltre, i due questionari sono costituiti da sezioni comparabili tra loro per permettere, in fase di analisi dei dati e di verifica delle ipotesi, il confronto dei risultati ottenuti con i due diversi strumenti di rilevazione.

Per quanto riguarda la formulazione delle domande dei questionari, esse sono costituite quasi interamente da domande a risposta aperta, nelle quali è sempre fornita la possibilità di rispondere "non ricordo" al fine di evitare la creazione di

opinioni del rispondente sul momento, anche se egli non ricorda la risposta. Le domande chiuse sono state appositamente evitate per non limitare il campo delle possibili risposte a opzioni predefinite in cui potrebbe non esservi l'opzione contemplata dal rispondente.

Le domande sono state formulate in modo conciso, chiaro e semplice per non confondere il rispondente; inoltre, sono stati evitati termini ambigui e, nel caso di termini che potessero essere interpretati in diversi modi, sono stati forniti degli esempi di risposta (ad esempio, quando si richiede la tipologia di auto, si forniscono esempi di cosa si intende col termine "tipologia": berlina, station-wagon ecc.).

Le domande sono state poste in un ordine tale da facilitare il completamento del questionario, ponendo vicine domande relative ad argomenti simili e ponendo domande più generiche prima di domande sui particolari.

E' importante notare che le domande sulla marca e sul modello dell'auto sono state poste in fondo al questionario al fine di non influenzare le domande precedenti: la letteratura, infatti, sottolinea come spesso il soggetto codifichi verbalmente o concettualmente un ricordo, non immagazzinandolo in base alla sua immagine mentale, ma in base alla sua descrizione o alla sua concettualizzazione. Per evitare che la richiesta di marca e modello condizionasse le risposte successive spingendo la persona a rispondere pensando alla marca e al modello individuati e non all'immagine mentale del ricordo originale, si sono poste tali domande alla fine del questionario.

Giungiamo, infine, alla descrizione del catalogo *Identcars* fornito in allegato al questionario al gruppo sperimentale. Come accennato in precedenza, tale catalogo si compone di immagini parziali di

automobili: il compito del testimone è quello di scegliere l'immagine più simile all'auto osservata precedentemente. Innanzi tutto, è bene ricordare che la versione di *Identcars* fornita al gruppo sperimentale è un prototipo dello strumento da testare: essa costituisce una prima versione che in futuro andrà completata con tutti i tipi di veicoli (non solo automobili, ma anche autocarri, motocicli ecc.) e arricchita con altre sezioni e con ulteriori opzioni per ogni sezione.

Inoltre, lo strumento *Identcars* è pensato e costruito per essere utilizzato in ausilio all'intervista investigativa: per poterlo utilizzare in una rilevazione tramite questionario si sono dovute fornire alcune informazioni preliminari al completamento del questionario. Innanzi tutto, si è raccomandato ai rispondenti di individuare un'immagine dal catalogo solo se si ricorda effettivamente il particolare richiesto, altrimenti è bene utilizzare la modalità di risposta "non ricordo": ciò al fine di evitare che i soggetti selezionino un'opzione del catalogo anche se non hanno un ricordo nitido del particolare richiesto. In secondo luogo, si è specificato che nelle prime sezioni del catalogo (parte anteriore, parte laterale anteriore, parte laterale posteriore e parte posteriore) i rispondenti devono concentrarsi sulla forma presentata e non sui particolari poiché i particolari (come ad esempio i fanali o gli specchietti) verranno analizzati nel dettaglio in sezioni successive. Perciò, se il rispondente individua un'immagine che rappresenta la forma dell'auto osservata ma che contiene dettagli diversi, essa andrà comunque selezionata nelle domande relative alla forma.

Per quanto riguarda la sezione del catalogo relativa al colore dell'auto, va precisato che i ricercatori hanno appositamente inserito un numero di opzioni né troppo basso né troppo elevato: a tal proposito,

infatti, le ricerche presenti in letteratura mostrano che nella mente umana tutti i colori esistenti vengono raggruppati in un numero limitato di categorie e la memoria riesce a distinguere colori appartenenti a categorie diverse (come blu e rosso), ma non colori appartenenti alla stessa categoria (come blu-verde e blu-viola) (15).

Al fine di testare la bontà degli strumenti di rilevazione costruiti si è svolto un pretest su 4 soggetti: dopo aver somministrato il test di conoscenza delle auto ai soggetti in questione, a due di essi è stato somministrato il questionario senza catalogo e agli altri due soggetti è stato somministrato il questionario da eseguire con l'ausilio di *Identcars*. L'esecuzione del pretest non ha evidenziato problematiche o aspetti che necessitassero delle modifiche negli strumenti di rilevazione.

## **5. La procedura di campionamento e la selezione dei campioni.**

Ai ricercatori è stata offerta la possibilità di testare lo strumento *Identcars* attraverso un esperimento avente luogo presso il campus di Forlì dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Gli studenti presenti a lezione il giorno dell'esperimento hanno costituito le unità di analisi dello studio: tutti i presenti hanno svolto il test di conoscenza delle auto e, successivamente, si è proceduto a selezionare tra i presenti 40 soggetti da inserire nei due campioni (composti da 20 soggetti ciascuno).

Si tratta di due campioni a scelta ragionata: essi sono stati costruiti in modo tale da contenere un numero simile di maschi e femmine e un numero simile di persone con lo stesso livello di conoscenza di auto, stratificando i campioni con livelli differenti di risposte esatte nel test di conoscenza delle auto.

A causa dell'utilizzo di una procedura di campionamento non casuale, i risultati non possono essere estesi all'intera popolazione. Tuttavia, come già accennato precedentemente, lo scopo del presente lavoro non è quello di ottenere risultati rappresentativi dell'intera popolazione, ma quello di fornire una prima idea del grado di utilità del catalogo *Identcars*.

La Tabella 10 mostra la composizione dei due campioni utilizzati: in entrambi i campioni vi sono 9 femmine e 11 maschi; inoltre, se si considerano i tre livelli di conoscenza delle auto basso (da 0 a 1½ risposte esatte), medio (da 2 a 3 risposte esatte) e alto (da 3½ a 5 risposte esatte), possiamo vedere che il numero di soggetti per ogni livello è simile nei due campioni (si veda il Grafico 11). Le risposte esatte contemplano anche il mezzo punto poiché se nel test di conoscenza delle auto il soggetto individua correttamente solo la marca o solo il modello dell'auto presentata in un quesito, tale risposta varrà mezzo punto.

Il campione sperimentale e quello di controllo risultano essere comparabili anche in termini di età dei rispondenti: la media dell'età dei rispondenti nel campione di controllo e nel campione sperimentale è, rispettivamente, di 20,9 anni e 20,65 anni.

## **6. L'esperimento e l'etica della ricerca.**

Il giorno 16 novembre 2016 è stato effettuato l'esperimento per testare l'utilità dello strumento *Identcars*.

Il giorno dell'esperimento, dopo una breve descrizione del progetto, si è proceduto a somministrare il test di conoscenza delle auto. I ricercatori hanno specificato che chi non avesse voluto prendere parte al progetto avrebbe potuto astenersi, tuttavia nessuno dei presenti ha manifestato tale volontà. Una volta riconsegnati i

test da parte dei presenti in aula, i ricercatori hanno provveduto a selezionare tra i diversi soggetti quelli da inserire nei due campioni. Quando i due campioni sono stati costituiti, si è spiegato ai due gruppi che avrebbero visto un video sulla psicologia della testimonianza prima di procedere all'esperimento vero e proprio. In realtà, il video in questione conteneva una spiegazione sulla psicologia della testimonianza che si interrompeva al minuto 2:12 lasciando spazio al video dell'omissione di soccorso. In tal modo i ricercatori hanno voluto avvicinarsi il più possibile alle condizioni reali nelle quali solitamente si trova il testimone di un incidente: la sua attenzione può essere focalizzata su altre attività e in altre direzioni. Comunicare subito ai partecipanti che avrebbero visto un video relativo ad un'omissione di soccorso avrebbe comportato un'eccessiva concentrazione dei partecipanti sul video loro proposto (16).

Terminato il video, il gruppo di controllo ha ricevuto il questionario senza catalogo e il gruppo sperimentale ha ricevuto il questionario con il catalogo in allegato.

Quando tutti i soggetti dei due campioni hanno riconsegnato il questionario compilato, si sono ringraziati tutti i presenti per la collaborazione e si è detto loro che, una volta realizzata la stesura del rapporto di ricerca, si sarebbe provveduto alla restituzione dei risultati a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

I ricercatori hanno adottato alcuni principi etici che hanno accompagnato ogni fase dell'esperimento. Innanzi tutto, sono stati garantiti il rispetto dell'anonimato dei partecipanti e la pubblicazione dei risultati solo in forma aggregata. I ricercatori si sono sempre rivolti col massimo rispetto ai partecipanti, chiedendo loro di svolgere i diversi compiti con cortesia e gentilezza e rispettando gli

orari prestabiliti al fine di non creare disagi. Inoltre, si è rispettata la volontà dei partecipanti dicendo loro di prendere parte all'esperienza solo se lo desideravano. Infine, i ricercatori hanno dichiarato le finalità e gli scopi del presente studio.

## **7. L'elaborazione e l'analisi dei dati: i risultati.**

I dati raccolti con gli strumenti di rilevazione sono stati registrati in una matrice casi per variabili e sono stati analizzati con il programma statistico SPSS.

Le risposte date nei due questionari sono state valutate in base al loro livello di accuratezza. I livelli di accuratezza possibili per ogni risposta sono: basso (punteggio 1), medio (punteggio 2) e alto (punteggio 3), ad eccezione delle risposte relative al colore dell'auto, che possono essere associate solo al punteggio 0 (risposta errata) e al punteggio 1 (risposta esatta).

Al fine di garantire la controllabilità della ricerca, riportiamo le Immagini 12, 13 e 14 che raffigurano l'auto del video (Nissan Pulsar N15) dai tre punti di vista frontale, laterale e posteriore, per permettere al lettore di verificare i criteri di classificazione delle risposte dei soggetti in base alla loro accuratezza.

E' stato scelto appositamente un modello di auto non molto recente (prodotto dal 1995 al 2000) e non molto diffuso per evitare che l'effetto di codifica verbale/concettuale dell'auto osservata incidesse sul successivo processo di riconoscimento delle immagini dal catalogo.

Iniziando con i risultati del campione di controllo, per quanto riguarda la tipologia di auto le risposte sono state classificate come segue: poiché l'auto del video è classificata come una *hatchback*, ovvero un tipo di auto intermedio tra la berlina e la station-wagon, le risposte "berlina" e "station-wagon" sono state classificate come mediamente accurate e le altre risposte sono state classificate come aventi una

bassa accuratezza. Nessuno dei rispondenti ha classificato in modo completamente corretto il tipo di auto perciò a nessuna risposta è stata attribuita un'alta accuratezza. Inoltre, alcuni soggetti hanno risposto con la modalità "non ricordo". Nella Tabella 15 è possibile osservare la frequenza e i valori percentuali per ogni livello di accuratezza delle risposte sulla tipologia di auto.

Per quanto riguarda gli schizzi dell'auto dai punti di vista frontale, laterale e posteriore, le Tabelle 16, 17 e 18 mostrano la frequenza e i valori percentuali dei diversi livelli di accuratezza dei disegni. Vi sono soggetti che hanno risposto "non ricordo" solo per il punto di vista posteriore dell'auto.

Infine, per quanto riguarda le risposte sul colore dell'auto, esse sono state ritenute accurate se la risposta è "bianco" e non accurate se la risposta è diversa da "bianco". Il Grafico 19 mostra la composizione del campione di controllo per livello di accuratezza della risposta alla domanda colore.

Passiamo ora al campione sperimentale. Le risposte date scegliendo tra le alternative proposte nel catalogo sono state classificate come segue: le opzioni più somiglianti all'auto hanno ricevuto una classificazione di alta accuratezza, quelle meno somiglianti ma comunque simili all'auto hanno ricevuto una classificazione di media accuratezza e, infine, quelle meno somiglianti all'auto hanno ricevuto una classificazione di bassa accuratezza.

Le Tabelle 20, 21, 22 e 23 mostrano le frequenze e le percentuali dei diversi livelli di accuratezza delle scelte per i punti di vista frontale, laterale anteriore, laterale posteriore e posteriore nel campione sperimentale. Alcune tra le risposte relative ai punti di vista laterale posteriore e posteriore contemplano la modalità "non ricordo".

Per classificare l'accuratezza delle scelte dei rispondenti tra le opzioni mostrate da *Identcars* si

sono utilizzati i seguenti criteri. La risposta alla domanda sul punto di vista frontale è stata classificata con un alto livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “CPFS8” o “BSF18”, con un medio livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “BSF11”, “BSF20” o “CPFS6” e con un basso livello di accuratezza se la scelta del rispondente non è una tra quelle precedentemente citate.

La risposta alla domanda sul punto di vista laterale anteriore è stata classificata con un alto livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “SWA3”, con un medio livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “SWA4”, “SWA5” o “CPAS9” o “BAS5” e con un basso livello di accuratezza se la scelta del rispondente non è una tra quelle precedentemente citate.

La risposta alla domanda sul punto di vista laterale posteriore è stata classificata con un alto livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “SWPS6”, con un medio livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “CPPS7”, “CPPS11” o “SWPS8” e con un basso livello di accuratezza se la scelta del rispondente non è una tra quelle precedentemente citate.

Infine, la risposta alla domanda sul punto di vista posteriore è stata classificata con un alto livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “SWBS5” o “CPBS6”, con un medio livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “BBS4” o “CPBS3” e con un basso livello di accuratezza se la scelta del rispondente non è una tra quelle precedentemente citate.

Per quanto riguarda gli specchietti esterni e i fanali anteriori, nelle tabelle 24 e 25 è possibile visionare le frequenze e i valori percentuali dell'accuratezza delle scelte effettuate dai rispondenti per questi dettagli.

Alcune tra le risposte relative a tali dettagli contemplano la modalità “non ricordo”.

In particolare, per classificare l'accuratezza delle scelte dei rispondenti tra le opzioni mostrate da *Identicons* per gli specchietti esterni e i fanali anteriori si sono utilizzati i seguenti criteri. La risposta alla domanda sugli specchietti esterni è stata classificata con un alto livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “F1”, con un medio livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “F3” e con un basso livello di accuratezza se la scelta del rispondente non è una tra quelle precedentemente citate.

La risposta alla domanda sui fanali anteriori è stata classificata con un alto livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “S1” o “S6”, con un medio livello di accuratezza se la scelta del rispondente è “S3” e con un basso livello di accuratezza se la scelta del rispondente non è una tra quelle precedentemente citate.

Per quanto riguarda le risposte sul colore dell'auto, il grafico 26 mostra la composizione del campione sperimentale per i diversi livelli di accuratezza nelle scelte relative al colore. La risposta sul colore è stata classificata come accurata se la scelta del rispondente è “R501” e come non accurata se la scelta del rispondente è diversa da “R501”.

Si vedano le Immagini 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 raffiguranti alcune delle immagini del catalogo classificate come più somiglianti all'auto del video.

Al fine di poter confrontare l'accuratezza dell'aspetto dell'auto riprodotto dai rispondenti nelle due differenti modalità di recupero del ricordo (con e senza l'ausilio di *Identicons*) sono stati costruiti degli indici di accuratezza.

Per entrambi i campioni è stato costruito un indice di accuratezza della forma. Nel caso del questionario senza catalogo, tale indice è rappresentato dalla

somma dei punteggi di accuratezza ricevuti per la tipologia di auto, per il punto di vista frontale dell'auto, per il punto di vista laterale dell'auto e per il punto di vista posteriore dell'auto. Nel caso del questionario con l'ausilio del catalogo, l'indice di accuratezza della forma è stato costruito sommando i punteggi di accuratezza ricevuti per il punto di vista frontale dell'auto, per il punto di vista laterale anteriore dell'auto, per il punto di vista laterale posteriore dell'auto e per il punto di vista posteriore dell'auto. Alle risposte "non ricordo" è stato attribuito un punteggio pari a 0. In tal modo l'indice di accuratezza della forma può assumere valori compresi tra 0 (tutte risposte "non ricordo") e 12 (tutte risposte con massimo livello di accuratezza).

Negli Istogrammi 27 e 28 è possibile vedere la composizione del campione di controllo e del campione sperimentale per punteggio ottenuto nell'indice di accuratezza della forma.

Infine, è stato costruito un indice di accuratezza totale per entrambi i campioni: esso è rappresentato dalla somma del punteggio ottenuto nell'indice di accuratezza della forma e del punteggio di accuratezza ottenuto nella risposta relativa al colore dell'auto. In questo modo, i valori dell'indice così ottenuto potranno variare dal valore 0 (se il rispondente ha totalizzato un punteggio pari a 0 nell'indice di accuratezza della forma e ha fornito una risposta errata alla domanda relativa al colore) al valore 13 (se il rispondente ha totalizzato un punteggio pari a 12 nell'indice di accuratezza della forma e ha fornito una risposta corretta alla domanda relativa al colore).

Negli Istogrammi 29 e 30 è possibile vedere la composizione del campione di controllo e del campione sperimentale per punteggio ottenuto nell'indice di accuratezza totale.

## 8. Conclusioni.

Il presente lavoro è stato realizzato allo scopo di fornire un importante contributo al miglioramento delle tecniche di intervista investigativa ai testimoni oculari utilizzate dalla Polizia Locale di Milano nelle indagini per omissione di soccorso stradale. Dopo aver analizzato il fenomeno dell'omissione di soccorso, è stato descritto il progetto *Identcars* nelle sue varie fasi di realizzazione, a partire dalla pianificazione iniziale per finire con l'esposizione dei risultati ottenuti dall'esperimento.

Lo studio realizzato ha carattere esplorativo: lo scopo è principalmente quello di esplorare la potenziale utilità del catalogo *Identcars* fornendo dati preliminari utili per eventuali future ricerche maggiormente approfondite. Inoltre, la sperimentazione del prototipo del catalogo ha permesso ai ricercatori di comprendere meglio i punti di forza e i punti di debolezza dello strumento, al fine di produrre future versioni migliori di *Identcars*.

Lo studio effettuato presenta alcuni limiti, prevalentemente legati alla limitata disponibilità di tempo e di risorse da parte dei ricercatori. In primo luogo, l'età dei soggetti componenti i campioni utilizzati per l'esperimento non è varia: ciò è dovuto alla conduzione dell'esperimento in ambito universitario in base alle risorse rese disponibili dall'università.

Inoltre, non sono stati somministrati dei test della vista ai partecipanti o altri test per evidenziare eventuali problematiche nel riconoscimento di oggetti (come agnosia) poiché il tempo a disposizione per condurre l'esperimento non ha permesso di svolgere anche questo tipo di verifiche. Infine, sempre a causa della limitata disponibilità di tempo per la conduzione dell'esperimento, non è stato possibile testare il catalogo con il metodo

dell'intervista (metodo effettivamente utilizzato dalla Polizia Locale di Milano per l'assunzione di informazioni dai testimoni di omissione di soccorso). Tuttavia, una ricerca nella letteratura esistente ha mostrato l'esistenza di studi in cui il questionario è stato utilizzato con buoni risultati per l'assunzione di informazioni dai testimoni di un reato (17). Senz'altro l'interazione dell'operatore di polizia con il testimone costituisce un aspetto chiave dell'intervista investigativa, perciò in futuro è auspicabile che lo strumento *Identcars* venga utilizzato dagli operatori di polizia all'interno di un'intervista svolta in modo metodico e consapevole. A tal proposito si consiglia l'intervista cognitiva, un metodo di intervista elaborato da Geiselman e Fisher nel 1992 in grado di permettere un'efficace raccolta della testimonianza (18). D'altro canto, l'utilizzo del questionario al posto dell'intervista ha permesso di evitare tutte quelle distorsioni potenzialmente introdotte dall'interazione dell'intervistatore con l'intervistato, come ad esempio *feedback* involontari, acquiescenza dell'intervistato ecc.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalla sperimentazione, essi mostrano una discreta capacità del catalogo di migliorare la resa testimoniale rispetto al metodo tradizionale di conduzione dell'intervista.

Se consideriamo la descrizione della forma dell'auto da parte dei rispondenti, il punteggio medio dell'indice di accuratezza della forma per il campione sperimentale è di 6,35 mentre quello del campione di controllo è di 4,8 (si ricorda che l'indice in questione può variare tra un valore minimo di 0 e un valore massimo di 12). Sempre relativamente alla forma, notiamo che l'accuratezza degli schizzi relativi ai diversi punti di vista nel questionario senza catalogo è molto bassa: la media dei valori

relativi all'accuratezza degli schizzi dal punto di vista frontale, laterale e posteriore è, rispettivamente, 1,15, 1,25 e 1,06 (dove, ricordiamo, 1 rappresenta una bassa accuratezza e 3 rappresenta un'alta accuratezza), indicando un'accuratezza dei rispondenti leggermente maggiore per lo schizzo dal punto di vista laterale. L'indice di accuratezza della forma per il campione di controllo tiene conto anche dell'accuratezza della risposta sulla tipologia di auto. La media dei punteggi ottenuti dai soggetti del campione di controllo nell'accuratezza sulla tipologia di auto è pari a 1,71.

Le scelte dei rispondenti relative ai diversi punti di osservazione dell'auto nel questionario con *Identcars* risultano essere più accurate: la media dei valori relativi all'accuratezza per le scelte relative ai punti di vista frontale, laterale anteriore, laterale posteriore e posteriore è, rispettivamente, di 1,9, 1,6, 1,56 e 1,76, indicando risultati migliori dei rispondenti per il riconoscimento della parte frontale e posteriore dell'auto all'interno del catalogo. E' possibile che il riconoscimento dell'auto dal punto di vista laterale sia migliore con una sola immagine dell'auto invece che con due immagini distinte (punto di vista laterale anteriore e punto di vista laterale posteriore): i ricercatori terranno in considerazione questo risultato per le future sperimentazioni del catalogo.

Per quanto riguarda il colore, possiamo notare risultati migliori del campione sperimentale anche in questa sezione: nel campione sperimentale 17 soggetti su 20 hanno riportato il colore esatto dell'auto, mentre nel campione di controllo solo 14 soggetti su 20 hanno risposto correttamente alla domanda relativa al colore.

Per quanto riguarda l'accuratezza generale ottenuta con i due differenti strumenti di rilevazione, notiamo che il valore medio dell'indice di accuratezza totale nel campione di controllo è di

6,10 mentre nel campione sperimentale la media è di 7,2 (si ricorda che l'indice in questione può variare tra un valore minimo di 0 e un valore massimo di 13).


Si possono notare buoni risultati del campione sperimentale anche nel riconoscimento dei dettagli dell'auto: la media dei punteggi ricevuti dai rispondenti sull'accuratezza delle risposte relative ai fanali anteriori e agli specchietti esterni è, rispettivamente, di 2,41 e 2,29. Questo risultato rassicura i ricercatori in relazione alle possibili problematiche di creazione dell'opinione sul momento da parte degli intervistati se invitati a decidere tra più alternative: i risultati mostrano che, benché nel campione di controllo nessuno abbia fatto riferimento a caratteristiche degli specchietti e dei fanali, quando queste informazioni sono state chieste ai soggetti del campione sperimentale essi hanno saputo rispondere in maniera discretamente accurata.

Dunque, potremmo concludere affermando che, con le dovute modifiche e con un miglioramento del prototipo del catalogo testato, lo strumento *Identcars* potrebbe essere di notevole supporto nella

conduzione delle interviste investigative ai testimoni di omissione di soccorso da parte della Polizia Locale.

Inoltre, il principio alla base di *identcars* fa sì che esso possa essere utilizzato anche nelle indagini per altre tipologie di crimini nei quali sia implicato un veicolo che debba essere identificato (ad esempio furti, rapine ecc.), rappresentando quindi uno strumento potenzialmente molto utile per le indagini in generale.

I ricercatori auspicano in un futuro uso sperimentale dello strumento da parte degli operatori della Polizia Locale di Milano, così da poter testare lo strumento direttamente sul campo in una versione migliorata e più completa, al fine di apportare un importante contributo alle procedure di identificazione dei pirati della strada.




**Grafico n. 1:** Serie storica della percentuale di pirati identificati per anno (fonte: report annuali sulla pirateria della strada, [www.asaps.it](http://www.asaps.it), elaborazione propria)

BSF18



**Immagine n. 2:** Esempio delle immagini mostrate nella sezione "Punto di vista frontale" del catalogo Identcars

SWA3




**Immagine n. 3:** Esempio delle immagini mostrate nella sezione "Punto di vista laterale anteriore" del catalogo Identcars

SWPS6



**Immagine n. 4:** Esempio delle immagini mostrate nella sezione “Punto di vista laterale posteriore” del catalogo Identcars

CPBS6



**Immagine n. 5:** Esempio delle immagini mostrate nella sezione “Punto di vista posteriore” del catalogo Identcars

S1



**Immagine n. 6:** Esempio delle immagini mostrate nella sezione “Specchietti esterni” del catalogo Identcars

F1



**Immagine n. 7:** Esempio delle immagini mostrate nella sezione “Fanali anteriori” del catalogo Identcars



**Immagine n. 8:** Sezione “Colore” del catalogo Identcars


Concetto	Dimensione	Sottodimensione	Indicatori	
			<b>Questionario con catalogo</b>	<b>Questionario senza catalogo</b>
Forma		Punto di vista	Schizzo dell'auto dal punto di vista frontale, laterale e posteriore; Tipo di auto (es. berlina, station-wagon ecc.)  Domande 8, 9 e 10	Punto di vista frontale, laterale anteriore, laterale posteriore e posteriore (selezionare da catalogo)  Domande 4, 5, 6 e 7
		Marca	Marca (domanda aperta)  Domanda 11	Marca (domanda aperta)  Domanda 13

Aspetto dell'auto		Modello	Modello (domanda aperta) Domanda 12	Modello (domanda aperta) Domanda 14
	Colore	-	Colore (domanda aperta) Domanda 6	Colore (selezionare da catalogo) Domanda 10
	Dettagli	-	Particolari notati (domanda aperta); Numero porte  Domande 4 e 7	Particolari notati (domanda aperta); specchietti (selezionare da catalogo); Fanali anteriori (selezionare da catalogo); Numero porte  Domande 8, 9, 11 e 12

**Tabella n. 9:** Operativizzazione del concetto "aspetto dell'auto"

	CAMPIONE DI CONTROLLO	CAMPIONE SPERIMENTALE
<b>Sesso</b>	<b>Numero di soggetti</b>	
Maschi	9	9
Femmine	11	11
<b>Risposte esatte nel test di conoscenza delle auto</b>	<b>Numero di soggetti</b>	
0	1	1
1/2	0	0
1	2	2
1 1/2	1	0
2	2	0
2 1/2	1	2
3	4	4
3 1/2	3	4
4	3	3
4 1/2	1	1
5	2	3

**Tabella n. 10:** Composizione dei due campioni utilizzati per sesso e numero di risposte giuste nel test di conoscenza delle auto



**Immagine n. 11:** Composizione dei due campioni per livello di conoscenza delle auto



**Immagine n. 12:** *Nissan Pulsar N15, punto di vista frontale*



**Immagine n. 13:** *Nissan Pulsar N15, punto di vista laterale*



**Immagine n. 14:** *Nissan Pulsar N15, punto di vista posteriore*

Accuratezza	Frequenza	%
Bassa	5	25
Media	12	60
Non ricorda	3	15
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Tabella n. 15:** Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza alla risposta sulla tipologia di auto nel campione di controllo

Accuratezza	Frequenza	%
Bassa	18	90
Media	1	5
Non ricorda	1	5
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>


**Tabella n. 16:** Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza dello schizzo frontale dell'auto nel campione di controllo

Accuratezza	Frequenza	%
Bassa	15	75
Media	5	25
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Tabella n. 17:** Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza dello schizzo laterale dell'auto nel campione di controllo

Accuratezza	Frequenza	%
Bassa	17	85
Media	1	5
Non ricorda	2	10
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Tabella n. 18:** Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza dello schizzo posteriore dell'auto nel campione di controllo



**Grafico n. 19:** Composizione del campione di controllo per livello di accuratezza di risposta alla domanda colore

Accuratezza pdv frontale	Frequenza	%
Bassa	8	40
Media	6	30
Alta	6	30
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Tabella n. 20:** Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza delle scelte per il punto di vista frontale nel campione sperimentale

Accuratezza pdv lat ant	Frequenza	%
Bassa	9	45
Media	10	50
Alta	1	5
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Tabella n. 21:** *Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza delle scelte per il punto di vista laterale anteriore nel campione sperimentale*

Accuratezza pdv lat post	Frequenza	%
Bassa	10	50
Media	6	30
Alta	2	10
Non ricorda	2	10
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

**Tabella n. 22:** *Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza delle scelte per il punto di vista laterale posteriore nel campione sperimentale*

Accuratezza pdv post	Frequenza	%
Bassa	8	40
Media	5	25
Alta	4	20
Non ricorda	3	15
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>


**Tabella n. 23:** *Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza delle scelte per il punto di vista posteriore nel campione sperimentale*

Accuratezza specchietti	Frequenza	%
Bassa	3	15
Media	4	20
Alta	10	50
Non ricorda	3	15
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>


**Tabella n. 24:** *Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza delle scelte per gli specchietti esterni nel campione sperimentale*

Accuratezza fanali	Frequenza	%
Bassa	3	15
Media	6	30
Alta	8	40
Non ricorda	3	15
<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100</b>


**Tabella n. 25:** *Frequenza e valori percentuali dei livelli di accuratezza delle scelte per i fanali anteriori nel campione sperimentale*




**Grafico n. 26:** *Composizione del campione sperimentale per livello di accuratezza nella scelta del colore dell'auto*




**Istogramma n. 27:** *Composizione del campione sperimentale per livello di accuratezza nella scelta del colore dell'auto*



**Istogramma n. 28:** *Composizione del campione sperimentale per punteggio ottenuto nell'indice di accuratezza della forma*



**Istogramma n. 29:** *Composizione del campione sperimentale per punteggio ottenuto nell'indice di accuratezza totale*



**Istogramma n. 30:** *Composizione del campione sperimentale per punteggio ottenuto nell'indice di accuratezza totale*

## Note.

- (1). Zhou B., Roshandeh A. M., Zhang S., Ma Z., "Analysis of factors contributing to hit-and-run crashes involved with improper driving behaviors", in *Procedia Engineering*, n. 137, 2016, pag. 555.
- (2). Piselli A., "Pirateria della strada: un'analisi criminologica", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VIII, n. 1, 2014, pp. 88-89.
- (3). Piselli A., "Pirateria della strada: un'analisi criminologica", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VIII, n. 1, 2014.
- (4). *Ibidem*.
- (5). *Ibidem*.
- (6). *Ibidem*.
- (7). Villegas A. B., Sharps M. J., Satterthwaite B., Chisholm S., "Eyewitness: memory for vehicles", in *Forensic Examiner*, n. 14, 2005; Allison M., Overman A. A., Braun M., Campbell M., Price J. R., "Recognition and recall of vehicles and manufacturer symbols: implication

for eyewitness vehicle identifications", in *Applied Psychology in Criminal Justice*, n. 10, 2014.

(8). Allison M. et al., *op. cit.*

(9). Altieri L., *Valutazione e Partecipazione. Per una metodologia interattiva e negoziale*, FrancoAngeli, Milano, 2009.

(10). O'Brien M., Norton D. C., *MotorFit: an evaluation*, Home Office, Policing and Reducing Crime Unit, Great Britain, 1993.

(11). Dennett H. W., McKone E., Tavashmi R., Hall A., Pidcock M., Edwards M., Duchaine B., "The Cambridge Car Memory Test: a task marche in format to the Cambridge Face Memory Test, with norms, reliability, sex differences, dissociations from face memory, and expertise effects", in *Behavior Research Methods*, n. 44, 2012.

(12). Allison M., Overman A. A., Braun M., Campbell M., Price J. R., "Recognition and recall of vehicles and manufacturer symbols: implication for eyewitness vehicle

identifications”, in *Applied Psychology in Criminal Justice*, n. 10, 2014.

(13). Dennett H. W., McKone E., Tavashmi R., Hall A., Pidcock M., Edwards M., Duchaine B., “The Cambridge Car Memory Test: a task marche in format to the Cambridge Face Memory Test, with norms, reliability, sex differences, dissociations from face memory, and expertise effects”, in *Behavior Research Methods*, n. 44, 2012.

(14). *Ibidem*.

(15). Green M., *Eyewitness memory is unreliable*, 2013, reperibile

all'indirizzo: <http://www.visualexpert.com/Resources/eyewitnessmemory.html>

(16). Il lettore può visionare il video utilizzato per l'esperimento sul sito [www.youtube.com](http://www.youtube.com) all'indirizzo [https://www.youtube.com/watch?v=oSZmR\\_IbDO4](https://www.youtube.com/watch?v=oSZmR_IbDO4)

(17). Si veda: Hope L., Gabbert F., Fisher R.P., “From laboratory to the street: capturing eyewitness memory using the Self-Administered Interview”, in *Legal and Criminological Psychology*, vol. 16, 2011, pp. 211-226.

(18). De Leo G., Scali M., Caso L., *La testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*, il Mulino, Bologna, 2005; Wise R. A., Safer M. A., “A method for analyzing the accuracy of eyewitness testimony in criminal cases”, in *Court Review: the Journal of the American Judges Association*, vol. 48, nn. 1-2, 2012; Breda R., Fiorina L., Antonietti A., “Aspetti cognitivi della ricostruzione degli incidenti stradali. Percezione, memoria, ragionamento e linguaggio nel ‘restauro’ della testimonianza”, *Quaderni di Psicologia Cognitiva*, 2006.

### Riferimenti bibliografici.

Allison M., Overman A.A., Braun M., Campbell M., Price J.R., “Recognition and recall of vehicles and manufacturer symbols: implication for eyewitness vehicle identifications”, in *Applied Psychology in Criminal Justice*, n. 10, 2014, pp. 83-97.

Altieri L., *Valutazione e Partecipazione. Per una metodologia interattiva e negoziale*, FrancoAngeli, Milano, 2009.

ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), *Sono in aumento le donne fra i Pirati della strada Nel 2008 ne sono state denunciate 22, pari al 9% dei pirati identificati. Nel 2007 furono 9*, Report ASAPS 2008 sulla pirateria della strada, 2009, reperibile all'indirizzo:

<http://www.asaps.it/28463-sono-in-aumento-le-donne-fra-i-pirati-della-stradanel-2008-ne-sono-state-denunci.html>

ASAPS, *Pirateria stradale 2009 - Secondo l'Osservatorio del Centauro - Asaps monitorati 482 episodi con 91 decessi e 592 feriti. Smascherato il 75,5% dei pirati*, Report ASAPS 2009 sulla pirateria della strada, 2010, reperibile all'indirizzo:

<http://www.asaps.it/28362-secondo-l-osservatorio-del-centauro-asaps-monitorati-482-episodi-con-91-decessi.html>

ASAPS, *Osservatorio Pirateria 2010. Episodi e vittime in crescita. Monitorate 585 omissioni di soccorso (+21%) con 98 decessi (+7,7%) e 746 feriti (+26%). Smascherato il 74,53% dei pirati. Quasi 300 i morti da pirateria dal 2008 ad oggi. Alcol e droga presenti nel 26,83% dei casi. Il 24,08% è straniero*, Report ASAPS 2010 sulla pirateria della strada, 2011, reperibile all'indirizzo:

<http://www.asaps.it/31169-asaps-osservatorio-pirateria-2010-episodi-e-vittime-in-crescitamonistrate-585-o.html>

ASAPS, *Osservatorio il Centauro - ASAPS sulla Pirateria stradale, il 2011 anno record. Registrati 852 episodi significativi (+45%) con 127 morti (+29%) e 995 feriti (+33%)*, Report ASAPS 2011 sulla pirateria della strada, 2012, reperibile all'indirizzo:

<http://www.asaps.it/36549-osservatorio-il-centauro-asaps-sulla-pirateria-stradale-il-2011-anno-record-r.html>

ASAPS, *Speciale Osservatorio Pirateria Stradale 2012*, Report ASAPS 2012 sulla pirateria della strada, 2013, reperibile

all'indirizzo: [http://www.asaps.it/downloads/files/ASAPS-PIRATERIA-2012-I-DATI-DEL-FENOMENO\(2\).pdf](http://www.asaps.it/downloads/files/ASAPS-PIRATERIA-2012-I-DATI-DEL-FENOMENO(2).pdf)

ASAPS, *Osservatorio il Centauro - ASAPS Pirateria 2013. Monitorati 973 episodi con 114 decessi e 1.168 feriti. Smascherato il 55,8% dei pirati. Alcol e droga presenti nel 20,6% dei casi. 25,2% gli stranieri. 122 tra morti e feriti sono anziani (12,5%), 125 invece minori (12,8%)*, Report ASAPS 2013 sulla pirateria della strada, 2014, reperibile all'indirizzo: <http://www.asaps.it/44703-osservatorio-il-centauro-asaps-pirateria-2013-monitorati-973-episodi-con-114-decessi.html>

ASAPS, *Osservatorio il Centauro - ASAPS Pirateria 2014. Fenomeno incontenibile. Monitorati 1.009 episodi con 119 decessi e 1.224 feriti. Smascherato il 57,8% dei pirati. Alcol e droga presenti nel 19,6% dei casi. 24,2% gli stranieri. 46 i pedoni uccisi e 416 feriti da pirati. 141 episodi in Lombardia, 105 in Emilia Romagna, 94 Veneto e 92 nel Lazio*, Report ASAPS 2014 sulla pirateria della strada, 2015, reperibile all'indirizzo:

<http://www.asaps.it/45-Osservatori/242-Pirateria/243-Report/381-2014-Anno>

ASAPS, *Identikit del pirata stradale: uomo, sotto i 50 anni, spesso ubriaco o drogato*, Report ASAPS 2015 sulla pirateria della strada, 2016, reperibile all'indirizzo:

<http://www.asaps.it/53577-identikit-del-pirata-stradale-uomo-sotto-i-50-anni-speso-ubriaco-o-drogato.html>

ASAPS, *Pirateria stradale Report ASAPS primo semestre 2016. I primi dati dopo la legge sull'Omicidio stradale. Il fenomeno cresce ancora +14,9% i feriti aumentano del 15,4% ma cala il numero delle vittime 52 rispetto ai 61 morti dello scorso anno -14,7%. Ma nei 3 mesi dall'entrata in vigore della legge gli episodi sono aumentati del 20% i feriti del 16,9% mentre è rimasto identico il numero dei morti 33 come nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2015. In calo le ebbrezze da alcol 15,2% rispetto al 17,9% dello scorso anno*, Report ASAPS 2016 - primo semestrale - sulla pirateria della strada, 2016, reperibile all'indirizzo: <http://www.asaps.it/55829-%20pirateria-stradale-report-asaps-primo-semestre-2016-i-primi-dati-dopo-la-legge.html>

Bedessi S., Lori G., Manzione A., Piantini S., Piccioni F., Pierini M. e Villani P., *Indagini e rilievi nei sinistri stradali. Gli errori più frequenti, come riconoscerli, come evitarli*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013.

Breda R., Antonietti A., *Il restauro della testimonianza nella ricostruzione dell'incidente stradale*, Relazione presentata al seminario tecnico per lo studio e l'analisi degli incidenti stradali, 17 dicembre 2005, Verona, reperibile all'indirizzo: <http://www.perizie.it/wp-content/uploads/2015/08/testimontrafficoveron7.pdf>

Breda R., Fiorina L., Antonietti A., "Aspetti cognitivi della ricostruzione degli incidenti stradali. Percezione, memoria, ragionamento e linguaggio nel 'restauro' della testimonianza", *Quaderni di Psicologia Cognitiva*, 2006.

Camera dei Deputati, *Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. A.C. 3169*, 2015, reperibile sul sito della Camera dei Deputati all'indirizzo: <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/gi0385c.pdf>

Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, *Legge 23 marzo 2016, n. 41. Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.70, 24 marzo 2016.

Copeland L., "Fatal hit-and-run crashes on rise in U.S.", *Usa Today*, 10 novembre 2013, reperibile all'indirizzo:

<http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/11/10/hit-and-run-crashes-los-angeles/3452699/>

Corbetta P., *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. II. Le tecniche quantitative*, il Mulino, Bologna, 2003.

De Leo G., Scali M., Caso L., *La testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*, il Mulino, Bologna, 2005.

Del Giudice L., *Polizia giudiziaria – Il sinistro stradale con fuga ed omissione di soccorso configura due reati*, 2013, reperibile all'indirizzo:

<http://www.armorappresentanzafuturo.org/public/images%5Cleggi%5CCdS%20-%20fuga%20dopo%20sinistro%20-%20info.pdf>

Dennett H. W., McKone E., Tavashmi R., Hall A., Pidcock M., Edwards M., Duchaine B., "The Cambridge Car Memory Test: a task marche in format to the Cambridge Face Memory Test, with norms, reliability, sex differences, dissociations from face memory, and expertise effects", in *Behavior Research Methods*, n. 44, 2012, pp. 587-605.

Florio A., *Omicidio stradale: il travagliato percorso e le perplessità della nuova legge*, 2016, reperibile all'indirizzo:

<http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/14/omicidio-stradale-il-progetto-di-legge-sul-nuovo-reato>

Green M., *Eyewitness memory is unreliable*, 2013, reperibile all'indirizzo: <http://www.visualexpert.com/Resources/eyewitnesmemory.html>

Hollingworth H. L., "Characteristic differences between recall and recognition", in *The American Journal of Psychology*, vol. 24, n. 24, 1913, pp. 532-544.

Hope L., Gabbert F., Fisher R.P., "From laboratory to the street: capturing eyewitness memory using the Self-Adminstrated Interview", in *Legal and Criminological Psychology*, vol. 16, 2011, pp. 211-226.

Hopkins M., Chivers S., *A National survey: why do drivers fail to stop and report an accident? Contexts of incidents, driver motivation and preventative strategies*, 2016, reperibile all'indirizzo:

<https://www.mib.org.uk/media/350114/hit-and-run-why-do-drivers-fail-to-stop-after-an-accident.pdf>

- Houston K. A., Clifford B. R., Phillips L. H., Memon A., “The emotional eyewitness: the effects of emotion on specific aspects of eyewitness recall and recognition performance”, in *Emotion*, vol. 13, n. 1, 2013, pp. 118-128.
- Kim K., Pant P., Yamashita E. Y., “Hit-and-run crashes. Use of rough set analysis with logistic regression to capture critical attributes and determinants”, in *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, vol. 2083, 2008, pp. 114-121.
- Kluppels L., *Beyond shame and guilt: what's inside a hit and run accident*, 2016, reperibile all'indirizzo: <http://traffic-psychology-international.eu/wp-content/uploads/2016/01/Beyond-shame-and-guilt.pdf>
- Loftus E.F., *Eyewitness testimony*, Harvard University Press, Cambridge, 1996.
- MacLeod K.E., Griswold J.B., Arnold L.S., Ragland D. R., “Factors associated with hit-and-run pedestrian fatalities and driver identification”, in *Accident Analysis and Prevention*, n. 45, 2012, pp. 336-372.
- Marradi A., *Metodologia delle scienze sociali*, il Mulino, Bologna, 2007.
- Martensen H., Kluppels L., *Hit & Run. Accidents involving the escape of one driver: an overview of the occurrence in Belgium and other European countries*, 2016, reperibile all'indirizzo: <http://traffic-psychology-international.eu/wp-content/uploads/2016/01/Hit-Run-Overview.pdf>
- Mazzoni G., “Scienza cognitiva, memoria e psicologia della testimonianza: il loro contributo per la scienza e la prassi forense”, in *Sistemi Intelligenti*, n. 2, 2010, pp. 182-192.
- O'Brien M., Norton D. C., *MotorFit: an evaluation*, Home Office, Policing and Reducing Crime Unit, Great Britain, 1993.
- Oppenheim A. N., *Questionnaire design, interviewing and attitude measurement*, Pinter, London, 1992.
- Piselli A., “Pirateria della strada: un'analisi criminologica”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VIII, n. 1, 2014, pp. 81-106.
- Roshandeh A. M., Zhou B., Behnood A., “Comparison of contributing factors in hit-and-run crashes with distracted and non-distracted drivers”, in *Transport Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, n. 38, 2016, pp. 22-28.
- Rossion B., Curran T., “Visual expertise with pictures of cars correlates with RT magnitude of the car inversion effect”, in *Perception*, vol. 39, 2010, pp. 173-187.
- Scheer J. B., “The reliability of eyewitness reports: the effect of accurate and inaccurate information on memory and bias”, in *Colgate University Journal of the Science*, 2002, pp. 119-154.
- Solnick S., Hemenway D., “The hit-and-run fatal pedestrian accidents: victims, circumstances and drivers”, in *Accident Analysis and Prevention*, n. 5, 1995, pp. 643-649.
- Tay R., Rifaat S. M., Chin H. C., “A logistic model of the effects of roadway, environmental, vehicle, crash and driver characteristics on hit-and-run crashes”, in *Accident Analysis and Prevention*, n. 40, 2008, pp. 1330-1336.
- Tay R., Barua U., Kattan L., “Factors contributing to hit-and-run fatal crashes”, in *Accident Analysis and Prevention*, n. 41, 2009, pp. 227-233.
- Villegas A. B., Sharps M. J., Satterthwaite B., Chisholm S., “Eyewitness: memory for vehicles”, in *Forensic Examiner*, n. 14, 2005, pp. 24-28.
- Wise R. A., Safer M. A., “A method for analyzing the accuracy of eyewitness testimony in criminal cases”, in *Court Review: the Journal of the American Judges Association*, vol. 48, nn. 1-2, 2012, pp. 22-34.
- Zhou B., Roshandeh A. M., Zhang S., Ma Z., “Analysis of factors contributing to hit-and-run crashes involved with improper driving behaviors”, in *Procedia Engineering*, n. 137, 2016, pp. 554-562.

## Vittime di ‘ndrangheta nel territorio cosentino

### Les victimes de la ‘Ndrangheta dans le territoire de Cosenza

### ‘Ndrangheta victims on the territory of Cosenza

*Eva Ritacca\**

#### **Riassunto**

In questo articolo vengono raccontate le difficoltà affrontate dai familiari delle vittime innocenti di ‘ndrangheta e da alcuni imprenditori, vittime di estorsione, nel “particolare” contesto della provincia di Cosenza perché, a lungo, sottovalutato dalle istituzioni giudiziarie locali e dall’opinione pubblica. La ricerca è stata condotta con tecniche di indagine di tipo qualitativo, l’intervista semi-strutturata, per mettere in risalto il punto di vista delle vittime e la loro sofferenza. La ricerca si è focalizzata su vari aspetti: i fattori di predisposizione delle vittime, le reazioni personali e sociali alla vicenda, il funzionamento delle istituzioni locali, il riconoscimento come vittime della mafia o dell’estorsione, esperienze di associazionismo.

Dal punto di vista normativo, malgrado lo Stato e la Regione Calabria siano intervenuti per garantire una maggiore tutela delle vittime, esse rimangono relegate in una posizione secondaria.

#### **Résumé**

Cet article résume les difficultés rencontrées par les familles des victimes innocentes de la ‘Ndrangheta et par certains entrepreneurs victimes d’extorsion, dans le territoire de la province de Cosenza (Italie). Il s’agit d’un territoire particulier, car il a été longtemps sous-estimé par les institutions judiciaires locales et par le public.

La recherche a été menée avec des méthodes qualitatives (entretiens semi directifs) afin de mettre en évidence le point de vue des victimes et leur souffrance. La recherche porte sur les aspects suivants : les facteurs de prédisposition des victimes ; les réactions personnelles et sociales aux délits ; le fonctionnement des institutions locales ; la reconnaissance de leur statut de victimes de la Mafia ou de l’extorsion ; les expériences de vie associative.

D’un point de vue réglementaire, bien que l’État et la Région Calabre aient pris des mesures pour mieux protéger les victimes, ces dernières sont encore reléguées à un plan secondaire.

#### **Abstract**

This article summarises the difficulties of the families of N’drangheta innocent victims and of some entrepreneurs, victims of extortion, in the particular territory of the Province of Cosenza. This territory has long been underestimated by local judiciary institutions and by the public.

The research was conducted with qualitative tools (semi-structured interviews) in order to highlight the victims’ points of view and their suffering. The research was focused on: victim factor predispositions, personal and social reactions to the crimes suffered, the recognition as victims of Mafia or extortion, the experience of the associations.

From a legal point of view, despite the fact that the State and the Calabria Region took action for greater victim protection, these previously mentioned victims are still relegated to a secondary position.

**Key words:** N’drangheta innocent victims; victims of extortion; Province of Cosenza (Italy); associations.

#### **1. Perché la provincia cosentina?**

Ancora oggi non rappresenta una scelta consueta porre l’attenzione su determinate categorie di vittime, al fine di comprendere i loro vissuti personali e sociali. La motivazione che ha condotto

allo studio delle problematiche affrontate dalle vittime di ‘ndrangheta e dei loro familiari nel “particolare” contesto cosentino va individuata nella

\* Ha conseguito la laurea magistrale in “Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza” presso l’Università di Bologna – Campus di Forlì.

minimizzazione dei fatti mafiosi in questa città, nascondendo pratiche di collusione con i poteri delle 'ndrine, determinando anche una mancata reazione da parte del tessuto sociale locale. All'epoca dei fatti delittuosi, le istituzioni giudiziarie locali palesarono un'incapacità di cogliere l'effettiva capillarità del fenomeno 'ndranghetista in città come Cosenza e zone limitrofe, riducendo la portata dei reati a forme di criminalità organizzata comune. Come spiega Arcangelo Badolati "neppure quando, negli anni Ottanta, i boss cominciarono a compiere agguati in ogni angolo dell'area urbana, i rappresentanti istituzionali sentirono il dovere civico di mettere in guardia la comunità del pericolo che incombeva"<sup>(1)</sup>. Negli anni Settanta, la criminalità organizzata cosentina venne definita come una "criminalità bastarda", non riconosciuta dalle 'ndrine del reggino, in cui spiccava la figura di Luigi Palermo, dedito allo sfruttamento della prostituzione, al gioco clandestino e al contrabbando di sigarette. Nel 1977, con la morte di Luigi Palermo <sup>(2)</sup>, scoppiò la prima guerra di mafia terminata poi nel 1986 e, successivamente, dopo una breve tregua, negli anni '90 scoppiò la seconda guerra di mafia. Alla fine degli anni '70 si delinea, nel cosentino, un sodalizio criminale basato su una struttura di tipo verticistico, dettata dall'esigenza di un controllo costante sul territorio attraverso il racket delle estorsioni, determinando un numero rilevante di omicidi in cui furono coinvolte anche persone innocenti. Si assiste a un cambiamento in cui la mafia entra nella politica, nell'imprenditoria ed è con la celebrazione del processo Garden, avvenuta nel 1997, e le dichiarazioni rilasciate da alcuni collaboratori di giustizia, che ci si rese conto della presenza effettiva della mafia nella provincia cosentina. L'attuale situazione è quella che il magistrato Eugenio Facciola, definisce come "una

confederazione di cosche attive su tutta la provincia di Cosenza" <sup>(3)</sup>, in cui ogni cosca mantiene il controllo sul proprio territorio ma per gli affari più importanti, tra cui la commissione di delitti efferati e la gestione delle attività estorsive, si prevedono incontri tra i vari esponenti delle cosche per decidere una strategia comune.

La ricostruzione della situazione cosentina è stata possibile attraverso un altro punto di vista, quello della testimonianza fornita dalle vittime innocenti di 'ndrangheta e dai loro familiari, soggetti che hanno manifestato una chiara estraneità a vicende dettate da logiche mafiose, che hanno subito delle conseguenze fortemente negative.

## **2. La nozione di vittima.**

Prima di entrare nel vivo della ricerca, appare opportuno soffermarsi sul significato di vittima. Il termine vittima affonda le proprie radici nell'etimologia latina di "victima", che richiama l'idea del sacrificio, della passività. Questo vocabolo è dato dall'unione di due verbi latini: vincĭre e vincere. Il primo indica la condizione passiva di animali o individui che siano offerti in sacrificio; il secondo rimanda alla condizione del soggetto vinto, impossibilitato a reagire, che versa in uno stato di sofferenza. Nel retaggio culturale che permane nella nostra società, la vittima è un soggetto che versa in condizioni di sofferenza perché ha patito un torto, un reato, un'ingiustizia sociale, un abuso di potere ma anche qualora sia rimasto vittima di disastri naturali, di catastrofi. Parlare di vittima con riferimento al sacrificio implica, come conseguenza, l'attribuzione di determinate caratteristiche. Si presume che la vittima sia innocente, costretta a patire le conseguenze causate da azioni malvagie di altri, per le quali la sua responsabilità o la sua colpa è assente e, pertanto, ella riscuote la compassione

altrui. In virtù della sua innocenza, la vittima sa perdonare e l'atto del perdono è fondamentale per diffondere l'immagine della vittima. La vittima può reagire alla condizione di passività attraverso la capacità di resilienza, di resistere a eventi traumatici che hanno segnato la propria vita grazie a predisposizioni personali e al sostegno della collettività. In caso contrario, la vittima non riesce a distaccarsi da quell'evento doloroso, provando sentimenti di rancore che possono portare alla vendetta e alla difficoltà di superare la propria sofferenza, rimanendo ancorati al passato.

### **3. Metodologia di ricerca.**

Data la particolarità del progetto di ricerca, si è preferito adottare una metodologia di tipo qualitativo, ovvero l'intervista qualitativa. Complessivamente, l'intervista può essere definita come "una conversazione provocata dall'intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione e, in numero consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall'intervistatore, sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione"<sup>(4)</sup>. L'obiettivo è quello di cercare di cogliere il punto di vista degli intervistati sul mondo in cui sono inseriti. L'intervistatore sceglie i propri intervistati sulla base di determinate caratteristiche, poi elabora delle domande che non sono sempre predefinite, in cui viene chiesto loro di fornire informazioni, raccontare la propria esperienza, far emergere il loro punto di vista. L'aspetto fondamentale per la conduzione di un'intervista è l'atteggiamento empatico, comprensivo degli stati d'animo del soggetto intervistato. Più specificatamente, sono state condotte delle interviste semi-strutturate. Questo tipo d'intervista si basa su una traccia, ovvero il contenuto degli argomenti da affrontare è

prestabilito a priori, ma l'intervistatore, via via che la conversazione prosegue, potrà scegliere l'ordine delle domande e il modo in cui queste saranno formulate, tenendo conto delle caratteristiche dell'intervistato. Lo scopo è quello di conferire una certa libertà al soggetto intervistato sugli aspetti che intende maggiormente approfondire, far emergere il proprio punto di vista, fornire altre informazioni utili alla ricerca, chiedere chiarimenti.

Per fare ciò, si è entrati preliminarmente in contatto con il Coordinamento di Cosenza di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) al quale è stata esposta l'ipotesi di ricerca. Sono stati forniti dei recapiti telefonici per contattare i familiari delle vittime e gli imprenditori che hanno aderito volontariamente e concordare il luogo dell'incontro. Data l'esiguità del campione di riferimento, si è scelto di condurre delle interviste faccia a faccia. Nella fase iniziale dell'incontro, è stato presentato il progetto di ricerca, è stato esposto il contenuto delle domande e si è proceduto con le interviste dopo aver ottenuto l'autorizzazione di poterle registrare. Al termine di ciascuna intervista, si è passati alla fase della trascrizione e dell'analisi dei risultati suddivisi per aree tematiche.

### **4. Analisi dei risultati.**

#### **4.1. Fattori di predisposizione vittimogena.**

Lo studio ha coinvolto un campione di convenienza di otto persone, di cui sei familiari di vittime innocenti uccisi dalla 'ndrangheta nella provincia cosentina e due imprenditori vittime dell'estorsione. Il gruppo dei soggetti coinvolti è composto da sei uomini e due donne. L'età dei partecipanti alla ricerca riguarda soggetti di un'età compresa tra i 25 e i 57 anni. Quasi tutti i partecipanti svolgono un'attività lavorativa ad eccezione di un partecipante che sta completando gli studi universitari. Tutti gli

intervistati hanno subito la perdita di un familiare tra il 1980 e il 2004 con un'incidenza maggiore nel periodo tra l'80 e l'82, anni in cui ci fu la prima guerra di mafia e le cosche mafiose stavano espandendo i propri affari sul territorio.

Il primo aspetto affrontato nelle interviste ha avuto l'obiettivo di conoscere la vicenda delle singole vittime per comprendere i fattori di predisposizione vittimogena che espongono determinate vittime, rispetto ad altre, ad un maggior rischio di subire processi di vittimizzazione. Tra le variabili bio-fisiologiche delle vittime prese in considerazione, si tratta esclusivamente di vittime di sesso maschile in quanto, all'epoca, erano anche gli unici a provvedere economicamente al sostegno familiare. Al momento dei fatti delittuosi, i soggetti avevano un'età compresa tra i 40 e i 55 anni. Tra le vittime considerate spicca un background sociale e culturale medio-alto, persone colte, che godevano di una certa stabilità lavorativa ed economica, possedevano un capitale sociale molto ricco, poiché erano persone molto conosciute nella zona di residenza e molto impegnate nella tutela della legalità, con la speranza che le nuove generazioni potessero crescere in una società sana. Un altro fattore di predisposizione sociale riguarda la condizione professionale. Si individuano gli imprenditori come categoria preferita dei clan ad eccezione di una vittima deceduta perché scambiata per un boss della zona e di un'altra vittima deceduta, impegnata in procura e nella politica. L'interesse per il racket delle estorsioni espone questi soggetti a maggiori rischi di vittimizzazione. Di considerazione particolare è anche la variabile spaziale. Tutti i soggetti svolgevano un'attività lavorativa nella città di Cosenza e nei paesi della provincia, zone ad alto rischio a causa di una forte presenza mafiosa.

La caratteristica comune delle vittime è la costante opposizione al potere mafioso, persone con un forte rigore morale, che non hanno mai accettato di cedere a richieste estorsive, che hanno sempre creduto nei valori della correttezza, dell'onestà, del sacrificio. Persone che non hanno mai accettato di essere sottomesse per difendere la loro libertà e quella dei propri familiari, anche se ciò ha comportato la perdita della propria vita per aver compiuto un gesto così coraggioso.

#### 4.2. Reazioni alla vicenda e problematiche emerse.

Dalle interviste raccolte sono emerse varie problematiche: sono state riscontrate reazioni di shock e di disperazione a seguito della vicenda. Alcuni familiari di vittime riferiscono che, all'epoca dei fatti, avendo ancora un'età infantile-adolescenziale, non vennero immediatamente a conoscenza delle dinamiche dell'omicidio del proprio familiare. La maggior parte dei familiari ha appreso la notizia in un luogo protetto, presso la propria abitazione, dalle forze dell'ordine della zona. Le conseguenze della vicenda sono state devastanti sul piano psicologico: in particolare, c'è chi riferisce di essere caduto in depressione, di soffrire di disturbi di ansia, di essere crollato in un forte esaurimento nervoso. A seguito di un evento traumatico le conseguenze si protraggono nel lungo periodo, provocando profondi turbamenti negli stili di vita, difficoltà ad intrattenere relazioni amicali, parentali. A distanza di anni, i partecipanti riferiscono problemi psicofisici di vario tipo, legati a quel tragico evento. In alcune interviste, si evidenzia una rottura del legame affettivo tra genitori e figli sopravvissuti all'evento, difficoltà nel comunicare tra i membri della famiglia, una chiusura in se stessi. Un altro problema riscontrato riguarda le difficoltà economiche affrontate, in quanto le vittime

decedute erano padri di famiglia la cui retribuzione costituiva l'unica percepita.

#### 4.3. Le reazioni della società.

Le reazioni del contesto in cui avvennero gli omicidi e i tentativi di estorsione sono state le più diverse. Dalle notizie riportate, si deducono, in alcuni casi, momenti d'indignazione, rabbia e rigetto del contesto sociale di fronte fatti di tale gravità. In linea di massima, gli intervistati riferiscono che la comunità locale non ha reagito come ci si aspettava, non ha fornito sostegno alle vittime e ai loro familiari, mostrando indifferenza. La società non ha fatto nulla per ricordare le vittime di mafia, ha abbandonato i familiari delle vittime e gli imprenditori coraggiosi che si sono opposti ad un sistema malato. Questo aspetto costituisce una pecca della situazione cosentina e della Calabria che non ha mostrato un'adeguata reazione a queste vicende, preferendo rimanere estranea. Le vittime riferiscono una sfiducia generalizzata nei confronti della società locale e una maggiore sofferenza per la mancanza di aiuto altrui a superare il trauma. In particolar modo, gli imprenditori intervistati denunciano varie difficoltà, come l'abbandono anche da parte di persone molto vicine, la solitudine, ovvero uno stravolgimento delle relazioni interpersonali. Persone che anziché essere appoggiate dalla società, sono state isolate, confinate nella solitudine.

#### 4.4. Funzionamento delle istituzioni giudiziarie locali.

Nel corso delle interviste, è stata posta l'attenzione su un aspetto molto importante che riguarda l'operato delle forze dell'ordine nei riguardi sia dei familiari delle vittime che degli imprenditori che si sono ribellati al racket. La maggior parte degli intervistati ha avanzato aspre critiche sul lavoro

delle forze dell'ordine, alcuni non hanno dichiarato una posizione netta di fiducia o di sfiducia ma dalle interviste si rileva un elevato atteggiamento di sfiducia nelle capacità delle istituzioni di fronteggiare crimini di 'ndrangheta e di porre misure per la tutela della vittima. Un'eccezione è rappresentata da un imprenditore cosentino che esprime con una forte positività l'atteggiamento delle forze dell'ordine e, in particolare della DDA di Catanzaro. Gli operatori hanno instaurato un rapporto empatico con la vittima, avvalendosi delle competenze maturate nel campo, hanno creato le condizioni per tutelare la vittima dell'estorsione. La formazione degli operatori risulta estremamente importante per tutti coloro che lavorano a contatto con le vittime di crimini, sia nel settore pubblico che nel privato (5). Tra i familiari delle vittime si delinea un atteggiamento di sfiducia derivante dalla scarsa collaborazione degli operatori nella conduzione delle indagini e nella risoluzione dei casi. Un intervistato riferisce dello spostamento del luogo in cui fu celebrato il processo per l'assassinio del proprio padre, in cui i magistrati fecero delle indagini molto approfondite per indagare sulle connessioni della cosca locale con i diversi ambienti. Dalle varie interviste si rileva un clima di profonde connivenze tra alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, politici con alcuni esponenti della criminalità organizzata. C'è chi addirittura denuncia un silenzio omertoso proprio da parte di chi è tenuto a garantire la sicurezza dei cittadini, che sia fatta giustizia su reati di gravità inaudita, come appunto quelli di stampo mafioso. Un altro intervistato riferisce che sono stati compiuti errori nelle indagini proprio da quegli operatori che avrebbero dovuto dimostrare la verità dei fatti. Soprattutto negli anni Ottanta, la 'ndrangheta è riuscita a infiltrarsi nelle amministrazioni perché a

Cosenza e provincia non sono state condotte indagini in grado di arrestare l'avanzata dei malavitosi nella provincia.

#### 4.5. Giustizia è stata fatta?

Sulla questione concernente la conclusione del processo penale, gli intervistati dichiarano di non essere soddisfatti dell'esito delle sentenze, soprattutto per i familiari delle vittime che non hanno ottenuto giustizia, dove per "giustizia", in questo caso, s'intende la capacità dello Stato di attuare misure repressive e infliggere condanne, in misura adeguata, agli autori dei singoli reati. Alcuni partecipanti denunciano una durata prolungata dei processi di mafia, dovuta soprattutto alla difficoltà di ricercare elementi di prova a carico dei colpevoli per far luce sui fatti. Soprattutto nel Meridione, i tribunali sono considerati strategici nella lotta alle mafie ma, negli ultimi anni, si discute di una serie di ritardi nella giustizia, a causa della carenza di risorse, di organico. In un solo caso preso in esame, un imprenditore riferisce di essersi rapportato con persone molto preparate che hanno svolto le indagini in tempi brevissimi e hanno portato a una sentenza di condanna per alcuni imputati nel processo. Un altro elemento che emerge è la scarsissima presenza di testimoni che abbiano contribuito allo sviluppo delle indagini poiché molti di loro ebbero paura di testimoniare, altri che rilasciarono testimonianze nella fase istruttoria non le riconfermarono successivamente. In un caso viene riferita la testimonianza fornita da alcuni dipendenti di una persona uccisa, contribuendo all'individuazione di quei soggetti che avevano più volte avanzato richieste estorsive. Un dato preoccupante rilevato dalle interviste riguarda la quasi totalità dei delitti rimasti impuniti per i quali, in alcuni, non sono stati individuati i colpevoli, per

altri i colpevoli sono stati individuati ma assolti. Lo Stato non è riuscito ad applicare misure repressive perché la maggior parte dei processi si sono conclusi con sentenza di assoluzione. La corruzione è stata annoverata come uno dei principali motivi che ha contribuito ad infangare la memoria del proprio caro. Molti intervistati denunciano un problema di applicazione della legge, un'iniquità nell'applicare le pene rispetto alla gravità dei delitti commessi. Questa inadempienza ha generato un clima di profonda sfiducia degli intervistati nei confronti degli organi giudiziari.

#### 4.6. Il difficile percorso di riconoscimento da parte dello Stato

In molti casi, anche la richiesta di riconoscimento come vittime della criminalità organizzata e come vittime dell'estorsione da parte dello Stato non fu così immediata. Quasi tutti i partecipanti hanno avanzato la richiesta per ottenere i benefici economici e solidaristici che la legge concede in questi casi ad eccezione di un familiare di vittima innocente che dal 1982, anno della perdita, non ha ancora potuto avviare l'iter per il riconoscimento. Una partecipante espone il problema legato al riconoscimento dei benefici spettanti, in cui spesso c'è una lotta per veder applicate le norme. Si evidenziano delle difficoltà che non riguardano soltanto il riconoscimento formale, ma le problematiche si accentuano nel riconoscimento sostanziale dello stato di vittime da parte della società, degli operatori che dovrebbero tutelare le vittime. Molti dei partecipanti sono stati riconosciuti come familiari di vittime di mafia, ma molti non sono riusciti ad usufruire dei benefici economici. A questo si aggiungono la mancata informazione e conoscenza delle normative e dei benefici spettanti per legge. Un'altra criticità è legata al mancato supporto psicologico, previsto dalla legge a titolo

gratuito, un servizio che non viene erogato, per cui le vittime devono provvedere autonomamente. Soltanto due familiari di vittime si reputano relativamente soddisfatti dei benefici concessi per legge anche se le procedure burocratiche ne rallentano l'erogazione. Nel caso degli imprenditori, anche se i risultati non si possono estendere all'intera cerchia di imprenditori locali che si sono ribellati al racket, non sono stati riconosciuti come vittime dell'estorsione perché non è stata dimostrata la colpevolezza degli imputati per i reati commessi.

#### 4.7. Messaggio alle vittime, alla società e ai giovani.

Un ulteriore aspetto affrontato nella ricerca riguarda la facoltà di trasmettere, alla luce della propria esperienza, un messaggio a chi ha vissuto una simile tragedia ma, in modo particolare, alla società e ai giovani.

Alla domanda che è stata posta “Alla luce della sua vicenda, se volessimo dare un messaggio alle nuove generazioni o alla società in generale, secondo Lei, quale sarebbe un modo per ridurre il potere della mafia? La società ha reale possibilità di combatterla?”, un imprenditore sostiene che, per limitare il potere della mafia, bisogna avere consapevolezza che con la mafia non si scende a compromessi. Per questo appare necessario sottrarsi, fin da subito, al pagamento di tangenti. Accettare le regole mafiose e ricorrere al pagamento delle tangenti non fa altro che alimentare la ricchezza economica delle mafie, permettendo loro di costituire una grande rete per il controllo del territorio.

Di fondamentale importanza è il ruolo svolto dalla scuola e dalla famiglia. Un partecipante attribuisce un'importanza fondamentale alla famiglia perché i primi valori si trasmettono al suo interno. La famiglia deve trasmettere l'idea di non scendere a

patti di questo tipo, di capire quali sono i diritti e i doveri di un cittadino. Tra i partecipanti alla ricerca c'è anche chi conferisce un ruolo considerevole all'istituzione scolastica, alle università, affinché i giovani possano far rete tra loro e servirsi della cultura come strumento per sconfiggere le mafie. Un intervistato, rivolgendosi ai giovani, li incoraggia a relazionarsi con altre persone che abbiano sani principi, a studiare per “stravolgere” lo stato delle cose. La cultura è alla base di una società libera e indipendente perché la mafia si radica dove domina l'ignoranza. Un familiare di vittima di mafia ritiene che l'impegno di sconfiggere le mafie deve essere rivolto soprattutto alle future generazioni con la speranza che possano crescere in una società migliore. Una partecipante esprime la profonda necessità di testimoniare, qualora si subisca un reato di questo tipo, al fine di sensibilizzare la società. È bene conoscere le storie delle vittime di mafia per comprendere il contesto in cui viviamo e per essere in grado di aiutare il prossimo, affinché queste vicende non accadano più. Un'intervistata difende l'idea che per cambiare il nostro sistema, i poteri conferiti alla legge non sono sufficienti ma si dovrebbe partire da noi stessi. Solo se il cambiamento deriva da noi stessi, la legge può aiutarci a correggere il sistema.

#### 4.8. Esperienze di associazionismo e il valore della memoria.

L'ultima questione di particolare interesse riguarda il coinvolgimento degli imprenditori e dei familiari delle vittime innocenti di 'ndrangheta in percorsi di associazionismo. La condivisione della propria sofferenza con altre vittime che hanno patito lo stesso reato, può spingere i familiari delle vittime e gli imprenditori ad attività d'impegno sociale, a divulgare la propria testimonianza con la speranza che la società attui forme di resistenza civile. La

condivisione dello stesso dolore è un aspetto molto importante perché permette un confronto, un forte sostegno per impegnarsi e far sì che quella vicenda non sia dimenticata. Il sostegno fornito dalle associazioni antimafia e antiracket è di massima rilevanza perché è qui che la vittima ha la possibilità di non patire altre vittimizzazioni. È un'esperienza che può aiutare a trasformare il lutto e la memoria del proprio caro in un impegno collettivo, organizzando eventi commemorativi. C'è anche chi invece decide di rinchiudersi in se stesso, di vivere il proprio dolore senza manifestarlo pubblicamente in occasioni di commemorazione. Su Cosenza è presente dal 2014, anno della fondazione, l'Associazione antiracket "Lucio Ferrami" di cui fa parte un partecipante alla ricerca, che si propone di offrire sostegno legale e psicologico a tutti quegli imprenditori che non cedono alle richieste estorsive. Sul territorio cosentino, negli ultimi anni, un contributo prezioso per le vittime della criminalità organizzata e dell'estorsione è dato dal Coordinamento provinciale di Libera (Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) (6) che si occupa del contrasto alle mafie e a tutte le forme di emarginazione e povertà. Quest'associazione fornisce dei servizi per la tutela legale delle vittime e dei loro familiari, si costituisce parte civile nei processi per mafia, elaborando anche proposte di modifica alle vigenti normative per il riconoscimento come vittime di mafia, si occupa del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia. La memoria è il punto focale attorno al quale si muovono le iniziative dell'associazione, coinvolgendo attivamente le vittime per nutrire la speranza che il futuro possa migliorare. Spesso le associazioni antimafia sopperiscono alla mancanza di tutele dello Stato perché è quest'ultimo che dovrebbe garantire la protezione dei singoli

individui quando denunciano, invece, come accade in più occasioni, il singolo viene lasciato solo. Le associazioni antimafia offrono soprattutto sostegno psicologico, accompagnando le vittime in tutte le fasi del procedimento e oltre.

La partecipazione dei soggetti intervistati alle iniziative dell'associazione sul territorio è risultata molto positiva. I partecipanti hanno espresso apprezzamento nei riguardi dell'impegno proveniente da queste associazioni. Un familiare di vittima innocente esprime una profonda gratitudine per l'appoggio di Libera. L'associazione ha trasformato la memoria delle vittime uccise in eventi che riconoscano una dignità, per far luce sulla realtà dei fatti accaduti. La partecipante la definisce come un punto di riferimento per qualsiasi bisogno, senza mai avvertire la sensazione di rimanere soli. Un'altra intervistata che partecipa da pochi anni alle attività dell'associazione, dando la propria testimonianza, esprime riconoscenza per Libera che s'impegna a mantenere vivo il ricordo del proprio familiare anche se non ufficialmente riconosciuto come vittima di mafia. Anche un imprenditore dichiara di essere stato supportato dall'associazione, soprattutto dal punto di vista umano, perché le difficoltà da affrontare a seguito della scelta di denunciare impediscono di instaurare relazioni sociali con facilità.

##### **5. Le normative nazionali per le vittime della criminalità organizzata e dell'antiracket.**

Facendo una premessa sulla constatazione che il termine vittima (7) non compare nell'ordinamento italiano, preferendo utilizzare espressioni come "persona offesa dal reato", il c.p.p. le conferisce una serie di diritti e facoltà:

- il diritto di querela (art.120 c.p.; art.336 c.p.p.);

- il diritto a ricevere l'informazione di garanzia (art.369 c.p.p.);
- il diritto di nominare un difensore (art.101c.p.p.);
- il diritto di chiedere l'incidente probatorio al PM (art.392 c.p.p.);
- il diritto di promuovere l'istanza di procedimento (art. 130 c.p.; art. 341 c.p.p.);
- il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno;
- il diritto di presentare memorie in ogni fase e grado del processo (art. 90 c.p.p.);
- la facoltà di presentare elementi di prova (art. 90 c.p.p.);
- il diritto di fornire una testimonianza nel processo (art. 120 c.p.p.);
- qualora la persona sia deceduta, i diritti e le facoltà sono attribuiti ai prossimi congiunti (8), (art. 90 comma 3 c.p.p.).

Ai sensi dell'articolo 629 del Codice penale il reato di estorsione si configura ogni qualvolta "chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Il presupposto consiste nella costrizione della vittima, attraverso l'impiego di violenza e minaccia, e occorre che il soggetto passivo presti la sua collaborazione affinché si perfezioni il reato (9). Il "pizzo" consiste nel pagamento di una somma in denaro che la cosca impone per il controllo sul territorio. In Italia, la legge più importante in materia di estorsione è la 44 del 23 febbraio 1999. La legge prevede l'istituzione di un Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura con la finalità di aumentare i benefici per coloro che si sono ribellati al pizzo ed elargire somme di

denaro in tempi più brevi. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il soggetto, affinché possa definirsi vittima del racket, deve svolgere attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o economica nel territorio dello Stato e aver subito danni a beni mobili o immobili, lesioni personali o danni sotto forma di mancato guadagno. All'articolo 4 si prevede che per il riconoscimento la vittima non abbia aderito a richieste estorsive. Secondo l'articolo 8, qualora la vittima sia deceduta, l'elargizione è concessa ai superstiti della vittima del racket. L'elargizione è concessa a domanda e può essere presentata entro 120 giorni dalla data della denuncia. Secondo l'articolo 15, l'elargizione è concessa in uno o più soluzioni e si richiede una comprovata documentazione che accerti che le somme di denaro siano corrisposte in attività economiche.

Per le vittime dei reati di stampo mafioso, il Ministero della Giustizia definisce vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti. Per familiari della vittima s'intendono coniuge e figli a carico all'epoca dell'evento; figli non a carico all'epoca dell'evento; fratelli e sorelle se conviventi a carico; in assenza orfani, sorelle, fratelli, ascendenti. La prima legge approvata fu la 466/1980 concernente una speciale elargizione a favore di categorie di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche(10). Questa legge concedeva elargizioni a chi aveva subito un'invalidità non inferiore all'80% della capacità lavorativa e ai soggetti deceduti per l'espletamento di attività di servizio. Ai familiari delle vittime decedute, oltre una speciale elargizione, spetta un contributo per le spese funerarie e

l'assunzione presso la PA, gli enti pubblici o privati. Negli anni Novanta sono stati introdotti significativi interventi di tutela a favore delle vittime della criminalità organizzata e dei suoi familiari che, oltre a fornire un risarcimento del danno in termini economici, offre anche strumenti di assistenza sociale, l'assunzione presso la PA, assegni vitalizi, esenzioni ticket dalle prestazioni sanitarie. La legge 302/1990 riguardante "Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" (11), amplia il novero dei soggetti che hanno diritto ad ottenere i benefici dallo Stato. Si riconoscono speciali elargizioni a chi ha subito un'invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite e lesioni riportate al seguito di: atti di terrorismo; eversione all'ordine democratico; fatti delittuosi commessi per perseguire i reati di cui all'art.416-bis del c.p.; operazione di prevenzione e repressione di atti di terrorismo e mafia. La condizione essenziale per accedere ai benefici è l'estraneità ai fatti delittuosi. I soggetti beneficiari, oltre quelli che il Ministero della Giustizia definisce come familiari delle vittime, possono essere anche soggetti che risultino conviventi con la persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento e altri soggetti conviventi. Ai familiari spettano un assegno personale non reversibile e una speciale elargizione. È prevista l'assunzione per chiamata diretta per il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi invalidi, oltre che l'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie. La legge 407/1998 recante "Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", oltre i benefici previsti dalla precedente legge, concede alle vittime il diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto alle altre categorie e con preferenza a parità di titoli. Ai superstiti sono

concessi i benefici pensionistici, l'attribuzione di due annualità a favore dei familiari superstiti, di un'indennità integrativa speciale e le pensioni privilegiate per coloro che sono titolari dell'assegno di superinvalidità, tutti esenti da imposta IRPEF. Sono previste borse di studio a favore delle vittime per i soggetti beneficiari di cui alla legge 302/1990, nonché in favore di orfani e figli delle vittime del terrorismo.

La legge 388/2000, art.82 recante "Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" prevede alcune modifiche ed integrazioni alle leggi precedenti. Le provvidenze competono ad ulteriori categorie di soggetti, sei unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. Secondo l'articolo 5, i benefici si applicano a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a decorrere dal 1° gennaio 1967. Il comma 7 prevede che per la concessione dei benefici è irrilevante l'eventuale involontario concorso, anche di natura colposa, della vittima e del soggetto leso al verificarsi dell'evento. Il comma 9 prevede l'erogazione dell'assegno vitalizio e delle borse di studio ai familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata. La legge 206/2004 in merito alle "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e di stragi di tale matrice", introduce il patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito. Oltre la concessione di un assegno vitalizio e dei benefici pensionistici, secondo l'art.6 è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato nei confronti delle vittime e dei loro familiari. Ai sensi dell'articolo 9, le vittime del terrorismo e di stragi di tale matrice, nonché il coniuge e i figli hanno diritto alle prestazioni farmaceutiche e sanitarie gratuite. Secondo l'art. 10 lo Stato prevede

il patrocinio gratuito nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili.

Anche la Regione Calabria (12) è intervenuta con l'approvazione di due normative. La prima è la legge regionale 31/2008 recante "Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità organizzata e in materia di usura" che si propone di promuovere interventi economici a favore delle vittime attraverso l'istituzione di un Fondo regionale per le vittime dell'usura e per le vittime della criminalità organizzata, contributi a favore di cooperative e associazioni per le vittime, campagne di sensibilizzazione sui servizi offerti alle vittime e ai loro familiari, supporto psicologico e sociale alle vittime. La Regione Calabria si costituisce anche parte civile nei processi di mafia.

La legge regionale 3/2011 recante "Interventi regionali di sostegno alle imprese e alle vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria" adotta misure di sostegno per le vittime di 'ndrangheta e della criminalità organizzata che abbiano immediatamente collaborato con gli organi di polizia, per aver accesso ai finanziamenti pubblici e alla concessione di contratti con enti locali.

## **6. Conclusioni.**

Nonostante i limiti legati all'esiguità del campione, questo studio rappresenta una ricerca condotta con tecniche qualitative al fine di analizzare le conseguenze dell'omicidio di una vittima di mafia sui propri familiari e le problematiche affrontate dalle vittime dell'estorsione in seguito alla scelta di denunciare gli estorsori. La scelta di porre l'attenzione nei confronti delle vittime in un dato contesto, quello cosentino, ha avuto la finalità di cogliere le possibili correlazioni tra la sfera

personale e familiare delle vittime e il contesto in cui sono inserite. La situazione delineata dalle vittime si è dimostrata davvero preoccupante. La maggior parte delle vittime, svolgendo attività imprenditoriale, è stata bersaglio delle cosche perché si sono sempre opposte alla cultura mafiosa. Le vittime hanno un livello d'istruzione medio-alto, con grande capacità d'iniziativa e questo dimostra come la cultura sia uno strumento molto importante perché le organizzazioni criminali hanno timore della gente istruita, agiscono meglio dove c'è ignoranza. I problemi affrontati dalle vittime hanno avuto ripercussioni durature nel tempo, soprattutto a livello psicologico. Su quest'aspetto si dovrebbe intervenire immediatamente offrendo consulenza gratuita, sostegno sociale. La società dovrebbe avere una certa sensibilità, interessarsi maggiormente alle vittime e alle loro sofferenze perché eventi del genere possono capitare a chiunque, nessuno deve sentirsi escluso. La mafia è un problema che interessa tutti, non solo chi è stato direttamente colpito. Dalle testimonianze è emerso che, nella maggior parte dei casi, la comunità locale non ha fornito sostegno, abbandonando le persone al loro destino, rimanendo indifferente. Sarebbe auspicabile interrogarsi sul motivo per cui ancora eventi del genere accadono, cercando di comprendere la sofferenza delle vittime, contribuendo a diffondere la memoria delle vittime innocenti. La mancata reazione sociale costituisce una pecca del contesto cosentino e della Calabria in generale, facendo trapelare atteggiamenti di tolleranza per la presenza della mafia. Ad aggravare la condizione delle vittime è l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura che, a causa del clima di connivenze con i poteri mafiosi, ha ostacolato la risoluzione delle singole vicende. Le istituzioni giudiziarie dovrebbero applicare le leggi in modo più equo e giusto, avere

un atteggiamento empatico nei confronti delle vittime e dei loro familiari, dare maggiore dignità, tenendo in considerazione la condizione di sofferenza esperita. La vittima dovrebbe ricevere adeguata protezione già dal momento in cui denuncia, per evitare di correre il rischio di subire ritorsioni da parte delle famiglie mafiose. L'azione degli organi giudiziari non ha aiutato le vittime del cosentino ad ottenere verità e giustizia per la morte del proprio familiare o per aver denunciato richieste estorsive. Le sentenze di assoluzione non hanno fatto altro che incrementare il livello di sfiducia delle vittime e dei loro familiari nei confronti delle capacità repressive dello Stato. Si evidenziano anche problemi relativi al riconoscimento come vittima di reati di stampo mafioso o dell'estorsione. Non c'è stato un trattamento egualitario per tutte le vittime e spesso queste, oltre al dolore, devono affrontare battaglie per veder riconosciuti i loro diritti. Gli imprenditori dovrebbero unirsi per combattere il racket delle estorsioni perché l'unione e il coraggio permettono di sviluppare un'azione di contrasto efficace. La presenza delle associazioni antimafia e antiracket, quale Libera, è essenziale per coloro che necessitano di supporto psicologico e legale e spesso si sostituiscono allo Stato. Malgrado l'approvazione di una serie di leggi statali e regionali in favore delle vittime della criminalità organizzata e dell'estorsione, esse non ricevono un'adeguata protezione. Una maggiore sinergia tra organi giudiziari, società locale e associazioni antimafia potrebbe significare una maggiore volontà di contrastare la criminalità organizzata e aiutare chi versa in condizioni di sofferenza.

#### Note.

(1). Gratteri N., Nicaso A., Giardina V., *Cosenza. Ndrine, sangue e coltelli*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2009, pag. 80.

(2). Con la sua morte, si segna la nascita di due gruppi criminali, il gruppo Pino-Sena e il gruppo Perna-Pranno e l'arrivo della droga nella provincia cosentina.

(3). Gratteri N., Nicaso A., Giardina V., *op. cit.*

(4). Corbetta P., *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 2014, pag. 401.

(5). La Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea 15 marzo 2001 relativa alla "posizione della vittima nel procedimento penale", all'art. 14 afferma: "ciascuno Stato membro incentiva, attraverso i servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili".

(6). Per maggiori approfondimenti sulle attività svolte dall'associazione è consigliabile la consultazione del sito [www.libera.it](http://www.libera.it)

(7). Il termine vittima, nell'ordinamento italiano, compare soltanto nel codice di procedura penale all'art. 498. Quest'accezione è largamente utilizzata nelle raccomandazioni internazionali e comunitarie che hanno dedicato molta attenzione alla tutela della vittima, emanando anche una serie di provvedimenti.

(8). Secondo quanto stabilito dall'art. 307, comma 4 del c.p. s'intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge o non vi sia prole.

(9). La Spina A., Scaglione A., *Solidarietà e non solo. L'efficacia della normativa antiracket e antiusura*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pag. 6.

(10). [www.levittimedeldovereditalia.it](http://www.levittimedeldovereditalia.it)

(11). [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

(12). [www.consiglioregionale.calabria.it](http://www.consiglioregionale.calabria.it)

#### Bibliografia di riferimento.

- Balloni A., Bisi R., Costantino S. (a cura di), *Legalità e comunicazione. Una sfida ai processi di vittimizzazione*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Balloni A., Bisi R., « Mafia et crime organisé : réflexions entre criminologie et victimologie », *Les Cahiers de la Sécurité*, n. 7, 2009, pp. 53-60.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia – Le Teorie*, Wolters Kluwer – CEDAM, Padova, 2015.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia applicata – Criminalità, controllo, sicurezza*, Wolters Kluwer – CEDAM, Padova, 2015.
- Bisi R., Sette R., "Victimes et victimologie dans l'Italie d'aujourd'hui", *Les Cahiers de la Sécurité*, n. 23, 2013, pp. 142-151.

- Corbetta P., *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, il Mulino, Bologna, 2014.
- Gratteri N., Nicaso A., Giardina V., *Cosenza. Ndrine, sangue e coltelli*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2009.
- La Spina A., Scaglione A., *Solidarietà e non solo. L'efficacia della normativa antiracket e antiusura*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.
- Sicurella S., *Da quel giorno mia madre ha smesso di cantare. Storie di mafia*, Giappichelli, Torino, 2017.

#### Siti web consultati.

- [www.brocardi.it](http://www.brocardi.it)
- [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)
- [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)
- [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)
- [www.libera.it](http://www.libera.it)
- [www.vittimedeldovere.it](http://www.vittimedeldovere.it)

# Focus giurisprudenziale

## Gros plan sur la jurisprudence

### Case-law Focus

A cura di *Lorenzo Maria Corvucci*\*

#### Esame giurisprudenza sezioni unite

**Cassazione penale, sez. un., 29/05/2014, n. 4258 - Ric. Gatto -Dott. Santacroce Giorgio - Presidente - Dott. Ippolito Francesco - rel. Consigliere**

Laddove, di seguito ad una sentenza irrevocabile di condanna, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma penale, sì diversa dalla norma incriminatrice, ma incidente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, è compito del giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 655, 656, 666 c.p.p., procedere all'eventuale mitigazione della pena irrogata, se non ancora interamente eseguita. Sulla scorta della sentenza n. 251 del 2012 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui sanciva il divieto di dichiarare la prevalenza della circostanza attenuate di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p., il giudice dell'esecuzione potrà, invece, anche dichiarare la prevalenza di una circostanza attenuante; sempre che, però, una siffatta valutazione non sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione, in virtù di norme diverse da quelle oggetto della pronuncia di incostituzionalità. In ossequio alle disposizioni vigenti in tema di successione di leggi penali nel tempo, e considerato che gli effetti della declaratoria

di incostituzionalità, a differenza di quelli che scaturiscono dallo *ius superveniens*, inficiano sin dall'origine la disposizione impugnata, il giudice dell'esecuzione potrà correttamente individuare la porzione di pena da eliminare. L'efficacia del giudicato penale che si sostanzia nel divieto di *bis in idem* non determina, di fatto, l'immodificabilità assoluta del trattamento sanzionatorio, sancito con sentenza irrevocabile di condanna, anzi, se la pena irrogata subisce modificazioni, in linea con la tutela dei diritti costituzionali della persona, "ampi margini di manovra" vengono riconosciuti alla giurisdizione esecutiva.

Questi i principi di diritto enunciati: *"Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena, che non sia stata interamente espiata, da parte del giudice dell'esecuzione"*.

Ne consegue che: *"Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionalità dell'art. 69 c.p., comma 4, nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza*

---

\* Avvocato, Foro di Bologna.

*attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, sulla recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 4, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 1, e in applicazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, potrà affermare la prevalenza della circostanza attenuante, semprechè una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile".*  
*"Per effetto della medesima sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2012, è compito del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 655, 656 e 666 c.p.p., di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale rideterminazione della pena inflitta all'esito del nuovo giudizio di comparazione".*

**Cassazione penale, sez. 4, Sentenza n. 11417 del 2017 - Pres. Dott. Romis, Rel. Dtt. Ranaldi - un caso applicativo dei principi di cui a SS.UU. 42858 del 2014 - Mic. Gatto**

Con sentenza Num. 11417 del 2017, Sez. 4, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire un principio già riconosciuto dalle Sez. U. n. 42858 del 2014 Ric. Gatto, in tema di *ius superveniens* in rapporto alla rideterminazione della pena *in executivis*. Nel caso di specie la Corte di Cassazione si è trovata di fronte un caso di interpolazione normativa in materia tributaria. Il ricorso si fonda, tra gli altri motivi, sul rilievo che, all'indomani della riforma introdotta dall'art. 11 del d.lgs. 158 / 2015, l'art. 13 del d.lgs. n. 74/2000 prevede non più un'attenuante sul *quantum* della pena, bensì una causa di non punibilità in forza del pagamento del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento nei casi di imputazione di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1 del d.lgs. 74/2000.

La Corte accoglie il motivo assorbente della causa di non punibilità, ancorché sopravvenuta alla sentenza

di primo e secondo grado, avendo l'imputato provveduto al pagamento integrale degli importi dovuti al fisco, già prima dell'apertura del dibattimento, nonostante che, per detta circostanza, lo stesso avesse già beneficiato dell'attenuante prevista dal previgente articolo 13 d.lgs. 74/2000. Tuttavia, insiste la Suprema Corte, nulla osta alla formazione di un giudicato progressivo conseguente alla precedente sentenza di condanna. Come anticipato, infatti, le Sezioni Unite hanno confermato un orientamento che si pone sul solco dell'erosione del "mito" della intangibilità del giudicato che di recente ha trovato compiuta definizione in Sez. U. Gatto - n. 42858 del 2014. In quest'ottica le medesime hanno stabilito che *"l'efficacia del giudicato penale nasce dalla necessità di certezza e stabilità giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall'esigenza di porre un limite all'intervento dello Stato nella sfera individuale, sicché si esprime essenzialmente nel divieto di "bis in idem", e non implica l'immoificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona"*.

Sulla scorta di questi precedenti, a ben vedere, non si pone nel caso di specie un problema di intangibilità del giudicato, atteso che la questione ancora *sub iudice* è strettamente connessa con l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. n. 74 /2000 a seguito della novella, che rappresenta una norma modificativa *in melius* suscettibile di applicazione ex art. 2 c.p., quale norma più favorevole. L'imputato, infatti, ha il diritto di vedersi applicato la legge più favorevole a fronte del principio del *favor rei* e di uguaglianza.

Per queste ragioni la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ragione dell'intervenuta causa di non punibilità.

**Penale Sent. Sez. U Num. 7697 Anno 2017 –  
Canzio Giovanni - Relatore: Izzo Fausto**

Con sentenza n. 7697/2017, le Sez. U. della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla questione, di cui all'ordinanza di rimessione del 5.10.2016, “*se l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configuri un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell'imputato*”.

La questione oggetto di rimessione era già stata sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite che, con sentenza n.35358/2003, avevano ricondotto il vizio in esame ad un'ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., equiparando l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato all'omessa citazione.

Ciò sulla base di diversi indici normativi e di considerazioni di carattere sistematico: si era, infatti, rilevata, da un lato, l'assoluta centralità dell'udienza preliminare, “*...assurta al rango di vero e proprio giudizio, con conseguente innalzamento delle garanzie dell'imputato..*”, dall'altro, la presenza di indici normativi/interpretativi che deponavano in tal senso, tra cui, in particolare, la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, ove testualmente, si affermava che l'omessa citazione, costituente un'ipotesi di nullità insanabile, era da intendersi riferita non solo al dibattimento ma anche a momenti diversi, tra cui, ad esempio, l'udienza preliminare nonché talune disposizioni codicistiche, artt. 420 comma 2 e 479 comma 4 c.p.p., che prevedono, rispettivamente, l'obbligo per

il giudice di procedere agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti la necessaria citazione per l'udienza preliminare del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, per cui - aveva osservato la Corte - da un lato, il concetto di costituzione, cui si riferisce la prima delle succitate disposizioni, è “*conseguenziale a quello di citazione*”, dall'altro, come anche l'imputato, ai sensi e agli effetti di cui all'art.479 comma 4 c.p.p., doveva intendersi destinatario di un atto avente valenza di citazione, ancorchè denominato avviso, posto che una diversa interpretazione delle modalità di *vocatio in ius* tra parti eventuali e parti necessarie del processo, sarebbe risultata irrazionale.

Conseguentemente, sull'assunto secondo cui il legislatore laddove ha fatto riferimento alla citazione avrebbe inteso fornire a tale espressione non il significato di formale ed espresso invito a comparire ma di atto con cui l'imputato, l'indagato o il condannato, vengono posti in condizione di partecipare ad una fase processuale destinata a concludersi con un atto a valenza decisoria, le S.U., in passato, avevano optato per la qualificazione dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato in termini di nullità assoluta ex art.179 c.p.p.

Nel recente arresto, la Suprema Corte dà atto, tuttavia, dell'esistenza, nel panorama giurisprudenziale, dell'opposto orientamento che riconduce il vizio in esame ad un'ipotesi di nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., giustificando tale conclusione sulla non assoluta equiparabilità al dibattimento dell'udienza preliminare che - per i fautori di tale opposto orientamento, nonostante la riforma introdotta con la legge 479/1999 - continuerebbe ad assolvere una funzione di filtro e non di giudizio, con conseguente diversa valenza della *vocatio in ius* dell'imputato.

Al fine di dirimere l'annosa questione oggetto di rimessione, i Giudici ricorrono al criterio di matrice dottrinale (ma recepito dall'unanime giurisprudenza) del *c.d. pregiudizio effettivo*, in forza del quale, al fine di valutare gli effetti della consumazione di un eventuale *error in procedendo*, occorre avere riguardo all'incidenza che lo stesso ha avuto sulle garanzie che l'ipotesi di invalidità è destinata a presidiare per cui non qualsivoglia violazione di una prescrizione determina un'invalidità assoluta che sarà, invece, ravvisabile soltanto, qualora, ne sia, in concreto, derivato un effettivo pregiudizio alle garanzie difensive della parte processuale.

Sulla base dell'enunciato principio, le Sez. U. rilevano come, nel caso di specie, la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare all'imputato abbia effettivamente inciso sulla sua *vocatio in iudicium*, tant'è che l'imputato non aveva partecipato all'udienza né aveva fornito alcuna manifestazione di attiva partecipazione da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; quest'ultimo era stato, infatti, recapitato ad un indirizzo diverso da quello di residenza e domicilio dell'imputato e ad un soggetto diverso, erroneamente indicato come madre, non convivente e tale nullità, per le ragioni anzidette, è stata qualificata come assoluta ex art. 179 c.p.p.

**Penale Sent. Sez. U Num. 6903 Anno 2017 -  
Presidente: Canzio Giovanni - Relatore:  
Cammino Matilde**

Con sentenza n.6903/2017, le Sez. U. della Suprema Corte si sono pronunciate sulla questione, di cui all'ordinanza di rimessione della VI Sezione Penale del 12.2.2016, "*se in presenza di un ricorso cumulativo per diversi e autonomi capi di imputazione, per i cui reati sia*

*intervenuta la prescrizione dopo la deliberazione di appello, l'accoglimento dei motivi afferenti un capo imponga o meno la dichiarazione di prescrizione anche per i distinti ed autonomi capi di imputazione, pur quando i pertinenti motivi siano invece giudicati originariamente inammissibili*".

Dopo un articolato richiamo dell'orientamento giurisprudenziale in ordine all'impossibilità per i giudici di legittimità di procedere alla declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione successivamente al grado di appello a fronte dell'inammissibilità del ricorso - impedendo, queste ultime, l'instaurazione di un valido rapporto processuale - i giudici danno atto di come il contrasto da cui è generata la rimessione si presenti, per così dire, soltanto apparente, posto che a fronte del prevalente orientamento (che la Corte finirà per condividere), si registrano nel panorama giurisprudenziale soltanto due precedenti di segno opposto.

*Ratio decidendi* è l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sull'autonomia dei rapporti processuali di impugnazione relativi ai singoli capi e punti nel caso di ricorso avverso una sentenza plurima o cumulativa, di cui - in passato e più volte - la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha avuto modo di occuparsi (cfr. Cass. Pen.S.U. n.373/90; Cass. S.U. n.1/2000 nonché Cass.S.U.10251/2007 ma anche Cass. Pen. I Sez.4506/91, Sez. II n.1312/97, Sez.6 6924/2011).

Premesse le note definizioni di "capo" e "punto" della sentenza e la rilevanza delle stesse con riferimento tanto alla tematica del giudicato parziale quanto a quella della specificità dei motivi di impugnazione - tematica oggetto di altro importante e recentissimo arresto a Sezioni Unite -, le Sez. U. condividono l'orientamento prevalente, secondo cui "*nei processi oggettivamente cumulativi, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali*

*relativi a ciascun capo di imputazione impedisce che l'ammissibilità del ricorso relativo ad un capo possa determinare l'insorgere di un rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali l'impugnazione sia dichiarata inammissibile*", in ragione dell'individualità dei capi della sentenza impugnata, con la conseguenza che, per questi ultimi, non è possibile rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza in appello.

**Penale Sent. Sez. U. Num. 6296 Anno 2017 -  
Presidente: Canzio Giovanni - Relatore:  
Francesco Maria Silvio Bonito**

Le Sez. U. sono in questa circostanza chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sorto in relazione ai poteri del giudice dell'esecuzione in sede di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già giudicati nella fase della cognizione.

Questa la questione sottoposta al Collegio: *"Se, ai fini della quantificazione della pena in materia di reato continuato, una volta individuato il reato più grave in applicazione del disposto di cui all'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione possa quantificare l'aumento di pena relativo ai singoli reati-satellite, già uniti in continuazione dal giudice di cognizione, in misura superiore a quella originariamente indicata, quando il risultato finale della operazione si mantenga nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 671 cod. proc. pen."*

Il Collegio si concentra sull'analisi del disposto normativo di cui all'art. 671 cod. proc. pen., affermando la sussistenza di due opposti orientamenti; il primo interpreta la norma escludendo la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta per le singole fattispecie criminose minori (a sostegno il principio del *favor rei* e del giudicato vincolante in sede di esecuzione), il secondo indirizzo, invece, sostiene che il giudice

dell'esecuzione sia vincolato solo all'individuazione del reato più grave ed alla pena per esso stabilita, ritenendolo pertanto libero di rideterminare in misura superiore il trattamento sanzionatorio relativo ai reati-satellite.

Al fine di risolvere il contrasto, le Sezioni Unite muovono dalla *ratio* della norma in questione, che si identifica nel recupero in sede esecutiva dell'operatività del vincolo della continuazione, in favor rei, consentendo una più mite disciplina rispetto al cumulo materiale in ipotesi di più condotte passate in giudicato ma separatamente giudicate. L'intenzione del legislatore risulta quindi essere quella di mitigare il regime sanzionatorio riveniente dalle sentenze pronunciate dal giudice della cognizione (Corte Cost., ord. n. 56 del 2010).

Viene poi rammentato che l'art. 671 cod. proc. pen. viene tradizionalmente ritenuto norma di confine tra cognizione ordinaria ed esecuzione penale, considerato che la stessa conferisce al giudice dell'esecuzione poteri di rivalutazione del fatto, più incisivi rispetto a quelli normalmente riconosciutigli dall'ordinamento (cfr. Corte Cost. n. 183 del 2013). Si tratta sempre, tuttavia, di potestà di tipo correttivo, di intervento di natura sussidiaria che non può porsi in contrasto con le decisioni del giudice del processo.

Vi è poi un aspetto sistemico valorizzato dal Collegio ai fini della decisione, nello specifico, l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., il quale pone la regola che, nella determinazione della pena per più reati ritenuti tra loro in continuazione, il giudice provvede ad indicare la sanzione per ciascuno di essi, regola che sottolinea la "*sostanza atomistica*" del reato continuato, nonostante la sua natura unitaria, cosicché, in sede esecutiva, qualora sia necessario applicare particolari istituti, ciascun reato riacquista la sua autonomia. Di qui l'incongruenza del sistema

che vede peggiorato in sede esecutiva il trattamento sanzionatorio riferito a ciascun reato portato in continuazione.

In ultimo, il Collegio affronta il rapporto tra la disciplina dettata dall'art. 671 cod. proc. pen. e l'istituto del giudicato, sottolineando la sua consolidata intangibilità e la sua riconosciuta cedevolezza applicabile sempre e soltanto in favore del condannato e mai contro, di modo che l'ipotesi di una decisione in peius del giudice dell'esecuzione in relazione alla sanzione del reato-satellite, appare palesemente contraria all'attuale fase evolutiva del processo penale. (S.U. n. 4258 del 2014, Gatto, Rv. 261096)

Il Collegio, alla stregua di quanto argomentato, afferma il seguente principio di diritto: *il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile di condanna*".

**Penale Sent. Sez. U. Num. 8825 Anno 2017 - Presidente: Giovanni Canzio - Relatore: Alessandro Maria Andronio**

Con sentenza numero 8825/17, le Sezioni Unite si pronunciano sul difetto di specificità dei motivi di appello, chiarendo, *“se e a quali condizioni e limiti, il difetto di specificità dei motivi di appello comporti inammissibilità dell'impugnazione”*.

La questione concerne il problema dell'ampiezza del “filtro” costituito dalla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, previsto all'art. 591, comma 2, c.p.p.

Prima di esaminare concretamente il contrasto giurisprudenziale emerso in ordine alla specificità dei motivi di appello, il Collegio richiama la

consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Si è sottolineato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili *“non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”* (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di quanto affermato risiedono nel fatto che l'atto di impugnazione non possa in alcun modo ignorare le ragioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Allo stesso modo si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che reiteri pedissequamente i motivi già precedentemente dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito. (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

Per quanto riguarda l'appello, invece, la situazione appare diversa in quanto controversa e trattata da un numero elevato di pronunce, le quali hanno inevitabilmente condotto alla formazione di due principali orientamenti.

L'indirizzo favorevole ad una rivalutazione della categoria dell'inammissibilità afferma che la specificità dei motivi di appello debba essere considerata in maniera meno stringente e comunque diversa rispetto allo scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione, richiamando a sostegno della tesi il principio del *favor impugnationis* e la diversa struttura dei giudizi.

Il Collegio sottolinea, pertanto, che il contrasto ha per oggetto non l'inammissibilità conseguente la c.d. “genericità intrinseca” dei motivi quale astrattezza e non pertinenza al caso concreto, ma, al contrario, si

fonda sulla inammissibilità conseguente ad una “genericità estrinseca”, ovvero la mancanza di correlazione fra i motivi di appello e le ragioni di fatto o di diritto su cui si basa la sentenza impugnata. Ed è proprio il secondo indirizzo giurisprudenziale ad avere dato vita al contrasto in questione, in quanto sostiene una sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione; un’omogeneità che trova fondamento nella natura del giudizio di appello, il quale non costituisce un “nuovo giudizio” bensì uno strumento di controllo o di censura su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata. L’impugnazione deve quindi avviarsi tramite una critica specifica e puntuale della *ratio decidendi* del provvedimento appellato.

Il contrasto giurisprudenziale in oggetto trova riscontro nel contesto normativo e, precisamente nella tensione che esiste fra il principio di specificità dell’appello, previsto all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, che non opera alcuna distinzione fra appello e ricorso per cassazione, e il principio devolutivo fissato dall’art. 597, comma 1, secondo cui la cognizione del giudice d’appello non è limitata ai motivi proposti, bensì si estende ai punti della decisione ai quali essi si riferiscono.

Le S.U. risolvono il contrasto condividendo l’indirizzo più restrittivo, ritenendo che lo stesso si fondi su solide basi letterali e sistematiche.

Nello specifico, rileva preliminarmente il richiamo all’esigenza di specialità estrinseca dei motivi di appello da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di processo equo (art. 6 Convenzione eur. dei diritto dell’uomo), così come da una sentenza della Corte EDU, sez.4, 16/06/2015, Mazzoni c. Italia, §§ 39-

40, la quale sottolinea come il diritto ad un tribunale si presti a limitazioni implicitamente ammesse.

Ragioni di coerenza con l’ordinamento interno vengono ad assumere, tuttavia, maggiore considerazione a fini decisorii, in quanto dal combinato normativo disposto dagli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett. c), e 597, comma 1, c.p.p., emerge che l’ultima delle disposizioni – stabilendo che la cognizione del procedimento è affidata al giudice di appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti – non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, che i motivi si riferiscano semplicemente a “punti della decisione”.

La plena cognitio del giudice d’appello rileva solo e unicamente qualora questo sia stato legittimamente investito dei relativi poteri, ciò realizzandosi a seguito di un’impugnazione rispettosa della previsione normativa di cui all’art. 581 c.p.p.

L’impugnativa è volta infatti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e ragioni, della decisione impugnata.

Affinché il giudice dell’impugnazione possa dirsi efficacemente investito dei poteri di cui all’art. 597, comma 2, lett. b) c.p.p., i motivi devono dunque contenere ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.

A corollario e riscontro di quanto detto, le S.U. citano anche la modifica dell’art. 342 cod. proc. civ., introdotta nel 2012, novella che ha eliminato il generico riferimento ai “motivi specifici dell’impugnazione”, disponendo che l’appello debba essere motivato e prevedendo espressamente la sanzione di inammissibilità, qualora la motivazione non contenga “l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle

modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” (art. 342, primo comma, n.1 c.p.c.), ovvero “l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” (art. 342, primo comma, n.2 c.p.c.)

Il Collegio conclude affermando la necessità della specificità, anche estrinseca, dei motivi di appello,

enunciando il seguente principio di diritto: “*L’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati e rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata*”.

## Recensioni

### Recensione

di Roberta Bisi\*



Cerisoli M., Cimino L., Vasapollo D., *La violenza e le sue vittime. Problematiche cliniche e medico-legali*, Società Editrice Universo, Roma, 2016, 177 pp., 22 €.

L'evoluzione della vittimologia ha avuto come effetto quello di pervenire ad una maggior comprensione della complessità del processo di vittimizzazione unitamente ad un miglioramento dei servizi offerti alle vittime. Tuttavia, nonostante questi indubbi progressi, la tendenza a colpevolizzare le vittime è una risposta piuttosto diffusa che si riscontra anche all'interno di enti ed istituzioni che hanno come scopo precipuo quello di servire ed aiutare le vittime (1).

D'altronde, è vero che le tipologie che si sono sviluppate in ambito vittimologico se, da un lato, sono state particolarmente utili perché hanno contribuito a fornire spiegazioni sul fenomeno della vittimizzazione, dall'altro, esse hanno delineato tipi di vittime in termini di caratteristiche o di circostanze che hanno avuto un ruolo nel processo di vittimizzazione.

In un individuo che ha vissuto il ruolo di vittima, sottoposto ad una grave e prolungata frustrazione, possono nascere sentimenti di fallimento personale e di ansia, seguiti da comportamenti volti alla difesa dell'immagine di sé senza dimenticare che la connotazione essenzialmente psicologica dell'identità diviene anche sociale, poiché colloca la persona nell'ambito dei diritti e delle obbligazioni della comunità.

Infatti, riconoscere all'individuo una sua identità come singola persona significa attualizzare concretamente il principio ed il valore di cui è portatore.

In tale accezione il concetto di identità trova la sua piena realizzazione sul piano delle pratiche di vita attraverso le quali l'uomo si mette in relazione con il mondo mediante il suo conoscere e il suo agire.

Gli Autori di questo interessante volume, denso di riflessioni e ricco di sollecitazioni, adottano un

---

\* Professoressa ordinaria di "Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale", Università di Bologna.

approccio che sottolinea come “per meglio comprendere i percorsi psicopatologici personali seguenti ad eventi traumatici, in un’ottica terapeutica oltre che medico-legale, sia necessario attribuire il connotato di traumatismo all’interno di un costrutto dimensionale, in relazione alle modalità e al senso/significato secondo le traiettorie proprie della storia individuale del soggetto in esame” (p. 49).

In tal senso, l’attenzione viene pertanto posta sulle relazioni, sui processi ed anche sulle modalità di costruzione degli interventi, aperti ad una circolarità comunicativa che diviene occasione per nuove combinazioni creative e produttive di senso in cui la valenza interattiva e quindi dinamica lascia aperti ampi spazi alla relazione fra il soggetto e il suo contesto. In questa prospettiva, acquisisce importanza la storia di vita del soggetto vittimizzato che può essere letta come un intreccio di relazioni sociali poiché è ovvio che una matura ed efficiente integrazione della personalità non si raggiunge solo alimentando potenzialità innate, bensì richiede un’idonea direzione entro un adeguato ambiente interpersonale.

Nella ricostruzione dell’evento traumatico, la storia di vita assume allora il valore di un’interazione sociale complessa, rappresenta un sistema di ruoli, di aspettative, di ingiunzioni e di valori impliciti e, in tal modo, la storia di vita diventa relazione sociale.

Fenomeno sociale proteiforme, i processi di vittimizzazione derivanti da comportamenti violenti inquietano e pongono domande: si tratta, infatti, di un problema che interroga l’intero corpo sociale e che richiede una pluralità di risposte.

Pluralità di risposte che si impongono a partire dalla constatazione che l’uomo crea l’unità della sua personalità non soltanto iniziando da interessi, sentimenti e pensieri che si armonizzano perfettamente in seguito a norme logiche, religiose o etiche ma proprio, anche e soprattutto, grazie alla contraddizione e alla lotta precedenti questa unità.

Nei confronti di queste annose questioni, gli Autori, con grande finezza e sagacia, sostengono che: “[...] la apparentemente ‘semplice’ identificazione della ‘violenza’ impone invece un atteggiamento più attento e possibilmente scevro da pregiudizi [...] perché quel gesto, per poter essere semmai emendato, deve essere ‘compreso’ in tutte le sue caratteristiche (precedenti, attuali e possibilmente prospettiche)” (p. 45).

Il volume è particolarmente prezioso perché fornisce a coloro che operano nel campo medico, giuridico, nell’ambito della salute mentale e del servizio sociale, strumenti e chiavi di lettura per meglio comprendere le necessità delle vittime e la dinamica della vittimizzazione, evidenziando l’urgenza che le autorità competenti operanti nell’ambito di un procedimento penale e i servizi che entrano in contatto con le vittime tengano conto della situazione personale delle vittime e delle loro esigenze, come evidenziato anche dalla Direttiva 2012/29/UE (norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato).

#### **Note.**

(1). Daligand L., « Des effets de la violence sur les femmes », *Revue francophone du stress et du trauma*, mai 2001, tome 1, n°3, pp. 175-177.

## Recensione di *Adriano Russo*



Rosati M., Santambrogio A. (a cura di), *Durkheim contributi per una rilettura critica*, Meltemi, Roma, 2002, 308. Con saggi di: Alexander, Cladis, Fele, Paoletti, Rawls, Rosati, Santambrogio, Stedamn Jones, Watts Miller.

L'idea di recensire questo libro, scritto e pubblicato ormai diversi anni fa, nasce dal desiderio personale di omaggiare uno dei suoi curatori recentemente scomparso, il Prof. Massimo Rosati.

Egli ha contribuito fortemente al mio percorso di approfondimento per le questioni sociologiche in particolare per i classici e per Emile Durkheim, di cui Massimo Rosati era grande appassionato e conoscitore. E' all'uomo oltre che al maestro che vanno con stima profonda i miei ringraziamenti e la dedica di questa recensione.

Tradizionalmente Durkheim ci è stato presentato come un difensore del pensiero conservatore ed olistico che quasi negava l'autonomia e la centralità dell'individuo, il quale di conseguenza assumeva una posizione marginale nei confronti delle relazioni e dell'agire sociale.

In altre circostanze il sociologo francese viene descritto come un positivista materialista così attratto dall'ordine sociale fino al punto da fargli trascurare un reale interesse per la concezione di

una società dinamica ed orientata verso il mutamento sociale.

I saggi raccolti in questo manuale si contrappongono ad una retorica il più delle volte basata su elementi conoscitivi inadeguati e riduzionistici. Alla luce di un processo di rilettura e di revisione su Durkheim avvenuto negli ultimi decenni, gli autori rivalutano con stili diversi, ma con un approccio comune, lo spirito polivalente e sempre attualissimo di uno dei grandi classici della sociologia.

Una delle questioni riprese in considerazione riguarda l'ambivalenza sociologica fra individuo e struttura sociale che contraddistingue fortemente il pensiero di Émile Durkheim. Tale ambivalenza è da considerarsi come tratto distintivo durkheimiano a dispetto di quanti invece insistono esclusivamente sul presunto carattere anti-individualista delle sue teorie e sul fatto che egli abbia sempre posto le forze sociali al di fuori dell'attore individuale. Pur considerando i fatti sociali come esterni all'individuo e la società come una realtà sui generis

(1), Durkheim non esclude mai il riconoscimento dell'importanza dell'individuo in quanto valore culturale ed etico prodotto dalla società stessa.

Il sociologo francese, al contrario, aveva fiducia nelle potenzialità creative e nelle specificità del singolo individuo e nel potere delle rappresentazioni collettive. Egli concedeva la giusta rilevanza alle relazioni strutturali del contesto storico e sociale in cui si sviluppavano e si riproducevano le interazioni individuali, seppure nei limiti e nelle condizioni poste dall'influenza della struttura sociale.

Durkheim è considerato un teorico dell'ordine sociale in quanto si preoccupava dell'organizzazione e del funzionamento della società, della regolarità e della stabilità delle relazioni sociali. Ciò è però vero soltanto nella misura in cui si ammette che uno dei suoi obiettivi principali riguardava la possibilità di preservare sia l'ordine sociale che la volontà individuale, proprio mediante l'azione stessa dell'individuo. Come rimarcato dagli autori di questi saggi, Durkheim aveva dunque in mente un modello di società che credeva fortemente nell'autonomia dell'individuo oltre che nella democrazia, nell'uguaglianza e nella giustizia sociale. Durkheim aveva a cuore la costituzione di uno stato liberale, riformista e nazionalista, garante dei diritti e delle libertà individuali e di una forma di solidarietà sociale moderna definita "per differenziazione" (2). Si trattava di un modello di società differenziata che, di pari passo con il crescente sviluppo della divisione del lavoro, imponeva una solidarietà che diventava sempre più riflessiva, astratta e generale, un modello appunto di "solidarietà riflessiva" (3).

La possibilità e la capacità di gestire la propria identità sociale in un contesto così pluralistico, dinamico, complesso ed articolato, come quello delle società moderne ed industrializzate, era legato ad una prospettiva regolativa-normativa capace di

garantire agli individui una dimensione valoriale individualistica di libertà e di uguaglianza, una prospettiva indicata con il termine di individualismo morale (4).

Durkheim credeva in un tipo di solidarietà moderna che doveva essere in grado di valorizzare l'autorealizzazione delle potenzialità e delle specificità dell'individuo nella costruzione del proprio percorso esistenziale. Questo nel quadro di una visione funzionalista, ma centrata sulla divisione spontanea del lavoro (5). In questo senso era fondamentale garantire le opportunità di accesso ai ruoli socio-professionali e favorire una giustizia che attribuisse le posizioni sociali in base al merito ed all'uguaglianza delle opportunità professionali, grazie anche alla cooperazione tra funzioni specializzate e sistema sociale.

L'idealtipo durkheimiano era in sostanza uno stato nazionale e cosmopolita che doveva farsi garante morale dell'autonomia dell'individuo, della giustizia delle regole sociali e della creazione di una futura società globale, fondata eticamente (6).

Gli autori di questi saggi sono tutti concordi nel sostenere che solidarietà riflessiva ed individualismo morale costituivano i principi cardine di un invito al "dover essere" (7), un essere sociale che andava inteso come dovere morale ed impegno sociale, a tutela stessa della libertà individuale.

L'azione morale di controllo sociale non doveva però provenire dall'esterno e né tantomeno avvenire in maniera coercitiva, perché essa era strettamente connessa alle azioni degli individui nell'interazione "ordinata" con gli altri individui. L'ordine morale quindi poteva e doveva provenire proprio dalla azione stessa dell'individuo (8). Il fine principale era quello di riuscire a ridurre il più possibile i rischi di "anomia sociale" (9) o di provvedere quanto meno alla sua gestione.

Lo spirito guida per il benessere sociale e per la creazione di una società di persone doveva altresì provenire dall'effetto aggregativo della sfera religiosa e del sacro che, per Durkheim, nient'altro erano che la società "trasfigurata ed ipostatizzata" (10). Considerando che nella modernità la società consacra l'individuo (11), la connessione tra sfera sociale e sfera religiosa risultava essere significativa per sottolineare l'efficacia di concetti durkheimiani quali solidarietà e legame sociale, pratiche rituali e dimensione simbolica della vita sociale. Ciò avendo comunque la consapevolezza di operare in un contesto fortemente complesso, variegato e dell'impossibilità di riuscire sempre ad evitare o annientare l'incombere dell'anomia sociale. Ecco forse il motivo principale della spinta che induce alla riflessione sul "dover essere", più volte messa in evidenza dagli autori dei saggi raccolti in questo manuale.

## Note.

- (1). La società è una realtà sui generis dotata di caratteri specifici; Le rappresentazioni che la esprimono hanno di conseguenza un contenuto del tutto diverso dalle rappresentazioni individuali (Rawls A.W., "Il dualismo di Durkheim: una posizione antikantiana e antirazionalistica", pag. 280).
- (2). Santambrogio A., "Verso un modello di solidarietà riflessiva", pag. 127.
- (3). *Ibidem*, pag. 125.
- (4). *Ibidem*, pag. 133.
- (5). Watts Miller W., "Alla ricerca di solidarietà e sacro", pag. 149.
- (6). Pendenza M., Inglis D. (a cura di), *Durkheim cosmopolita*, Morlacchi editore, Perugia, 2015 Pendenza M., ("Introduzione: lo sguardo cosmopolita di Émile Durkheim", [http://www.morlacchilibri.com/universitypress/allegati/Pendenza\\_Durkheim\\_estratto.pdf](http://www.morlacchilibri.com/universitypress/allegati/Pendenza_Durkheim_estratto.pdf)).
- (7). Rosati M., Santambrogio A., "Introduzione", pag. 14.
- (8). Alexander J.C., "Ripensare lo sviluppo intellettuale di Durkheim: le complesse origini della sociologia della cultura", pag. 24: "*Forse l'ordine poteva essere negoziato mediante l'interazione individuale, mentre il fatto che lo stesso possedesse una sua realtà sui generis voleva implicare per lo più un dover essere per gli individui stessi*".
- (9). Watts Miller W., "Alla ricerca di solidarietà e sacro", pp. 143-144: l'anomia implica una de-regolazione del desiderio e la mancanza di ancoramento in una rete di controlli, legami e regolazioni che ne rappresentano invece l'altro aspetto.
- (10). Fele G., "Il rituale come pratica sociale. Note sulla nozione di rituale in Durkheim", pag. 214.
- (11). Watts Miller W., "Alla ricerca di solidarietà e sacro", pag. 164.